

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

107^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 13 MARZO 1980

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del presidente FANFANI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deliberazioni su domande:

PRESIDENTE Pag. 5872
MITROTTI (MSI-DN) 5873

Proroga del termine per la presentazione delle relazioni sui *Doc. IV*, nn. 10 e 24:

PRESIDENTE 5872
VENANZI (PCI) 5872

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Trasmissione di deliberazioni 5812

CONGEDI 5811

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 5811, 5874
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 5812

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente Pag. 5875

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 5874

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 5874

Presentazione del testo degli articoli proposto dalla 8^a Commissione permanente per i disegni di legge nn. 510 e 652 . . . 5811

Presentazione di relazione 5811

Sull'esame del disegno di legge n. 799:

PRESIDENTE 5853
GUALTIERI (PRI) 5853

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . 5873

Discussione:

« Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi » (710);

« Interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (510), d'iniziativa del senatore Tanga e di altri senatori (*Relazione orale*);

« Rifinanziamento dell'opera di ricostruzione in dipendenza del terremoto nel Viterbese del febbraio 1971 » (652) (*Relazione orale*).

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 710; approvazione del disegno di legge n. 510, con il seguente titolo:
« Ulteriori interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 »; **approvazione del disegno di legge n. 652:**

ANDERLINI (<i>Sin. Ind.</i>)	Pag. 5845
* ARIOSTO, ministro dei beni culturali e ambientali	5835
DE CAROLIS (<i>DC</i>)	5830, 5836
DELLA PORTA (<i>DC</i>)	5832, 5850, 5853
DEL PONTE (<i>DC</i>), relatore per il disegno di legge n. 652	5815, 5835
DE SABBATA (<i>PCI</i>)	5838
GIGLIA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	5836 e <i>passim</i>
GROSSI (<i>PCI</i>)	5847
MITROTTI (<i>MSI-DN</i>)	5821
* MOLA (<i>PCI</i>)	5828
* NEPI (<i>DC</i>)	5838
OTTAVIANI (<i>PCI</i>)	5817, 5837
* POLLASTRELLI (<i>PCI</i>)	5852
* SANTONASTASO (<i>DC</i>), relatore per i disegni di legge nn. 710, 510	5813 e <i>passim</i>
SPINELLI (<i>PSI</i>)	5819, 5838, 5847
VENANZETTI (<i>PRI</i>)	5848

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali » (720) d'iniziativa

dei deputati Amalfitano ed altri (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*):

* ARIOSTO, ministro dei beni culturali e ambientali	Pag. 5867, 5870 5871
CHIARANTE (<i>PCI</i>)	5861, 5867
FALCUCCI Franca, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	5868
MEZZAPESA (<i>DC</i>)	5858, 5867
MITROTTI (<i>MSI-DN</i>)	5870, 5871
PICCHIONI, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali	5865
SPITELLA (<i>DC</i>), relatore	5864, 5867
ULIANICH (<i>Sin. Ind.</i>)	5855, 5867
ZITO (<i>PSI</i>)	5854

ENTI PUBBLICI

Annunzio di comunicazioni concernenti nomine	5813, 5875
Annunzio di richieste di parere parlamentare su proposte di nomine	5812

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	5876
Interrogazioni da svolgere in Commissione	5881
Per lo svolgimento di interpellanza e di interrogazione:	
PRESIDENTE	5873
ZITO (<i>PSI</i>)	5873

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasmissione di relazione	5812
-------------------------------------	------

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDI' 18 MARZO 1980

	5881
--	------

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo per giorni 2 il senatore Ricci.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

TRUZZI. — « Nomina di rappresentanti dei coltivatori diretti e degli agricoltori nei consigli di amministrazione degli istituti di credito agrario di cui agli articoli 13, 14 e 18 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, e modifiche alla composizione del comitato di amministrazione del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, nonchè integrazioni allo stesso articolo 36 » (800);

TRUZZI. — « Destinazione di una quota dei flussi monetari al credito agrario » (801);

CIOCE, CONTI PERSINI e PARRINO. — « Modifiche all'articolo 20 della legge 5 maggio

1976, n. 187, concernente la promozione prima dei limiti di età per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia » (802);

FINESSI, SCEVAROLLI, FOSSA, SCAMARCIO e BARSACCHI. — « Adeguamento del trattamento economico e normativo ai superinvalidi per causa di guerra » (803).

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. A nome delle Commissioni permanenti riunite 5ª (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), in data 12 marzo 1980, il senatore Santonastaso ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi » (710).

Annunzio di presentazione del testo degli articoli proposto dalla 8ª Commissione permanente per i disegni di legge nn. 510 e 652

PRESIDENTE. La 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

TANGA ed altri. — « Interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (510);

« Rifiinanziamento dell'opera di ricostruzione in dipendenza del terremoto nel Viterbese del febbraio 1971 » (652).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Nelle sedute di ieri le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

« Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia » (568);

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

BEORCHIA . — « Estensione alle "portatrici" della Carnia e zone limitrofe dei riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263 » (414) e: **GHERBEZ Gabriella ed altri** . — « Estensione dei benefici della legge 18 marzo 1968, n. 263, alle "Portatrici della Carnia" e dei benefici della legge 4 novembre 1979, n. 563, ai combattenti della guerra 1914-1918 incorporati nell'Esercito austro-ungarico » (479), *in un testo unificato, con il seguente titolo: « Estensione alle "portatrici" della Carnia e zone limitrofe dei riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263 »;*

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

FORMA ed altri . — « Modifiche ad alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti » (438), *con il seguente nuovo titolo: « Modifiche ad alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, relative alla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti ».*

Annunzio di trasmissione di deliberazioni adottate dal CIPI

P R E S I D E N T E . Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la program-

mazione economica, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 22 febbraio 1980, riguardanti l'accertamento dello stato di crisi aziendale e settoriale per un gruppo di società.

Le deliberazioni anzidette saranno trasmesse alle Commissioni permanenti 10ª e 11ª.

Annunzio di relazione trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

P R E S I D E N T E . Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n. 274, la relazione sugli interventi effettuati dall'Istituto mobiliare italiano per favorire la ristrutturazione e la riconversione delle imprese industriali (*Doc. XXXI, n. 1*).

Tale documento sarà inviato alla 10ª Commissione permanente.

Annunzio di richieste di parere parlamentare su proposte di nomine in enti pubblici

P R E S I D E N T E . Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare concernenti:

la proposta di nomina del professor Fausto Cantarelli a presidente degli Istituti sperimentali per le colture foraggere e lattierocasearie con sede in Lodi (Milano);

la proposta di nomina del professor Sergio Orsi a presidente degli Istituti sperimentali per la selvicoltura di Arezzo e per lo studio e la difesa del suolo di Firenze;

la proposta di nomina del dottor Domenico Jelmoni a presidente dell'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano.

Tali richieste, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, sono state deferite alla 9^a Commissione permanente (Agricoltura).

Annuncio di comunicazione concernente nomina in ente pubblico

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina dell'architetto Alberto Cavalli a membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport).

Discussione dei disegni di legge:

« **Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi** » (710);

« **Interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962** » (510), d'iniziativa del senatore Tanga e di altri senatori (*Relazione orale*);

« **Rifinanziamento dell'opera di ricostruzione in dipendenza del terremoto nel Viterbese del febbraio 1971** » (652) (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 710; approvazione del disegno di legge n. 510, con il seguente titolo: « Ulteriori interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 »; approvazione del disegno di legge n. 652

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Ulteriori interventi dello Stato in favore delle

popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio, colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi »; « Interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 », d'iniziativa dei senatori Tanga, De Vito, Anderlini, Parrino, Pinto, Jannelli, Mancino, Ricci, Patriarca, Segreto, Fermariello e Mola, per il quale è stata autorizzata la relazione orale e: « Rifinanziamento dell'opera di ricostruzione in dipendenza del terremoto nel Viterbese del febbraio 1971 », per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ricordo che sui tre disegni di legge avrà luogo un'unica discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Santonastaso, il quale riferirà oralmente sul disegno di legge n. 510.

* **SANTONASTASO**, *relatore sui disegni di legge nn. 710 e 510.* Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, sono passati ormai diciotto anni da quando ebbe a verificarsi il disastroso evento sismico dell'agosto 1962; esso interessò, com'è noto, molti comuni dell'Irpinia e del Sannio, nonché alcuni comuni dell'alto Casertano, di zone cioè, tra le più neglette nelle aree depresse meridionali, nelle quali l'evento sismico cadde come un ulteriore flagello.

Non è necessario qui ricordare gli impegni dati, le promesse fatte a caldo, alle popolazioni colpite; per i sopravvissuti addirittura il terremoto avrebbe dovuto trasformarsi in un toccasana per le loro disgrazie ataviche. Al dolore subentrò la speranza; a questa, dopo tanti anni la disperazione prima, l'exasperazione poi; infine gli atti inconsulti avvenuti in occasione di una recente seduta del consiglio regionale la quale, tra rimbalzi di responsabilità fra regione e comuni e fra le varie forze politiche, ebbe a concludersi con la ormai consuetudinaria commissione di inchiesta. Non è questa la sede per ricercare le responsabilità, che pur ci sono a ogni livello; è questa certamente la sede per fare le opportune critiche ai governi che si sono succeduti per eventuali loro omissioni o tra-

scuratezze. Ma non è questa la nostra intenzione, perchè in tal caso ci avventureremmo in una problematica molto complessa, e allo stato, certamente inutile, dati gli obiettivi di prospettiva che ci si è riproposti. Non possiamo, però, evitare di farne spunto di autocritica per l'attività svolta dal Parlamento in questi vent'anni, in cui il problema è stato affrontato in successivi provvedimenti « tampone », disarticolati sia negli impegni finanziari, sia nelle procedure. Ancora, siamo qui ad affrontare un altro provvedimento, questa volta di iniziativa di quasi tutti i Gruppi rappresentati in Parlamento, sicuramente dei Gruppi maggiori, teso a superare le difficoltà sia finanziarie sia procedurali, riscontratesi in sede di attuazione di quelli precedenti.

La relazione annessa al disegno di legge al nostro esame individua principalmente in due le cause delle anzidette difficoltà: nella reale carenza dei mezzi finanziari e nella mancanza di un valido coordinamento della opera di ricostruzione, sia pubblica che privata. Più specificatamente, indica nella inadeguatezza della misura dei contributi e nella mancanza di soddisfacenti stanziamenti i motivi di fondo, sia della limitata ricostruzione abitativa, sia del mancato avvio a soluzione del gravissimo problema del risanamento dei vecchi centri abitati, giustamente affrontato ma inutilmente, con l'articolo 13 della legge 26 maggio 1975, n. 183; lamenta l'inattività degli organi istituzionali (regione e comuni) nell'esercizio delle loro funzioni delegate e operative. Ho detto, poc'anzi, non essere questa la sede per la ricerca di eventuali responsabilità a questi livelli; ciò, però, non deve impedirci di esprimere un giudizio severo nei loro confronti, specie per il disatteso tempestivo coordinamento della loro azione, coordinamento che, se ci fosse stato, avrebbe evitato, almeno in parte, la lievitazione dei costi e dei prezzi.

Il disegno di legge partendo dalla considerazione della cessazione, con l'esercizio 1978, degli interventi previsti dalla legge 26 maggio 1975, n. 183, mira ad assicurare oltre che contributi adeguati alla prosecuzione ed al completamento degli interventi, anche una sostanziale modifica delle procedure esisten-

ti; e, a quest'ultimo fine, promuovere un più valido coordinamento degli interventi ed una maggiore organicità e snellezza delle procedure.

Per quanto concerne l'articolato, la Commissione ha proposto una riformulazione in aderenza alla normativa determinatasi in occasione dei recenti provvedimenti relativi alle zone terremotate del Friuli, dell'Umbria, del Lazio e delle Marche, la quale tenesse, altresì, conto del parere della Commissione bilancio.

Più precisamente, il nuovo testo dell'articolo 1 stabilisce che il contributo speciale alla regione Campania è determinato nella somma complessiva di lire 190 miliardi. La quota per il 1980 viene fissata in lire 30 miliardi come previsto dalla legge finanziaria per il 1980 nel testo approvato dal Senato; mentre per gli anni 1981, 1982 e 1983 saranno le rispettive leggi finanziarie a quantificare la quota da inserire in bilancio negli anni medesimi, nell'ambito, si intende, della autorizzazione complessiva deliberata con il provvedimento in esame.

L'articolo 2, nella nuova stesura, prevede che la regione Campania, con proprie leggi, dovrà definire le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione, le indicazioni ed i termini per l'elaborazione e l'approvazione da parte dei comuni di piani di loro competenza, i criteri per coordinare le varie disposizioni legislative, nonchè gli altri criteri e modalità necessari ad attuare il completamento dell'opera di ricostruzione.

Si propone la soppressione per quanto riguarda gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

La Commissione ha riformulato il nuovo testo dell'articolo 9, che fissa un termine perentorio di otto mesi alla regione Campania per provvedere agli adempimenti legislativi di propria competenza.

Gli articoli 10 e 11 di nuova formulazione stanziavano rispettivamente 6 miliardi e 4 miliardi a favore dei Ministeri dei lavori pubblici e dei beni culturali ed ambientali: tali stanziamenti, che decorrono dall'anno finanziario 1981, sono destinati alla necessità di ripristino delle opere di edilizia demaniale e di culto, nonchè al restauro del patrimonio

archeologico, architettonico, storico ed artistico.

Con l'articolo 12, aggiuntivo, la regione Campania e le amministrazioni statali vengono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi complessivi autorizzati dal disegno di legge; viene, altresì, precisato che i pagamenti potranno essere effettuati nel limite degli importi annualmente iscritti in bilancio.

L'articolo 13 riformula la clausola di copertura per tener conto delle osservazioni espresse dalla Commissione bilancio nel suo parere.

L'articolo finale, anche esso aggiuntivo, indica per l'entrata in vigore del provvedimento, la data del giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Giusta il mandato ricevuto dalla Commissione sollecito l'Assemblea ad approvare il disegno di legge con le modifiche prima illustrate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Del Ponte, il quale riferirà oralmente sul disegno di legge n. 652.

DEL PONTE, relatore sul disegno di legge n. 652. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, mi rifaccio ovviamente a quanto richiamato nella relazione al disegno di legge presentato dal Governo. Con il presente disegno di legge si intende disporre nuove autorizzazioni di spesa, integrative a quelle a suo tempo previste da vari provvedimenti legislativi adottati per far fronte alla situazione venutasi a determinare in conseguenza del sisma che ha colpito Toscana e le zone viciniori il 6 febbraio 1971.

Vi risparmierei un *excursus* su tutti i vari provvedimenti legislativi che a tutt'oggi si sono richiamati a questo fatto. Ritengo doveroso citare solo il primo dei provvedimenti: il decreto-legge del 1° aprile 1971, convertito nel disegno di legge n. 288 del 26 maggio 1971, in cui ritengo venga messo a fuoco nelle singole voci dei 12 capitoli quello che in proposito ritengo a tutt'oggi un provvedimento organico e in un certo modo comple-

to per operare in casi di calamità come questi.

Le singole voci riguardano: sospensione dei termini, opere pubbliche e abitati, interventi per la ricostruzione, piano di zona per l'edilizia economica e popolare, interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, case per i lavoratori, provvidenze per i lavoratori, contributi a fondo perduto alle imprese, credito agevolato, contributi integrativi di bilanci, agevolazioni in materia tributaria, norme finanziarie.

I successivi provvedimenti legislativi in proposito oltre ad aumentare, ovviamente, i finanziamenti predisposti nel primo disegno di legge, hanno riguardato soprattutto l'estensione ad alcuni territori dell'alto Lazio che non erano compresi nel primo provvedimento delle provvidenze previste dalle leggi (cito i comuni di Piansano, di Tessenano e di Valfrabica che è in provincia di Perugia) e che tra l'altro hanno dato proroga per la presentazione di domande di contributi specialmente per quel che riguardava le abitazioni nell'ambito del centro storico. Questo provvedimento è il più recente e reca la data del 30 giugno 1978.

Con le leggi richiamate gli stanziamenti di spesa sono stati ripartiti fino all'esercizio finanziario 1978, al termine del quale risultava un residuo di circa due miliardi in via di esaurimento con i provvedimenti dello scorso anno 1979.

Sulla base del piano di ricostruzione previsto dalla legge citata sono stati eseguiti, in tutta la zona interessata dall'evento e dalle citate disposizioni, interventi di riparazione e ricostruzione che hanno interessato quasi tremila alloggi privati, nonché il ripristino della maggior parte delle opere pubbliche (scuole, edifici comunali, opere idrauliche, eccetera).

Si precisa, comunque, che tutto l'andamento dell'opera di ricostruzione, a parte le difficoltà derivanti dalla ristrettezza dei fondi che hanno imposto variazioni di programmi, ha reso necessaria la presentazione di perizie suppletive per le quali manca il finanziamento, con la conseguenza, tra l'altro, che numerosi alloggi pressochè ultimati

non possono essere consegnati per carenza di talune opere di completamento.

L'ulteriore richiesta di finanziamento è certamente determinata pure da altri fattori, quali il continuo deteriorarsi delle strutture che non si è potuto finora riparare, la complessità degli interventi che devono eseguirsi in un tessuto urbanistico ed edilizio assolutamente particolare, l'andamento dei prezzi in continua ascesa, oltre l'incidenza dell'IVA.

Va inoltre osservato che la mancata ultimazione della ricostruzione dei fabbricati impedisce il completamento del ripristino delle opere pubbliche (stradali, idriche, fognarie, eccetera). Le ulteriori esigenze attualmente accertate ed indicate concernono: definizione degli interventi di pronto soccorso, IVA e revisione prezzi, contributi a privati, ripristino di edifici di interesse storico-artistico e monumentale, ripristino di opere pubbliche, per una somma, derivante da calcoli aggiornati ai primi mesi dell'anno 1979, di circa 25 miliardi.

Concordo con chi già in sede di Commissione ha espresso il timore che purtroppo anche con il rifinanziamento all'esame non si riuscirà a pervenire alla integrazione e alla conclusione dell'opera di ricostruzione, soprattutto a causa del forte degrado monetario che interviene tra ogni proposta di adeguamento di spesa portata in Parlamento e in tale sede finalmente approvata e la sua concreta utilizzazione.

Comunque si rende più che mai urgente provvedere alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione, dando atto al Governo dell'ampiezza, della precisione e della puntualità — non dico, senatore Pollastrelli, della tempestività, purtroppo — con cui è presentato il disegno di legge per il quale sollecitiamo l'approvazione.

La normativa in esame si articola su tre linee essenziali cui fanno rispondenza gli articoli del dispositivo di legge: prima, ricognizione delle esigenze necessarie — purtroppo si tratta di una ricognizione effettuata i primi mesi del 1979 con l'indicazione della spesa allora occorrente — al completamento dell'opera di ricostruzione di cui ho già dato brevemente conto; seconda, trasferimento delle relative competenze alla regio-

ne Lazio; terza, copertura degli oneri finanziari. Per quanto riguarda il secondo punto (articolo terzo) — trasferimento delle relative competenze alla regione Lazio — si ritiene giusto che, essendo intervenuto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la responsabilità dell'opera di ricostruzione delle zone terremotate debba essere restituita alla regione Lazio, cui compete e che la sollecita in applicazione appunto di tale decreto.

Per la parte concernente la copertura degli oneri finanziari — articolo 4 dell'ultimo testo presentato in Aula — si prende atto di quanto disposto in proposito, soprattutto richiamando la modifica introdotta in sede di Commissione per quanto riguarda la specifica competenza e quindi anche la assegnazione di fondi del Ministero per i beni culturali per quanto attiene gli edifici di interesse storico, artistico e monumentale.

In conclusione, concordo sugli obiettivi motivi a base del presente disegno di legge e confido nel favorevole voto del Senato.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ottaviani, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , segretario:

Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 710, relativo agli interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite da eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi;

considerato che particolarmente nei centri più popolosi la penuria di alloggi in locazione è molto grave a seguito delle distruzioni e dei gravi danni verificatisi,

impegna il Ministro dei lavori pubblici, presidente del CER, a prevedere, in base all'articolo 3, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, un intervento straordinario sulla base di programmi predisposti dagli IACP interessati.

9.710.3

OTTAVIANI

PRESIDENTE. Il senatore Ottaviani ha facoltà di parlare.

OTTAVIANI. Signor Ministro signor Presidente, colleghi senatori, abbiamo questa sera all'esame tre provvedimenti legislativi che interessano una vasta area dell'Italia centro-meridionale, che finanziano gli interventi di ricostruzione dopo le distruzioni dei terremoti.

Il primo provvedimento è conseguente al terremoto del settembre 1979 che ha colpito l'Umbria, il Lazio e le Marche; il secondo riguarda un'opera di ricostruzione iniziata da tempo, ma non portata ancora a compimento nella zona del Viterbese per il terremoto del febbraio del 1971; il terzo provvedimento prevede ulteriori finanziamenti per le zone del Sannio e dell'Irpinia, colpite dal terremoto dell'agosto del 1962. Si tratta di tre disegni di legge distinti, che nascono da situazioni e da esigenze diverse, anche se tutti sono conseguenti a calamità naturali, che devono fronteggiare problemi emersi in un arco di tempo piuttosto lungo, praticamente venti anni.

Già in questo fatto vi è l'indice di una disfunzione a livello amministrativo, vi è l'indice di una mancanza di organici e tempestivi provvedimenti nel passato e vi è anche l'indice di una scarsa o addirittura inesistente capacità di programmare interventi risolutivi per la ricostruzione e la rinascita di vaste zone colpite.

Questo rilievo critico mi sembra doveroso: siamo portati proprio dalla realtà dei fatti a discutere contemporaneamente tre provvedimenti che interessano appunto un arco di tempo ventennale.

Fatto questo rilievo, con altrettanta lealtà e chiarezza voglio sottolineare un fatto positivo e cioè che finalmente Governo e Parlamento stanno imboccando la strada giusta per operare in questo particolare settore. E desidero spiegarmi. Finora dinanzi ai disastri naturali si è sempre verificato, da una parte, a livello legislativo, un affannoso accavallarsi di provvedimenti di legge, provvedimenti quasi sempre parziali e tardivi e, dall'altra parte, a livello operativo, si sono sempre verificate la confusione e l'incertezza

delle competenze e delle funzioni tra i diversi soggetti chiamati ad operare (dall'amministrazione centrale e periferica dello Stato alle regioni, agli enti locali e così via); così che proprio per questo modo di procedere l'opera di soccorso, di ricostruzione e di rinascita ne è sempre risultata intralciata e dispersiva.

Con i provvedimenti di oggi, invece, va prendendo corpo un'altra realtà, più chiara, più costruttiva e più rispettosa del nuovo quadro istituzionale che si è andato realizzando nel nostro paese.

Non voglio chiudere gli occhi dinanzi alla realtà. So bene che ci sono ancora sordità a comprendere il nuovo che è emerso, che ci sono resistenze a riconoscersi dentro questo nuovo modello di comportamento: sordità e resistenze a tutti i livelli — dal Governo al Parlamento, alle regioni, — che provengono da una troppo lunga e negativa tradizione.

Ma oggi questo nuovo quadro è definito e perciò deve essere messo alla prova perchè dia tutti i frutti di cui è capace. Ma per far questo è necessario prima di tutto che a livello nazionale si predispongano buone leggi dal Parlamento della Repubblica. Do atto con soddisfazione che i disegni di legge che stiamo esaminando si collocano in questa ottica.

Si tratta infatti di provvedimenti legislativi fondati su pochi principi essenziali che voglio qui richiamare. Il primo è il principio del trasferimento di risorse finanziarie dallo Stato alle regioni per attuare precisi programmi di ricostruzione delle zone che sono state gravemente danneggiate. L'entità di queste risorse non è lasciata più, come avveniva in passato, all'opinabilità di richieste soggettive, provenienti dalle parti più diverse, ma tale entità è oggi ancorata alle effettive esigenze oggettivamente documentate dalle regioni.

Così facendo si dà anche una corretta applicazione all'articolo 119 della Costituzione che prevede che per provvedere a scopi determinati lo Stato assegni per legge alle singole regioni contributi speciali. Così procedendo, si mette fine a provvedimenti legislativi tanto largamente usati in passato, provvedimenti *omnibus* che poi, alla fine, risultavano dispersivi delle risorse, quando, come

pure è spesso accaduto, non erano ispirati da motivazioni di natura clientelare.

Il secondo principio che sta a fondamento di questi provvedimenti di legge è che si dà mandato alle regioni perchè con proprie leggi determinino criteri, norme, procedure e modalità per l'attuazione degli interventi necessari all'opera di ricostruzione e di sviluppo. Così facendo, a mio parere, si raggiunge un duplice obiettivo: da una parte, si garantisce l'unitarietà nell'azione di coordinamento, di impulso, di indirizzo e di programmazione degli interventi e, dall'altra parte, si realizza un concreto adeguamento dell'azione amministrativa alle esigenze della realtà locale che è così profondamente diversificata in Italia.

Il terzo principio ispiratore sta nel coinvolgimento a pieno titolo, attraverso l'uso della delega ai comuni e ai loro consorzi, di tutto l'apparato delle autonomie locali nel comune sforzo della ricostruzione.

Il quarto principio è che le leggi che stiamo esaminando prevedono stanziamenti di fondi ai diversi organi dell'amministrazione centrale dello Stato (Ministero dei lavori pubblici, Ministero per i beni culturali e ambientali e in alcuni casi all'ANAS) per realizzare gli interventi di loro competenza, senza più, dunque, commistione di funzioni e di competenze.

L'ultimo principio è l'estensione delle provvidenze già previste da leggi vigenti — dunque in un quadro di certezze già collaudate — alle attività economiche, industriali, artigia-

nali e commerciali che si trovino ad essere dislocate nei territori colpiti e che risultino gravemente danneggiate dagli eventi sismici.

Perciò, ispirandosi a questi principi, risultano provvedimenti legislativi precisi, corretti, operanti: l'augurio è che si prosegua per questa strada assumendo i provvedimenti di oggi come leggi-tipo per l'avvenire che ci auguriamo meno calamitoso di oggi (ma purtroppo in Italia i pericoli di calamità naturali sono sempre presenti).

Dette queste cose, signor Presidente, poco resta da dire nel merito dei tre provvedimenti che sono stati illustrati dalle relazioni. Qualche parola voglio spendere per il primo di questi provvedimenti: quello relativo al terremoto del settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio. Ci sono state in quest'Aula ampie discussioni nel novembre del 1979, quando abbiamo proceduto a convertire in legge il decreto n. 994 per i primi interventi di soccorso.

Credo che nulla sia da aggiungere sulla gravità degli eventi, sulle distruzioni, sui danni; vorrei solo ricordare ai colleghi come attraverso un'attestazione, rigorosamente documentata dalle regioni, i danni complessivi valutati alla fine dell'anno 1979 risultassero solo per l'Umbria di 310 miliardi. Non voglio ricordare le migliaia di cittadini rimasti senza tetto, l'esodo della popolazione: faccio un cenno soltanto all'opera di soccorso, tempestiva, concorde, appassionata, che ha visto la mobilitazione di tutte le istituzioni, dallo Stato alle regioni, agli enti locali, alla prefettura, all'esercito, ai vigili del fuoco.

Presidenza del presidente FANFANI

(Segue OTTAVIANI). Voglio ricordare la corsa contro il tempo e l'inclemenza della stagione invernale per l'approntamento dei ricoveri provvisori alla popolazione; voglio ricordare come l'evento sismico abbia una durata che non accenna minimamente a venir meno (sono ormai sei mesi). Ci sono stati anche in questi ultimissimi giorni ritorni di scosse gravi, fino al settimo grado del-

la scala Mercalli, con conseguente disagio della popolazione, messa a così dura prova. Di qui l'urgenza di questa legge che, al di là del suo significato materiale, deve rappresentare un segnale di solidarietà per quelle popolazioni; deve rappresentare uno stimolo alla ripresa della vita, delle attività, della speranza. Per questo, concludendo su questo punto e accogliendo l'invito del Presidente

ad illustrare brevemente l'ordine del giorno da me presentato, voglio ricordare — ma non vedo il sottosegretario Giglia al quale fondamentalmente l'ordine del giorno è diretto — che la legge n. 457 sul piano decennale per l'edilizia residenziale prevede all'articolo 3, lettera q), la possibilità per il ministro dei lavori pubblici, presidente del CER, di utilizzare quegli accantonamenti previsti per legge nella misura del 2 per cento sul complesso dei finanziamenti da destinare a interventi straordinari nelle zone che risultano colpite da pubbliche calamità. Per questo l'ordine del giorno vuole impegnare il Ministro dei lavori pubblici a tener conto di questa possibilità che offre la legge e a concentrare gli interventi nei comuni più popolosi sulla base di programmi ben definiti, predisposti dagli istituti autonomi case popolari direttamente interessati, in modo da realizzare un blocco di alloggi da destinare alla locazione.

Per quanto riguarda, signor Presidente, gli altri due provvedimenti, altri colleghi li illustreranno. Per quanto attiene al terremoto del 1962, avvenuto quasi 20 anni fa nel Sannio e nell'Irpinia, c'è da ricordare, come d'altra parte ha già fatto il relatore, che il disegno di legge che fu proposto per concorde volontà delle forze politiche, dei Gruppi politici presenti in Senato, è stato sostanzialmente riscritto dalla Commissione proprio per renderlo corrispondente ai nuovi principi ai quali prima ho fatto riferimento; ne è risultato un disegno di legge certamente organico, chiaro e rispettoso delle competenze dei vari soggetti chiamati a operare e tale da dare finalmente un avvio serio e risolutivo al drammatico problema della ricostruzione di queste zone che si trovano in una situazione di precarietà da ormai 20 anni.

Sappiamo che l'opera di ricostruzione è andata avanti con troppa lentezza, sappiamo che ci sono stati ritardi a tutti i livelli, a cominciare da quello regionale, ma sappiamo anche che i provvedimenti legislativi del passato sono stati complessi, farraginosi e parziali. Perciò la nostra speranza è che questo provvedimento, indubbiamente importante sotto il profilo delle procedure e sotto quello sostanziale delle risorse che mette a disposizione, possa essere veramente l'ultimo di-

segno di legge a livello nazionale e possa portare a compimento quella faticosa e difficile opera di ricostruzione.

Lo strumento dunque ora c'è. L'augurio è che sia adoperato al meglio.

Per quanto riguarda il terzo provvedimento, relativo alla zona del Viterbese, si tratta di portare a compimento per una parte residua e minoritaria un'opera complessa, difficile e delicata che ha già registrato una serie di successi e di momenti positivi. Il dubbio espresso dal relatore, e che è anche nostro, è che le risorse messe a disposizione, anche per la situazione economica che vive il nostro paese, per il processo inflattivo così grave, non risultino adeguate allo scopo. E questo sarebbe veramente un peccato. Da qui anche l'invito a far presto per realizzare i programmi che sappiamo essere stati in gran parte predisposti dai diversi soggetti operatori.

Queste sono le considerazioni complessive che facciamo e che ci inducono, proprio per la novità ed organicità dei provvedimenti che abbiamo discusso, ad esprimere il nostro voto favorevole.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Spinelli. Ne ha facoltà.

S P I N E L L I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il complesso dei provvedimenti che esaminiamo riguardano eventi sismici di cui alcuni recenti che già furono oggetto della nostra attenzione sia per le interrogazioni presentate subito dopo il sisma, sia per la conversione in legge del decreto-legge n. 494, riguardante le provvidenze immediate. Gli altri due invece hanno una anzianità più remota, perchè uno risale al 1962 e l'altro al 1971. Comunque tutti e tre i provvedimenti legislativi riguardano zone che subiscono spesso il danno di eventi sismici e che non sono certo tra le più fortunate del nostro paese, appena sfiorate come sono dallo sviluppo socio-economico anche nelle epoche più felici. In particolare alcune zone interessate dagli ultimi eventi sismici del 19 settembre 1979 sono zone che hanno anche climi piuttosto rigidi per cui hanno risentito

in modo particolare dell'evento verificatosi alle soglie dell'inverno.

In questa Aula abbiamo già dato atto, in occasione della conversione del decreto-legge, dell'opera tempestiva che fu attuata dagli organi governativi, dagli organi regionali, dagli enti locali stessi per alleviare i disagi e i danni subiti dalle popolazioni.

Devo però ricordare che fin d'allora rappresentammo, in particolare per quanto riguarda il provvedimento n. 710, l'insufficienza dei fondi messi a disposizione dal Governo. Ci fu così una parziale correzione in Aula di quegli stanziamenti che comunque erano sempre insufficienti soprattutto per alcune zone del Lazio, come il reatino. Allora da parte del Governo vi fu la promessa che il problema sarebbe stato esaminato attentamente in occasione di questo provvedimento organico che il Governo ha presentato per la ricostruzione delle zone terremotate.

Devo osservare, signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, che in effetti questa promessa è stata soltanto parzialmente mantenuta. Infatti ho già avuto modo di dire, come del resto altri colleghi nelle Commissioni riunite, che per quanto riguarda il Lazio e le Marche, gli stanziamenti previsti dal Governo appaiono del tutto sproporzionati rispetto alla entità dei danni. Questa volta però la documentazione da parte delle regioni per quanto riguarda i danni è stata presentata e in particolare anche dalla regione Lazio, alla quale in occasione della conversione in legge del decreto n. 494 si addebitò di non essere stata tempestiva nella presentazione della documentazione. Oggi questa documentazione è stata esibita anche in sede di Commissioni riunite (io ho avuto modo di darne copia personalmente al Sottosegretario per i lavori pubblici) e mi pare che da questa documentazione si evinca con chiarezza che i danni assommano, per quanto riguarda il Lazio, almeno a 50 miliardi. E questo senza tener conto del fatto che la terra continua a tremare e che i danni, quindi, lungi dal diminuire, certamente sono aumentati in questo periodo di intervallo dal primo evento del 19 settembre.

Quindi voglio fin d'ora rivolgere una raccomandazione, come già ho fatto in sede di

Commissione, al Governo perchè venga effettuata una più attenta riflessione su questa entità di danni e quindi sulle somme necessarie per la ricostruzione di queste zone.

Credo che pur rendendoci conto della situazione difficile del paese, in particolare della finanza pubblica, fondi ulteriori possano essere reperiti nel bilancio dello Stato. Tra l'altro negli emendamenti che avevamo presentato in Commissione responsabilmente non avevamo previsto un aumento di somme per l'esercizio finanziario 1980, ma soltanto per gli altri due successivi, per l'81 e l'82, e io credo che stando così le cose nella legge finanziaria di questi anni a venire possano essere reperite le somme aggiuntive necessarie a venire incontro ai bisogni reali delle popolazioni; specie se è vero quello che ha detto anche il Governo nella relazione che accompagna il disegno di legge e che è stato ribadito nelle Commissioni riunite, e riaffermato da tutte le parti politiche, e cioè che le somme erogate non devono servire soltanto al ripristino e alla ricostruzione degli stabili danneggiati o alla riparazione dei danni subiti da imprese economiche, ma devono anche servire per dare uno sviluppo diverso a queste zone che, come già ho premesso, sono zone povere che soffrono di uno scarso sviluppo e che rischiano veramente di cadere a livelli molto bassi di tenore di vita in seguito a questi eventi sismici.

Il Governo ci aveva promesso di dire qui in Aula qual era il risultato di questa riflessione intervenuta tra la discussione nelle Commissioni e la discussione in Aula. Per questo avevamo ritirato gli emendamenti che prevedevano maggiori stanziamenti per il Lazio e per le Marche in sede di Commissione. Li abbiamo ripresentati in Aula — e in particolare io insieme con il collega Maravalle — per quanto riguarda soprattutto il Lazio perchè vogliamo capire dal Governo se c'è questa volontà di venire incontro a tali necessità sia pure negli anni a venire e siano disponibili ad un tipo di soluzione che veda d'accordo tutte le parti politiche e il Governo, consci come siamo che l'approvazione di questo provvedimento da parte dei due rami del Parlamento è una necessità abbastanza urgente per iniziare almeno quel-

l'opera di ricostruzione che è necessaria dopo sei mesi dal primo evento sismico.

Detto questo, e ripromettendomi di intervenire ancora per illustrare gli emendamenti presentati, aggiungerò che per quanto riguarda la logica complessiva sia il disegno di legge n. 710, sia gli altri due mi pare che rispondano ad un giusto rapporto tra le varie articolazioni dello Stato, dal Governo centrale alle regioni e ai comuni, e che l'indirizzo che si dà concordemente in questi tre provvedimenti legislativi di delegare alle regioni e alle leggi regionali poi le modalità di erogazione delle somme assegnate alle varie regioni sia giusto, così come anche il prevedere che le regioni, a loro volta, possano delegare gli enti locali. Abbiamo introdotto in Commissione alcuni emendamenti che mi pare semplifichino anche l'iter procedurale previsto dal provvedimento proposto dal Governo: laddove per esempio abbiamo cercato, sì, di rispettare il principio della ricostruzione in base a criteri programmatori precisi, ma anziché legarli ad un piano regionale — anche perchè potevano sorgere equivoci su questa parola, se cioè dovesse essere un complessivo piano di sviluppo socio-economico o solo un piano riferito a queste zone colpite dal sisma — siamo invece ricorsi alla dizione che mi pare più corretta di « piani comunali e intercomunali che siano in armonia con gli indirizzi programmatici regionali ». Anche questo ritengo che sia un fatto positivo. Considero ugualmente positivo, soprattutto per l'indirizzo che ho detto prima, che per le ulteriori provvidenze per il terremoto di Toscana si sia data delega precisa alla regione Lazio per l'impiego della somma stanziata. Fra l'altro qui, tornando all'argomento di cui parlavo prima, voglio ricordare che anche prima di avere questa delega precisa la regione Lazio ha espletato un'opera di collaborazione incisiva nella ricostruzione di Toscana e delle zone viciniori. Comunque, si è fatto bene a sancire con provvedimento legislativo questo criterio che era già stato introdotto nella legge per il Friuli e che adesso trova ancora più precisa puntualizzazione anche concettuale in questi provvedimenti legislativi.

Il complesso di questi provvedimenti indubbiamente ci trova d'accordo, per cui credo che potremmo dare il nostro voto positivo. L'unica cosa che ci trova dissenzienti è, ripeto, l'entità delle somme stanziare per la legge n. 710 circa le due regioni, il Lazio e le Marche; essendo io senatore per il Lazio, è chiaro che parlo soprattutto per questa regione giacchè ne conosco meglio la situazione per quanto riguarda le zone terremotate.

Attendo quindi la risposta del Governo a questo riguardo, anche per giudicare se è necessario mantenere gli emendamenti da me presentati al riguardo o se è possibile trovare uno strumento che impegni comunque il Governo, per gli esercizi finanziari 1981-82, a reperire queste somme corrispondenti ai reali bisogni delle zone terremotate del Lazio.

E con questa raccomandazione al Governo che, se accolta, ci consentirebbe di votare con molta maggiore convinzione il provvedimento legislativo stesso, chiudo il mio intervento.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Mitrotti. Ne ha facoltà.

M I T R O T T I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, volevo formulare, a monte di considerazioni specifiche sui provvedimenti in esame, alcune chiarificazioni sul carattere del mio intervento. La necessità di queste considerazioni chiarificatrici risiede nel voto contrario che esprimerò ed altresì in considerazioni implicite che provvedimenti quali il n. 510 e il n. 652 portano seco, nel momento in cui evidenziano lassi di tempo (9 anni e 18 anni) che commentano da soli la portata e la capacità dell'intervento governativo.

Quindi lo spirito che animerà questo mio intervento tende a sostanziare con motivazioni di fatto il rifiuto di accettare oltre un metodo di intervento reiteramente contestato e altresì esprime la ferma, sentita protesta di quanti, dopo diversi lustri, si ritrovano ancora in attesa di provvidenze di là da venire. Se con uno sforzo di capacità sintetica e, al tempo stesso, con capacità illuminante di sintesi si dovesse proporre un motto per la ma-

teria che quest'oggi torna in esame in quest'Aula, si potrebbe laconicamente affermare che l'esperienza *non docet*: un'esperienza triste, un'esperienza che sembra sistematicizzata negli eventi tristi di questa nostra povera Italia; una esperienza che segna nelle carni coloro i quali soggiacciono a questi ricorrenti disastri; un'esperienza che mostra di non suscitare sufficiente sensibilità e di non motivare altrettanto sufficiente impegno perchè a tali disastri sia trovata, in modo corretto e definitivo, una formula risolutiva.

Siamo ancora alle invocazioni, raccolte in Commissione, per la definizione di un modulo legislativo di intervento. Si è chiesto di studiare uno schema tipo, quasi accettando l'ineluttabilità e la frequenza di simili eventi, ritenendo che l'impostazione burocratica della norma, da sola, potesse bastare ad alleviare sofferenze, a ripristinare danni.

Questo è il colore di fondo della realtà in cui — ripeto — deve essere adagiato il carattere del mio intervento.

Devo rifarmi, per le considerazioni specifiche, a riferimenti che possono essere tratti dalla stessa documentazione di presentazione dei provvedimenti, nonchè dai resoconti dei lavori delle Commissioni.

È stato richiamato quale matrice del disegno di legge n. 710 — e queste mie prime considerazioni si riferiscono al disegno di legge n. 710 — il decreto-legge n. 494 del 15 ottobre 1979. Gli interventi previsti da questo decreto — interventi parziali — sostanzialmente tendevano a tamponare, anche se con un mese di ritardo rispetto agli eventi stessi, con carattere di urgenza l'erogazione dei contributi e la possibilità di venire sollevati dagli oneri relativi ad incombenze di tasse, di IVA, di imposta sul reddito: questo era ed è lo spirito di quell'intervento adottato con carattere di urgenza iniziale, anche se — ripeto — emanato con un mese di ritardo rispetto al giorno del terremoto.

Successivamente a tale intervento, si diceva di voler innestare un piano organico. Dalla relazione di presentazione del disegno di legge n. 710 scopriamo — almeno io ho scoperto — che alla funzione di piano organico assolve tale disegno di legge.

È bene, forse, effettuare alcune considerazioni marginali sulla natura degli eventi che questo piano organico è chiamato a disciplinare e a sanare e sul carattere peculiare che un piano organico deve avere in caso di eventi come quelli oggetto del provvedimento in discussione.

La calamità naturale ritengo non possa essere incasellata, quanto a caratteristiche, se non con larghi margini di approssimazione perchè mai e poi mai un terremoto è uguale ad un altro per intensità, per localizzazione, per gli insediamenti che coinvolge.

Quanto al piano organico, ritengo che un intervento che debba tendere ad imbrigliare possibilità di interventi allargati dello Stato non possa disattendere settori collaterali a quelli del finanziamento immediato, a quelli della disponibilità economica offerta agli enti locali, a quelli dell'invio delle forze armate, ormai usuale, ma debba essere necessariamente allargato allo spettro di incidenza che pure è possibile concretare attraverso una indagine preventiva oculata che tenda a definire parametri e fenomeni che possono positivamente incidere in senso preventivo nell'apprestamento di interventi e mezzi che si richiedono in questi malaugurati casi.

Valutando questo campo di azione che si offre all'impegno del Governo, ma ancora più all'impegno legislativo delle Aule parlamentari, riguardando con attenzione queste possibilità, questo campo di azione, non si può non rilevare quanta miopia politica ed amministrativa abbia afflitto e continui ad affliggere ormai da anni ogni intervento che lo Stato tende a concretare in casi di calamità come i terremoti, miopia che brucia ancora più nel momento in cui impegna quest'Aula a rassegnare un provvedimento di spesa della portata di quello che oggi rassegnamo e contestualmente si afferma e si conferma che la possibilità di impiego di questa disponibilità è condizionata, come logica vuole, come necessità di intervento vuole, come realtà di ogni azione concreta vuole, dalla definizione di un piano di intervento.

Qui si impone un'altra considerazione, perchè è in questo momento che si delinea

l'ibrido di una azione governativa che voleva essere in partenza di urgenza, che voleva possedere il requisito di intervento risolutivo dei danni e delle necessità più immediate e che, nell'impossibilità di esplicitare capacità operative in questo senso, tende a riempire siffatto vuoto con una programmazione che tale non è per le considerazioni che ho prima richiamato, sfumando quindi i contorni di intervento di urgenza e concreto in una impostazione più allargata, a macchia d'olio: quella che è stata definita, nella relazione di presentazione del disegno di legge n. 710, come piano organico, così sfumando, in questo piano organico indefinito, responsabilità e capacità concrete di rendere significativo l'intervento stesso.

Richiamo l'Assemblea a questa considerazione; la richiamo a chiedere a se stessa e a valutare se, di fronte ad eventi come quelli delle calamità naturali, sia pratico, utile e razionale non delimitare un ambito corretto della natura degli interventi perchè, con il confine così definito, in modo altrettanto definito si possano certificare le inadempienze che ormai per alcuni interventi pregressi datano da lustri; dovrebbe significare potenzialmente — tale senso io affido al provvedimento in esame — condanna certa dell'incapacità parlamentare il fatto che oggi torni, per un rimpinguamento, un provvedimento che data da circa vent'anni.

Posso capire che nel lavoro parlamentare, che forse per certi versi non è diverso dal tipo di impegno professionale del medico ospedaliero, l'animo del legislatore, tanto variegato in un ventaglio di sensibilità, di sfumature e di capacità personali, abbia finito per assorbire, attutendole, le sensazioni e i sentimenti che queste calamità procurano specie a chi ne ha preso visione diretta, o peggio a chi ne è stato vittima o attore forzoso. Posso capire che queste sensazioni, a distanza di vent'anni, abbiano subito il correttivo di quella logica dell'ineluttabilità che sembra permeare financo lo spirito dell'ultimo intervento legislativo approntato. Ma non posso accettare — e non ritengo di pontificare se faccio questa dichiarazione — che non vi sia un brivido residuo di sensibilità che ponga ciascuno, nei

confronti della propria coscienza, di fronte ad un impegno corretto quale si chiede in casi come questi più che in altri casi, nelle condizioni di riflettere un momento: riflettere sulla validità di un deliberato che stancamente, anche in questa occasione, viaggia sul binario morto di una burocratizzazione dell'intervento che è la negazione palese di una capacità tecnica quale si richiede ad interventi di questo genere.

Gradirei che il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici dettasse l'apporto tecnico che reca in seno questo provvedimento e lo dettasse a me che tale apporto non sono riuscito e non riesco a leggere nell'articolato che concreta il provvedimento stesso; apporto tecnico che mi sembra debba essere privilegiato se è vero, come è vero, che i problemi sono tecnici, se è vero, come è vero, che la risoluzione dei problemi richiede interventi altrettanto tecnici.

Questa riflessione che io chiedo agli onorevoli colleghi mi sembra non possa che far approdare ad una conclusione che ho anticipato anche nella premessa: quella di caratterizzare l'intervento assegnando ad esso una fine preciso. E d'obbligo ormai — l'esperienza e la produzione legislativa ce lo insegnano largamente — non concorrere moralmente a creare le premesse perchè in un prossimo futuro non sia possibile identificare le colpe di chi, male usando o abusando di una norma incompleta, da essa tragga il paravento alle proprie incapacità.

È un dovere morale perchè è lo Stato che interviene. Ciascuno può essere libero, nell'ambito della giurisdizione familiare, di impostare la propria vita a canoni morali o non morali; l'alternativa non si pone nel momento in cui, in quest'Aula, si assumono provvedimenti destinati ad avere conseguenza sulla pelle degli altri. L'esperienza dimostra di non avere insegnato granchè se è questo l'esito sortito dalla volontà del Governo con la proposta in esame, ma invece ha un significato per la sensibilità degli onorevoli colleghi; ebbene, tale esperienza deve porre questa Assemblea nelle condizioni di una rimediazione seria ed approfondita del provvedimento proprio perchè è necessario fermarsi, una volta per sempre,

in un procedere legislativo degenerato: è necessario fermarsi, una volta per sempre, gare in una frammentarietà di volontà legislativa che, prima ancora di essere improduttiva sul piano del recupero della normalità nei luoghi danneggiati, è antieconomica, è la negazione di un sentire vero e di un legiferare corretto in uno Stato altrettanto corretto.

È in questo operare che sollecito l'Assemblea a leggere gli impegni tante volte proclamati di efficienza e di democraticità dello Stato, di libertà dei cittadini: canoni che hanno finito con l'attenuarsi attraverso una produzione legislativa mortificante per coloro i quali accidentalmente sono rimasti vittima di eventi disastrosi.

Entrando nel merito specifico dei provvedimenti che quest'Aula si affretta oggi a rassegnare, mi sia consentito formulare alcune considerazioni che nascono spontanee sia dalla natura delle proposte del disegno di legge, sia dalle varie posizioni emerse e quindi dai giudizi che è stato possibile cogliere nella fase del dibattito in Commissione dove, a chi parla e ai colleghi, è stato dato modo di sottolineare alcune caratteristiche che imponevano una seria rimeditazione.

È stato rilevato — e l'ho richiamato poco fa — che l'ibrido di un provvedimento che al tempo stesso tende ad avere i caratteri di urgenza tipici di un provvedimento immediato e quelli di validità a lunga gittata, come si richiede per un piano organico, inficia oggettivamente la possibilità di un intervento concreto ed efficace. Quando poi questa possibilità di intervento, attraverso piani per lo sviluppo economico delle zone terremotate, deve venire disposta con una norma disancorata da un più vasto quadro di intervento legislativo e ancor più da un analogo intervento di pianificazione, magari di una regione posta a confine e coinvolta dallo stesso evento, quando si assegna l'affidabilità a provvedimenti che traggono il loro significato operativo da un concatenarsi di previsioni quali quelle ora ricordate, mi sembra che si sia lontani dall'esprimere di fatto una volontà risolutiva, ma si sia calati fino in fondo nell'incapacità di trarre

dalla logica degli eventi, dall'insegnamento pesante dell'esperienza, le dovute conseguenze; mi sembra che si scada in una improvvisazione legislativa censurabile: questo è il significato delle considerazioni alle quali noi, come Movimento sociale italiano, attingiamo nel momento in cui respingiamo non l'intervento a sollievo delle zone colpite dal terremoto, ma un metodo di lavoro, un metodo di intervento, un metodo di legiferazione che ormai stancamente ripetono errori che una volta per tutte dovrebbero trovare una chiave risolutiva.

Non ci sarebbe da inventare niente di nuovo se è vero, come è vero, che il piano per la mobilitazione, il piano per la sicurezza sociale sono stati in tempi passati una realtà operativa; se è vero, come è vero, che il preordinamento di mezzi, già posti in stazione sul binario morto e pronti a partire, è stata realtà italiana; si tratta solo di avere il coraggio di trarre insegnamento da questa realtà e si tratta doverosamente di coinvolgere, per la responsabilità ad essi assegnata, gli organi tecnici dello Stato affinché diano il dovuto contributo di definizione tecnica del provvedimento; il fatto che questo provvedimento in esame non è tecnico ritengo possa essere chiaro a quanti si sono accinti o si accingeranno a leggerlo.

Quando poi la delega — che l'articolato prevede si conferisca alle regioni per la definizione del piano per lo sviluppo economico — è destinata a frantumarsi a pioggia in subdeleghe di intervento da parte dei comuni, quando si è di fronte alla constatazione — che non è stata solo della nostra parte politica, ma corale, direi — della inefficienza operativa dei comuni ad affrontare un problema di tanta portata, quando questa delega, nel suo precipitare a valle, deve impaludarsi negli enti locali, ogni sia pur lo-devole intento che inizialmente il legislatore ha avuto nell'affrontare la proposta in esame è destinato ad affondare nella morsa di una indisponibilità di mezzi, di una incapacità di uomini che tutti hanno denunciato, non solo la mia parte politica.

È assurdo che ci si glori nel momento in cui si assegnano dei fondi o nel momento in

cui si sostiene a spada tratta che quei fondi sono inadeguati e che bisogna impinguarli; mi sembra assurdo che tali comportamenti non trovino prima un attimo di riflessione di fronte a denunce così largamente manifestate; mi sembra assurdo che da una doverosa riflessione non emerga il coraggio di cucire a misura della realtà italiana l'abito legislativo, ma si tenda invece a prendere l'abito confezionato secondo uno schema-tipo di interventi, per farlo indossare alle zone duramente colpite dalle calamità naturali.

Il coordinamento che è stato pure sollecitato da altre parti politiche non trova la benchè minima soluzione nell'articolato in esame e non trova neppure collocazione un diverso concetto operativo che potrebbe essere individuato, ad esempio, in una previsione plurima di centri di intervento di uguale potenziale in quanto ad incisività di intervento, ma tutti convergenti verso fini preordinati. Ebbene, questo problema del coordinamento, che in altre occasioni ha mostrato quanto possa condizionare l'intervento stesso, è il grande assente nella norma in esame.

Il nostro giudizio negativo quindi trova ampia motivazione anche in questa considerazione; esso, però, non vuole significare arresto del doveroso impegno di Governo per la risoluzione di annosi problemi: esso vuole essere, invece, stimolo ad una diversa impostazione di questo problema, stimolo alla ricerca di un diverso metodo di intervento, stimolo ad una verifica delle responsabilità che sono coinvolte in interventi di questo genere e di tanta portata.

Se alle considerazioni che ho testè espresso a sostegno di un rifiuto di adesione a questo provvedimento si aggiunge l'altra considerazione: che ad oggi, nel momento propositivo del disegno di legge all'Assemblea, non è stato dato di conoscere nè in Commissione nè in Aula la quantificazione corretta del fenomeno — non è stato dato di possedere i dati reali dei danni subiti, la loro caratterizzazione, la loro parte già evasa, l'incremento subito dalle iniziali previsioni in quanto ad evoluzione di prezzi, in quanto ad aggiornamento della entità e

qualità dei lavori — non si può non rilevare come difficile riesca associarsi ad un voto favorevole. Tra l'indicazione di dati che ho richiamato e la realtà degli eventi esiste un vuoto significativo a cui mi sono riferito in altro intervento in quest'Aula.

Poco tecnicamente e poco avvedutamente si è parlato di una caratterizzazione delle zone secondo i fenomeni sismici riscontrati e questo impegno lo si è indirizzato unicamente verso le zone che hanno subito l'ultima calamità naturale — zone che peraltro mostrano di avere fremiti recenti, di qualche giorno addietro —. Mi sembra che la parzialità di questa impostazione di per se stessa infici ogni valore dell'indirizzo perseguito ed ogni presunta capacità di inquadrare il problema in modo risolutivo. Noi abbiamo richiesto, sollecitato una più ampia definizione delle zone sismiche sul territorio nazionale, un aggiornamento di evidenze che ormai hanno la patina polverosa della disattenzione, dell'incapacità, del tempo. Non è risolutivo l'impegno del Governo rivolto al fatto contingente, all'evento di ieri o peggio all'intervento di oggi; è l'impegno risolutivo che si chiede al Governo, quello di evitare il ripetersi di tanti lutti e di tanti danni per i paventabili eventi di domani. I paventabili eventi di domani mi sembra non possa essere certificato da alcuno che tornino nella Val Nerina; mi sembra non possa essere certificato da alcuno che debbano essere le Marche, il Lazio, l'Umbria ancora interessate da simili eventi. Dica il Governo e per esso il Ministro competente: quali indicazioni aggiornate è possibile oggi avere per preordinare un piano che pure viene evocato, come un fantasma, nella normativa in esame? Dica il Ministero competente: quali studi sono stati affidati a geologi o ad istituti specializzati perchè si indagasse il sottosuolo italiano? Dica il Governo: quali strutture, quali impostazioni di piani sono state attuate o quanto meno messe sulla carta per simili eventi? Un esempio per tutti: un'azienda che si rispetti tra le norme che affida al proprio dipendente inserisce sempre quelle del piano di emergenza, specie se questa industria ha un particolare tipo di lavorazione; talchè il dipen-

dente sa in anticipo quale dovrà essere il suo ruolo in caso di eventi.

L'azienda di Stato — e lo possiamo verificare anche nel nostro ambito, nell'isolato di Palazzo Madama — ha molta fiducia nella Provvidenza fino, forse, a far perdere la pazienza alla Provvidenza qualche volta; mi sembra questa la caratteristica predominante. Se per dannata ipotesi uno scossone facesse cadere in questo momento il soffitto, dica ciascuno di noi... (*interruzione del Presidente*). Signor Presidente, voleva essere una esasperazione logica per portare a considerare che l'azienda di Stato ha mostrato di non possedere una mentalità organizzativa del genere ricordato, che poi è quella risolutiva; più che i miliardi stanziati o stracchiati col forcipe del clientelismo, col forcipe di una corresponsabilità di Governo, più che i miliardi, è la capacità di intuire i problemi, di affrontarli in modo organico e razionale che riesce a risolverli; su questo piano lo Stato è largamente carente.

Se si dovesse considerare che nel periodo trascorso dai provvedimenti del '62 ogni anno od ogni governo abbia costituito una prova d'appello per le capacità mai emerse, dobbiamo dire che questo Stato, che i governi che si sono succeduti hanno subito e continuano a subire la avvilente bocciatura delle incapacità dimostrate; questa è una altra motivazione che ci induce a dissociarci, non dalla provvidenza minima che pur andrà a sollievo delle zone, ma a dissociarci — in modo direi traumatico per come la proponiamo, ma in modo altrettanto certo — da un metodo di intervento e da un metodo legislativo che rigettiamo. Ancora in merito al disegno di legge n. 710 mi preme rilevare come la emersa insufficienza degli stanziamenti non abbia trovato adeguata copertura per le difficoltà di bilancio che sono state indicate dal sottosegretario Giglia. La considerazione, quindi, che si impone è quella di una inadeguatezza, sul piano della copertura della spesa, dell'intervento stesso e quindi di una sproporzione tra la volontà legislativa e la possibilità operativa prevista a corollario di questa volontà legislativa. Questa sproporzione, che non è stato dato di vedere abbia trovato rinvio risolutivo

in alcuna delle dichiarazioni formulate da parte del responsabile di Governo, è la palla al piede di un provvedimento che, più che sanare economicamente le necessità emerse, tenderà a motivare contrapposizioni, tenderà a innescare la « guerra dei poveri »: inizierà la lotta all'accaparramento dei fondi in misura più o meno adeguata alle richieste che si sono avute e quando questo finanziamento — sia pure nella parte prevista dal provvedimento — arriverà a destinazione, riteniamo che ben poco potrà essere utilizzato in assenza di quei piani di intervento che, come ho detto all'inizio, sono *in fieri* e sono affidati alla legiferazione da parte delle regioni e alla sub-delega delle regioni ai comuni per gli interventi operativi specifici.

Gli altri provvedimenti che al disegno di legge n. 710 sono stati affiancati conservano le caratteristiche dello stesso disegno di legge n. 710. Essi, quali vagoni pieni di attese e di propositi, sono stati agganciati affrettatamente alla locomotiva del disegno di legge n. 710 che si apprestava ad entrare in quest'Aula e altrettanto affrettamente non hanno potuto beneficiare di una valutazione attenta sotto il profilo tecnico dell'intervento; talchè si risolvono in provvedimenti disancorati da una valutazione specifica di fenomeni residui, disancorati dalla valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi necessari, disancorati da una correlazione delle previsioni con i costi stanziati.

Correttezza avrebbe voluto che, a fronte degli importi quasi forfettariamente previsti, ci fosse stata una elencazione degli interventi destinati ad avere il sollievo di quella copertura economica; tanto non ci è stato dato di cogliere nè dalle relazioni, nè dagli interventi che si sono succeduti.

Con il provvedimento n. 510 possiamo associare il provvedimento n. 652. Per un momento avevamo sperato che per quest'ultimo provvedimento, stante la premessa con la quale è stato presentato, si fosse proceduto con metodo diverso; per un momento avevamo creduto che questo provvedimento avesse beneficiato di una ricognizione puntuale che consentisse alla nostra Assemblea una valutazione altrettanto puntuale del

carattere e della portata dell'intervento stesso.

La nostra disillusione è emersa dalle considerazioni che altri colleghi hanno fatto; la nostra disillusione è emersa dal tonfo con cui questo provvedimento è caduto nello *standard* che è leggibile attraverso gli articoli che si sono succeduti per provvedimenti analoghi.

Anche qui: carenza di analisi preventiva; anche qui: carenza di programmi di interventi; anche qui: dilazione di interventi per le possibilità che vengono offerte ad organismi come quelli regionali già oberati di un carico sproporzionato di incombenze; anche qui: improvvida incapacità di guardare in anticipo all'applicazione della norma.

Io colsi, in un'occasione che mi fu offerta in Commissione, un insegnamento del ministro Morlino il quale ebbe ad avvertire i senatori presenti che la norma va giudicata non solo per l'articolazione giuridica della stessa, non solo per la compatibilità e l'univocità all'interno di un sistema — altrettanto univoco — legislativo, non solo come tessera di un mosaico allargato e significativo, non solo come volontà politica, ma anche e soprattutto come « fattibilità » di intervento. Non bastano volontà politiche, rispetto della norma costituzionale, legittimità della norma, necessità emergente; tutto ciò non serve a dare significato ed efficacia alla norma se ad essa non si antepone il doveroso lavoro di ricerca e di identificazione del campo di applicazione della norma, di individuazione dei soggetti passivi della norma, di definizione delle opere destinate a soggiacere alla norma. Operando come per i provvedimenti in esame si incentiva e si perpetua un sistema legislativo che fa acqua nel punto più significativo e si dà possibilità a quanti hanno perso l'assuefazione ad un impegno corretto e doveroso di nascondersi dietro il paravento delle colleganze delle responsabilità, delle possibili dilazioni, degli impinguamenti sempre e comunque possibili, di nascondere dietro questo paravento l'oscenità della loro impreparazione e incapacità.

Mai che sia venuta dall'organo tecnico dello Stato una identificazione delle colpe relative ai tanti guasti che tale comportamen-

to ha ingenerato e continua a ingenerare! Le colpe sono leggibili nella realtà territoriale italiana e, in casi specifici come quelli delle calamità naturali, sono ampiamente leggibili a distanza di 18 anni. Mai che all'interno delle strutture dello Stato ci sia stata la valvola di sicurezza capace di scattare per alleggerire il carico di sofferenze e per addebitarne il peso morale e materiale sulle spalle di chi quei ritardi ha motivato e sostanziato con la propria incapacità!

Questi i motivi di fondo che animano il nostro voto contrario; un voto che va letto — mi ripeto perchè non vi siano possibilità di equivoci su questa nostra posizione — come una attesa spasmodica di un diverso modo di procedere sul piano legislativo e degli interventi concreti; una attesa che si sostanzia anche del riflesso delle tante attese dei cittadini che più di noi, prima di noi, con maggior titolo di noi, l'avvertono; si sostanzia altresì nel coraggio del rifiuto di quella politica clientelare che fa acquisire meriti nel momento in cui consente di sbandierare il disegno di legge o la legge che assegna miliardi alle regioni.

Ogni provvedimento del genere dovrebbe avere un peso sulle nostre coscienze; ogni provvedimento del genere, più che motivare per ciascuno di noi una possibilità di uso clientelare, dovrebbe investirci della doverosità di una verifica di interpretazione e di applicazione di quella norma ed è questo che noi continuiamo ad invocare.

Abbiamo colto — il mio vuole essere un tributo di doverosa obiettività — che le attese che ho tentato di individuare e di chiarire in questa Aula non sono patrimonio mio o nostro (lo avverte chi per anni e per esperienze è certo ultimo in questa autorevole Assemblea); queste attese, questa sensibilità sono patrimonio anche di quanti assumono impegni di Governo della cosa pubblica e onorevolmente assolvono ad essi. Sono caratteristiche, queste, che però un più vasto gioco politico soffoca; sono caratteristiche, queste, che lasciano, in chi le possiede con ricchezza, l'amaro in bocca di una incapacità d'uso che travalica la volontà e la pulizia morale dei singoli.

Noi crediamo in questi residui presidi di libertà e di vera democrazia; noi — la no-

stra parte politica che di questa democrazia e di questa libertà ne ha fatto e continua a farne le spese — crediamo fino al punto di appellarci ad essi perchè non siano severi nel giudicare la nostra formulazione di voto così come l'ho espressa, ma siano severi con se stessi per dare a se stessi la giustificazione dei propri comportamenti.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Mola. Ne ha facoltà.

* **M O L A .** Signor Presidente, desidero subito tranquillizzare i colleghi dicendo che il mio intervento sarà brevissimo. Credo che l'approvazione del disegno di legge n. 510 possa essere considerata un atto di riparazione dello Stato nei confronti delle popolazioni delle zone del Sannio e dell'Irpinia colpite dal terremoto del 1962. Dopo diciotto anni vi sono ancora migliaia di famiglie nei 69 comuni della Campania colpiti dal terremoto che vivono in baracche provvisorie ed in fabbricati dissestati. Vi sono perfino numerose famiglie che vivono ancora da 50 anni in ricoveri stabili chiamati chissà perchè provvisori, costruiti in seguito al sisma del 1930 che provocò 1.425 morti e 7.000 feriti con oltre 6.000 case distrutte e 40 mila danneggiate. Inoltre la mancata ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 1962 ha notevolmente aggravato la degradazione dell'Irpinia e del Sannio, due province che continuano a rimanere relegate negli ultimi posti della graduatoria nazionale del reddito *pro-capite*.

Ora la necessità di un nuovo intervento finanziario dello Stato in queste zone è sta-

ta sottolineata in questi anni dalla lotta e dalla protesta delle popolazioni locali fino alla recente minaccia dei sindaci di quei comuni e dei consigli comunali nel loro complesso di rassegnare le dimissioni dal mandato popolare. L'esigenza di un ulteriore intervento da parte dello Stato, in assenza di una iniziativa del Governo verso la Campania, si è espressa qui in Senato con la presentazione del disegno di legge n. 510 firmato dai senatori dei vari Gruppi, dalla Democrazia cristiana al Partito comunista. Essa ha trovato espressione anche nell'altro ramo del Parlamento dove sono state presentate due proposte di legge di cui una firmata dal compianto onorevole Nicola Adamo, improvvisamente e tragicamente scomparso in questi giorni, che aveva dedicato numerosi anni della sua vita alla lotta per la ricostruzione e la rinascita dell'Irpinia e del Sannio. Se le ferite aperte dal sisma del 1962 non sono state ancora risanate, questo è avvenuto perchè non esiste ancora una legge quadro generale che consenta di intervenire prontamente ed efficacemente per ricostruire le zone devastate da calamità naturali, perchè l'intervento dello Stato per il Sannio e l'Irpinia è stato frammentato in ben cinque leggi, più la sesta che ci apprestiamo ad approvare, perchè i finanziamenti approvati fino ad oggi sono stati insufficienti, perchè le procedure di intervento sono state lente e macchinose ed infine perchè la regione Campania ha operato con inammissibile inerzia e con ritardo.

Ci auguriamo che la legge che stiamo per approvare costituisca un fattore decisivo e conclusivo ai fini dell'avvio della rinascita economica delle zone colpite dal sisma diciotto anni or sono.

Presidenza del vice presidente **OSSICINI**

(Segue **M O L A**). In conclusione del mio intervento, desidero esprimere un apprezzamento positivo per il lavoro compiuto dalla Commissione, terminato con un sensibile miglioramento del testo del disegno di legge n. 510: ciò è stato possibile attra-

verso una riflessione approfondita sulla efficacia della normativa di legge. Per tale riflessione approfondita si è tenuto conto dei suggerimenti provenienti sia dal dibattito in corso nell'altro ramo del Parlamento, sia dagli enti locali e dalle forze sociali delle

zone interessate. Si è tenuto conto inoltre, e forse soprattutto, dei contenuti del disegno di legge per le zone terremotate dell'Umbria.

Uno dei pregi del testo licenziato dalla Commissione consiste nell'assegnare un ruolo operativo importante ai comuni interessati e nell'esaltazione del ruolo legislativo e programmatico della regione Campania. Dobbiamo solo sperare che la giunta della regione Campania, contrariamente a quanto è avvenuto fino ad oggi, sappia essere all'altezza del ruolo che le assegna la legge che stiamo per approvare con il consenso ovviamente anche del Gruppo comunista, che è tra i presentatori del disegno di legge numero 510. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore De Carolis, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche i due ordini del giorno da lui presentati. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge per la ricostruzione e il rilancio economico e sociale dei territori dei comuni dell'Umbria, delle Marche e del Lazio colpiti dal terremoto del 19 settembre 1979;

considerato che trattasi di territori con popolazione prevalentemente anziana, con gravi fenomeni di spopolamento, di emigrazione e di disoccupazione soprattutto giovanile;

ritenuto che l'importante obiettivo della ricostruzione e del progresso di quelle zone deve essere perseguito rendendo protagoniste le popolazioni interessate e, quindi, impegnando direttamente i giovani ancora ivi residenti,

invita il Governo:

1) a perseguire e ad intensificare la politica di adozione di provvedimenti amministrativi tendenti ad esonerare i giovani dal servizio militare per destinarli all'indispensabile sostegno delle famiglie così duramen-

te colpite e al complessivo sforzo dello Stato, delle Regioni e dei comuni, mediante la loro utilizzazione nei servizi civili;

2) a proporre, ove occorra, al Parlamento le necessarie norme legislative per il raggiungimento dei fini suddetti.

9.710.1

DE CAROLIS

Il Senato,

in considerazione dei frequenti e gravi eventi sismici che hanno colpito ripetutamente, soprattutto nell'ultimo decennio, i comuni della Valnerina in provincia di Perugia, culminati nel terremoto del 19 settembre 1979;

rilevato che le scosse telluriche si sono frequentemente ripetute fino ad oggi e che, in relazione a tutto ciò, le zone sono interessate da un'alta e frequente sismicità, così come risulta anche dagli studi e dalle ricerche in materia;

ritenuto che, per tali motivi, appare indispensabile approntare da un lato le strutture tecniche per le necessarie rilevazioni scientifiche e dall'altro anche le strutture di pronto intervento in una situazione che ha acquistato, purtroppo, carattere di normalità,

impegna il Governo:

a) a provvedere, nell'ambito del servizio sismico nazionale, a costituire nel territorio dei comuni della Valnerina in provincia di Perugia un adeguato servizio per la rilevazione e l'elaborazione dei dati, in coerenza con gli obiettivi della legge di istituzione del medesimo servizio sismico nazionale;

b) a provvedere, urgentemente, alla creazione di un distaccamento fisso di vigili del fuoco nel territorio già indicato, in considerazione della particolare situazione orografica e delle precarie condizioni della viabilità, che rendono difficili rapidi e tempestivi interventi dalle maggiori città vicine.

9.710.2

DE CAROLIS

P R E S I D E N T E . Il senatore De Carolis ha facoltà di parlare.

DE CAROLIS. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, annunzierò brevemente il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana su tutti i provvedimenti in esame, intorno ai quali è già stato detto sufficientemente e che sono stati approfonditi nelle rispettive sedi in Commissione.

Per quanto riguarda in particolare il disegno di legge n. 710, che concerne le popolazioni dell'Umbria, delle Marche e del Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, fino ad oggi direi, e come si può dire anche per gli altri disegni di legge al nostro esame, si attua un sistema di delega alle regioni, ad eccezione di quei settori che sono di competenza dello Stato, come la viabilità nazionale, i beni demaniali e di culto e quelli di stretta competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Su questo punto credo che sia opportuno soffermare brevemente la nostra attenzione per dire, contrariamente a quanto ho sentito affermare in quest'Aula, che a me sembra che questi provvedimenti siano effettivamente una conquista di libertà, di autonomia e di partecipazione delle popolazioni interessate all'opera di ricostruzione, di risanamento e di rilancio dei loro territori.

Ciò sotto due aspetti: innanzi tutto perchè lo Stato assegna alle regioni somme adeguate, stabilendo con criteri legislativi dello Stato stesso gli obiettivi della relativa spesa, le sue modalità e quindi anche i principi ai quali si dovranno uniformare le leggi che dovranno essere votate dai consigli regionali; in secondo luogo perchè in questi disegni di legge — mi riferisco in particolare al n. 710 — si fa un espresso riferimento, che ha un valore vincolante per le regioni, all'uso della delega ai comuni, ai consorzi tra i comuni, laddove i comuni da soli non sarebbero in grado di sostenere il peso e l'impegno di una completa ricostruzione, e alle comunità montane.

Abbiamo quindi una diretta partecipazione delle popolazioni attraverso gli organi istituzionali che sono essenzialmente rappresentati dalle amministrazioni comunali.

Se dobbiamo manifestare una preoccupazione, questa è che nelle leggi regionali non si ponga, come è doveroso fare, l'accento sul problema della delega ai comuni, alle comunità montane e ai consorzi intercomunali. Ma le direttive dei provvedimenti, che hanno forza di legge e sono vincolanti per le regioni e la volontà delle forze politiche rappresentate nei consigli regionali, credo possano evitare questo pericolo.

Siamo per questa impostazione. Ci siamo battuti in Commissione perchè i comuni, attraverso un'adeguata formulazione degli articoli della legge, avessero la possibilità di attingere ai finanziamenti previsti da questi disegni di legge anche per potenziare le proprie strutture che potrebbero essere inadeguate a compiti di tanta rilevanza.

Un altro problema che deve essere richiamato in questa sede è quello della rapida attuazione di queste leggi, una volta approvate dal Parlamento. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 710, dobbiamo dare atto al Governo di essere stato tempestivo nell'intervento al momento del sisma e di essere stato altrettanto tempestivo nell'approvare, il 1° febbraio, il disegno di legge presentato a questo ramo del Parlamento. Debbo ricordare che i risultati degli attenti e accurati studi di rilevazione sulle somme necessarie per riparare i danni, compiuti dalla regione Umbria, d'intesa con i comuni interessati, sono stati presentati alla Presidenza del Consiglio soltanto il 16 gennaio di quest'anno. Il 23 gennaio vi è stato un incontro tra il sottosegretario Bressani e i parlamentari delle zone interessate. Il 1° febbraio, a distanza di una settimana da quell'incontro, è stato approvato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge.

Questo ramo del Parlamento esamina in questa sede il disegno di legge. Opportunamente, su mia proposta, le Commissioni riunite hanno abbreviato i termini della *vacatio legis* perchè la legge entrerà in vigore, in base all'articolo 13, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Abbiamo fatto questo a ragion veduta; immaginiamo infatti che l'altro ramo del Parlamento approvi entro la fine di questo mese il disegno di legge che

potrà essere immediatamente promulgato e, quindi, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in modo che il consiglio regionale dell'Umbria sia in grado di adottare la legge regionale che è importante e fondamentale e senza la quale — sia ben chiaro — non potranno essere spesi questi denari se non per una parte assai poco rilevante, soprattutto per quanto riguarda il sostegno delle iniziative economiche e dei privati danneggiati. Ci auguriamo pertanto che il consiglio regionale sia in grado di approvare un disegno di legge di attuazione del disegno di legge nazionale prima dell'eventuale scioglimento per le elezioni regionali ed amministrative.

Quindi siamo nei tempi strettamente necessari e perciò dobbiamo dare atto al Parlamento, alle regioni, al Governo di aver compiuto ogni sforzo perchè questi tempi fossero abbreviati.

Ci rendiamo ben conto che, se non siamo in grado di consentire al consiglio regionale dell'Umbria di adottare il proprio provvedimento entro il 15 aprile, l'attuazione di queste provvidenze salterà al settembre-ottobre e qui abbiamo baraccati temporanei che potrebbero trasformarsi in baraccati permanenti, a causa della lentezza del funzionamento delle istituzioni.

Questa è la preoccupazione che vorrei sottolineare per cui mi sembra opportuno che il Parlamento rivolga una raccomandazione agli organi legislativi regionali perchè si adottino i provvedimenti del caso nei tempi strettamente necessari.

A proposito degli ordini del giorno, il primo concerne il problema dell'esonero dei giovani dal servizio militare e questo è un problema che è stato sentito a suo tempo nel Friuli, ed ora nella Val Nerina in modo particolare, perchè il tasso di anzianità in queste terre di montagna dell'Umbria, come nelle vicine terre di montagna del Lazio e delle Marche, è assai elevato e i giovani o sono disoccupati o sono costretti ad emigrare. Perciò bisogna, con provvedimenti amministrativi che già sono stati adottati, per la verità, dal Ministero della difesa, consentire che i giovani possano partecipare alla ricostruzione del patrimonio delle loro famiglie talvolta danneggiato, ma spesso ad-

dirittura distrutto, e che possano anche partecipare allo sforzo complessivo delle regioni, dei comuni, delle comunità montane, mediante una loro adeguata utilizzazione nel servizio civile.

Dal momento che queste iniziative possono essere prese entro certi limiti mediante provvedimenti amministrativi, in questo ordine del giorno si invita anche il Governo, che ben presenti ha questi limiti, a proporre al Parlamento, ove occorra, un disegno di legge con queste finalità.

Per quanto riguarda il secondo ordine del giorno è ormai provato — ne abbiamo discusso più volte qui e non voglio tediarevi più a lungo — che la linea di sismicità nell'Italia centrale parte da Ancona, si concentra nei monti Sibillini tra Norcia, Cascia, Rieti ed Ascoli Piceno, prolungandosi oltre; il punto più delicato, dal punto di vista sismico, è costituito proprio da questo epicentro che colpisce costantemente la Val Nerina, in provincia di Perugia. Ed allora, poichè è stato istituito con legge del 1976, nella quale si stabilì poi un intervento specifico per la Val Nerina, un servizio sismico nazionale, con questo ordine del giorno si chiede che il Governo assuma impegno, nell'ambito della istituzione e dello sviluppo del servizio sismico nazionale, di creare i necessari servizi in quel territorio per la rilevazione e la elaborazione dei dati. Infine, in relazione ad un'esigenza che era stata rappresentata dal consiglio regionale dell'Umbria, con deliberazione del 20 dicembre 1979, esigenza sentita dai comuni della Val Nerina, raccomandiamo al Governo la istituzione di un distaccamento fisso dei vigili del fuoco nel territorio già indicato perchè, per la particolare situazione orografica e per le precarie condizioni della viabilità, si rendono veramente difficili rapidi e tempestivi interventi dalle maggiori città vicine. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Debbono essere ancora svolti tre ordini del giorno del senatore Della Porta. Se ne dia lettura.

F A S S I N O , segretario:

Il Senato,

a conclusione del dibattito sul disegno di legge n. 652 « Rifi nanziamen to dell'opera di ricostruzione in dipendenza del terremoto nel Viterbese del febbraio 1971 »,

impegna il Governo a dare corso all'attuazione del fondo IMI, già stabilito con legge dello Stato, a favore delle aziende artigiane e commerciali di Toscana per avviare ed accelerare la rinascita e lo sviluppo della città colpita dal terremoto del 1971.

9. 652. 1

Il Senato,

al termine del dibattito sul disegno di legge n. 652, relativo al « Rifi nanziamen to dell'opera di ricostruzione in dipendenza del terremoto nel Viterbese del febbraio 1971 »,

impegna il Governo ad accelerare tutte le procedure burocratiche relative alla messa a disposizione dei 25 miliardi destinati alla ricostruzione agli enti interessati e a dare priorità assoluta al completamento delle case non terminate ed a quelle completamente da ricostruire, allo scopo di porre sollecitamente termine ai disagi in cui ancora versano famiglie baraccate o sistemate in case malsane.

9. 652. 2

Il Senato,

al termine del dibattito sul disegno di legge n. 652, relativo al « Rifi nanziamen to dell'opera di ricostruzione in dipendenza del terremoto nel Viterbese del febbraio 1971 »,

impegna il Governo a rivedere la normativa con la quale veniva disposto un contributo alle aziende commerciali ed artigiane colpite dal sisma ed a privati, che non riuscirono, per ragioni burocratiche, a presentare nei termini previsti dalla legge la domanda per ottenere il contributo stesso.

9. 652. 3

D E L L A P O R T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L L A P O R T A . Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, i tre ordini del giorno da me presentati prendono le mosse da alcune riflessioni che ho fatto sul disegno di legge n. 652 che giunge oggi al nostro esame.

Prendo atto, e do atto, della velocità parlamentare con cui marcia questo provvedimento, varato dal Governo qualche settimana fa, presentato al Senato non molti giorni or sono, assegnato subito dall'onorevole Presidente alla 8^a Commissione lavori pubblici, ieri, appena ieri, esaminato, discusso, emendato ed approvato dalla stessa Commissione, oggi qui, ad appena 24 ore, agli onori della solennità dell'Aula, per essere, almeno mi auguro, per quanto mi riguarda, definitivamente approvato. Tutto ciò per me, onorevoli colleghi, è un motivo di soddisfazione e di conforto, perchè è la testimonianza della funzionalità della nostra istituzione e per la quale do atto, ed esprimo la mia soddisfazione, all'onorevole Presidente del Senato e all'onorevole Presidente dell'8^a Commissione.

Dicevo che avrei fatto soltanto delle brevi riflessioni sul provvedimento, anche perchè la relazione del relatore senatore Del Ponte è stata chiara ed esauriente e ad essa poco o nulla c'è da aggiungere. Mi preme sottolineare subito un dato particolarmente significativo e che cioè a circa 9 anni dal sisma, con questo provvedimento, imbocchiamo la dirittura finale del completamento della ricostruzione di Toscana. Tutti noi sappiamo bene che cosa ciò significhi sol che per un momento si pensi a zone, altrettanto colpite dal sisma nel passato, anche prima di Toscana, che non possono registrare l'altissima percentuale, come dato, della ricostruzione che la antichissima e nobilissima città etrusca ha avuto. Nove anni possono sembrare lunghi, sono certamente tanti per le popolazioni colpite, ma una città che ha subito danni catastrofici come Toscana, dove la ricostruzione ha dovuto e deve tener conto, per le caratteristiche storico-artistiche di quel centro e per quello che esso rappresenta per la cultura e la civiltà mondiali, ha dovuto e deve tener conto anche della più piccola pietra perchè essa è storia, cultura ed arte e quindi

paziente e preciso ha dovuto essere il lavoro svolto e per ciò stesso non necessariamente veloce.

Ma questo non significa, non ha significato mai che nel recente passato non si sia operato con alacrità ed impegno da parte di tutti gli organi preposti alla ricostruzione, come il Ministro dei lavori pubblici prima, per un lungo periodo, poi la regione Lazio, ma soprattutto l'amministrazione comunale, che, sempre, con vigilante e responsabile accortezza ha saputo porre tempestivamente, in modo serio, ed affrontare concretamente i problemi di ogni giorno. Certamente di ciò va dato anche merito alle forze politiche del luogo, alle forze sociali ed imprenditoriali che hanno colto sempre il momento giusto per un'azione sollecitante che tenesse conto degli interessi generali della comunità e di particolari categorie. Quando l'esaurirsi dei fondi destinati alla ricostruzione ha visto la conseguente fermata dei cantieri aperti, il ritardo dell'opera in corso, la conseguente mancanza di lavoro per le maestranze, è stata preoccupazione comune accelerare tempi e sollecitare provvedimenti perchè la situazione operativa ritornasse alla sua normalità e riprendesse a scorrere la speranza e la certezza che il completamento della ricostruzione si delineasse, ancora una volta, secondo tempi tecnici moderatamente brevi. Questo è stato l'elemento principale che ha sempre mosso tutte le forze presenti e che ha visto i parlamentari della provincia rendersi interpreti di queste esigenze presso il Governo centrale perchè si provvedesse sollecitamente. Ed oggi provvediamo a ciò con il disegno di legge che è alla nostra attenzione.

Non possiamo dimenticare però quanto, sin dal giorno del sisma, è stato fatto, in termini di interventi urgenti, per far fronte alle primarie esigenze della popolazione colpita, di studio, poi, per l'impostazione e la redazione del piano di ricostruzione, l'assegnazione dei lavori alle imprese e l'inizio di fatto dei lavori di ricostruzione. Ed il nuovo piano regolatore, che fissa le norme e le strutture di cui oggi la comunità ha bisogno, è evidente che prevedesse anche nuove strutture, come quelle di servizio e come quelle degli impianti sportivi. Sono necessità

alle quali si è consapevolmente, da parte dei tecnici, dovuto far fronte e per le quali certamente si son dovuti impegnare dei fondi. Ma il tutto fa parte di un piano razionale ed organico di sviluppo che non ha significato sottrarre fondi, destinati a cose urgenti, per cose non necessarie.

Ha giuocato in questo senso, evidentemente in negativo, la lievitazione dei prezzi, la difficile situazione finanziaria del paese ed altri imprevisti che certamente non hanno contribuito alla sollecita definizione dell'ulteriore finanziamento delle necessità esistenti. Un dato solamente che, certo, pur nella sua aridità, è estremamente loquace e dimostra come sia stato fatto tutto il possibile per marciare in fretta; degli 84 comparti in cui sulla base del piano di ricostruzione, fu diviso il centro storico di Tuscania, per circa 1.120 alloggi, la ricostruzione ha potuto finora investire 60 comparti. Come pure importante e meritevole è stato il compito svolto dal Ministero dei beni culturali, e per esso dalla Sovrintendenza del Lazio, i cui funzionari, con capacità e somma perizia, dalle immani macerie, hanno saputo riportare all'antico splendore monumenti insigni di fama mondiale. Tuscania appartiene alla storia ed alla cultura del mondo e la sua laboriosa popolazione, che per certi versi è depositaria della antica civiltà etrusca, merita ogni nostra considerazione ed attenzione. Oggi giungono ancora complessivamente 25 miliardi per, come si dice, completare la sua ricostruzione. Alla luce delle considerazioni già fatte una perplessità muove dal fondo dei sentimenti di rappresentante di quella popolazione; sono veramente sufficienti a portare a termine la ricostruzione? Io esprimo la mia personale gratitudine al Governo, alla sua sensibilità e per la sua iniziativa parlamentare, ma anche il ringraziamento di quelle popolazioni pur sottolineando la perplessità accennata. Ed allora se vogliamo scongiurare questi pericoli che scaturiscono dalla situazione dei tempi occorre fare presto. Snellire le procedure, mettere in cantiere subito le disposizioni che diano il via alla ripresa dei lavori, che ci sia, in tempi brevi, la resa produttiva delle operazioni di ricostruzione. Non abbiamo mai cercato, e forse questo proprio

per le peculiari caratteristiche delle popolazione della Tuscia e di Toscana in particolare, di fare del sisma l'occasione per azioni rivendicazioniste che tornassero a vantaggio della zona, per troppi anni dimenticata e sacrificata, come è stato del resto per tutto l'Alto Lazio, ma abbiamo cercato sempre cose serie e concrete che fossero in grado di ripristinare il distrutto e mettessero Toscana in condizione di marciare in linea con il resto della regione Tuscia.

Del resto dall'analisi dell'utilizzo dei fondi della legge 105 del 1976 ci si può rendere conto di quello che è stato fatto e che ancora resta da fare.

Con le leggi finora approvate la ricostruzione è arrivata all'incirca al 75 per cento; dando ora precedenza alle abitazioni che sono ancora da finire e da ricostruire, con la somma stanziata potrà essere ultimata la ricostruzione del settore abitativo.

Restano però la maggior parte delle spese infrastrutturali (fogne, pavimentazione stradale, illuminazione pubblica e sistemazione urbanistica del centro storico) per le quali occorre soprattutto la immediata disponibilità dei fondi, per non rischiare che inflazione, aumento dei prezzi e dei salari vanifichino il presente stanziamento.

Oggi la previsione è che i 25 miliardi possono essere sufficienti ad ultimare la ricostruzione, però forse tutto dipende dalla tempestività degli interventi. A mio parere l'opera di ricostruzione ha dato finora buoni risultati, nonostante da più parti si sia tentato di sminuirne la portata e il valore.

Oggi la parte ricostruita del centro storico di Toscana si presenta sotto un aspetto nuovo e interessantissimo dal punto di vista architettonico.

È un classico esempio di centro medioevale restaurato con cura e fedeltà e riportato alle linee originarie.

Questo, come ho già detto, grazie all'impegno profuso dai tecnici del Ministero dei lavori pubblici, della Soprintendenza e grazie soprattutto alla chiarezza di idee della popolazione di Toscana che subito dopo il sisma del 1971 non cercò opere grandiose e nuove, ma volle il centro storico ricostruito.

Si può tranquillamente affermare che Toscana è l'unico esempio, fra tutti i paesi colpiti da calamità, che in pochi anni di effettivo lavoro stia ormai avviandosi verso la totale ricostruzione.

Resta poco ancora da fare ma bisogna farlo subito.

Una particolare attenzione merita il processo di ricostruzione sociale ed economica della città che non ha trovato, nonostante le disposizioni delle precedenti leggi (articoli 37-ter della legge 288 del 1971 e 39-septies della legge 205 del 1973) la sua concreta realizzazione.

È necessario che il fondo IMI previsto e mai reso operante, venga veramente messo a disposizione delle varie imprese artigiane, commerciali e industriali affinché possano avere un incentivo concreto per la loro attività.

Onorevole rappresentante del Governo, chiedo ciò in nome di quelle popolazioni e non credo di chiedere troppo, perchè tutto ciò è già sancito da una disposizione di legge e quindi si tratta di applicare seriamente una legge dello Stato da tempo operante. Ma su ciò mi riservo di tornare più specificatamente in altra occasione.

Non credo che debba aggiungere altro a quanto in argomento è già stato detto; voglio solo esprimere l'augurio che quella mia perplessità sulla insufficienza dei fondi, il futuro la dimostri infondata e tutto possa completarsi nell'ambito della somma prevista.

Ove ciò non avvenisse e ove fosse necessario, sarò ancora qui a pretendere e sostenere i legittimi diritti della popolazione di Toscana.

Con queste osservazioni e riflessioni ritengo di avere illustrato gli ordini del giorno presentati e colgo l'occasione per dichiarare anche il mio voto favorevole. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore senatore Santonastaso.

* **SANTONASTASO**, relatore per i disegni di legge nn. 710 e 510. Signor Presidente, la mia sarà una brevissima replica, dato l'ampio consenso che si è avuto da parte

dell'Assemblea. I dissensi che ci sono stati riguardano infatti la visione stessa dello Stato, la centralizzazione da una parte e le autonomie e la partecipazione dall'altra. Non credo che sia questo il caso di affrontare tale importante problema.

Desidero poi respingere le accuse di spinte clientelari che sarebbero alla base del provvedimento in esame.

Sarebbe certo opportuna la determinazione di una carta geologica nazionale e l'emanazione, da parte del Governo, di un disegno di legge organico sulle calamità naturali, ma per ottenere questo, è necessario che i tempi maturino e ci auguriamo che essi siano i più brevi possibili.

Tornando ai vari disegni di legge, essi non ambiscono ad essere definitivi e completi, ma sono certamente migliorativi sul piano dei principi, in quanto determinano una maggiore partecipazione attraverso la delega alle regioni e la sub-delega ai comuni, ai consorzi e alle comunità montane e rappresentano anche un passo avanti verso quella legge-tipo sulle calamità naturali che auspichiamo possa aversi al più presto. Inoltre i disegni di legge sono migliorativi anche sul piano della efficacia degli interventi, in quanto li coordinano e li delegano alle regioni oltre che ai comuni, ai consorzi ed alle comunità montane che possono meglio individuare e risolvere i problemi.

Per quanto detto penso sia opportuno sollecitare il Senato ad approvare i disegni di legge così come sono stati presentati, con i miglioramenti che possono aversi dagli emendamenti che andremo ad esaminare.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, ritengo opportuno esprimere il mio parere favorevole, suggerendo tuttavia di modificare il termine « impegna », con quello di « invita ».

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di replicare il relatore senatore Del Ponte.

D E L P O N T E , relatore per il disegno di legge n. 652. Signor Presidente, non avrei nulla da aggiungere. Mi limito a ringraziare i colleghi che in genere hanno dato solo con-

sensi e apprezzamenti al disegno di legge numero 652 che ho avuto l'onore di illustrare.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno che concernono questo provvedimento, mi rimetto a quanto in proposito dirà il Governo.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro dei beni culturali e ambientali.

* **A R I O S T O ,** ministro dei beni culturali e ambientali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a conclusione dell'ampio dibattito, ritengo opportuna qualche osservazione e affermazione sui tre disegni di legge al nostro esame.

Per quanto riguarda il 710, noto che il provvedimento che il Senato si accinge a votare rappresenta l'ulteriore, doveroso intervento dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dalle scosse sismiche che iniziarono nel settembre 1979 e che purtroppo e dolorosamente tuttora continuano a scuotere queste terre. Esso infatti rappresenta la prosecuzione del decreto-legge n. 494 del 1979, con cui il Governo è intervenuto per consentire di far fronte alle prime esigenze.

Dal dibattito che si è svolto è emersa la richiesta, peraltro già presente nelle intenzioni del Governo, di ulteriori finanziamenti da assegnare alle regioni. Le cifre definite rappresentano il massimo sforzo che nell'attuale situazione è consentito al bilancio dello Stato che, come è noto, in materia di calamità naturali è chiamato a far fronte ad esigenze numerose e quanto mai pressanti. Aggiungo che comunque, alla conclusione, nonostante questa mia osservazione, vedremo aumentato il finanziamento per le Marche a 45 miliardi e per il Lazio a 30 miliardi. Sembra una contraddizione, ma lungo la strada, sia prima dell'inizio di questo dibattito sia durante il dibattito, ci siamo resi conto della necessità di venire incontro a richieste che hanno un fondamento quanto mai obiettivo e logico.

D'altra parte mi sia consentito affermare che l'onere dello Stato non può essere inteso come ripristinatorio dell'intero danno — ed avrei gradito che questo fosse emerso in

alcuni interventi — ma solo come intervento *ad adiuvandum*, naturalmente in misura di larga proporzionalità rispetto alle esigenze emerse. Il provvedimento consente interventi oltre che per le opere di stretta competenza regionale e che in tale tipo di calamità sono maggiormente soggette al danno (edifici pubblici e privati, fognature eccetera), anche per opere di competenza statale (edilizia pubblica, monumentale, strade statali) nonchè interventi a favore di imprese artigiane e commerciali.

Può essere inoltre affermata la fiducia che lo stanziamento disposto con la legge è comunque tale da consentire alle regioni interessate di avviare un idoneo piano di provvidenze che, con opportuno uso degli strumenti offerti dalla legislazione ordinaria, varrà a riportare entro tempi non lunghi le zone colpite a normali livelli di vita e di attività e se non proprio normali diciamo, con molto realismo, a sopportabili livelli di vita e di attività.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 510, ovviamente il Governo aderisce alla iniziativa del senatore Tanga e di altri senatori che mira a consentire la continuazione della ricostruzione delle zone colpite dal terremoto dell'agosto del lontano 1962. Sottolineo la frase « continuazione della ricostruzione ». Per questa grave calamità lo Stato intervenne già in passato massicciamente, da ultimo con lo stanziamento di 10 miliardi previsti dalla legge n. 17 del 1979, nell'ambito di numerose analoghe esigenze occorse in campo nazionale. La normativa che ora il Senato si accinge a votare è specifica per il terremoto dell'agosto del 1962 e tiene conto che, come in consimili circostanze, la competenza ad attuare gli interventi appartiene alle regioni. Vengono perciò stabiliti criteri direttivi affinché la regione, nella sua autonomia, stabilisca i modi e le forme per l'attuazione dei provvedimenti necessari a far avanzare l'opera di ricostruzione. È doveroso pertanto per il Governo confidare sull'attività che gli organi regionali vorranno esplicare per accelerare la ripresa delle zone interessate. Dico questo anche per ridurre un po' il pessimismo molto pesante che è emerso dal lunghissimo intervento del col-

lega del Movimento sociale italiano a proposito della sua totale sfiducia negli organi regionali.

Per quello che concerne il disegno di legge n. 652, relativo al terremoto nel viterbese, il finanziamento dell'opera di ricostruzione del comune di Tuscania e delle zone viciniori che il Senato si accinge a votare si appalesa quanto mai urgente essendo necessario, tra l'altro, consentire il completamento di numerose opere pubbliche e private, dando così impulso alla definizione dei programmi già avviati (anche qui sottolineo la parola completamento).

Il testo, così come esaminato dal Senato, tiene conto del particolare carattere storico-artistico della zona che fu colpita dal terremoto nel 1971. Spetta ora, anche qui, alla regione, cui vengono restituite appieno le competenze ad essa attribuite nella materia, di attuare i provvedimenti necessari affinché le speranze delle popolazioni interessate non vengano deluse.

Per tutte queste ragioni, il Governo raccomanda i provvedimenti all'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno relativi al disegno di legge n. 710.

GIGLIA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta i due ordini del giorno presentati dal senatore De Carolis e l'ordine del giorno del senatore Ottaviani, a condizione che gli impegni che si richiedono al Governo siano sostituiti da inviti.

PRESIDENTE. Senatore De Carolis, vuole pronunciarsi in ordine all'invito rivolto dal Governo?

DE CAROLIS. Accedo alla richiesta del Governo e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Senatore Ottaviani, vuole pronunciarsi in ordine all'invito rivolto dal Governo?

O T T A V I A N I . Sono d'accordo, e non insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 710 nel testo proposto dalle Commissioni riunite 5ª e 8ª. Si dia lettura dell'articolo 1.

P A L A , segretario:

Art. 1.

Per provvedere alle necessità di rinascita e di ripristino nelle zone delle regioni Umbria, Marche e Lazio danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, è assegnato un contributo speciale, da iscriverlo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente di:

a) lire 200 miliardi alla regione Umbria, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1982;

b) lire 30 miliardi alla regione Marche, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1982;

c) lire 20 miliardi alla regione Lazio, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1982.

Con le anzidette somme le citate Regioni provvedono, anche a mezzo di delega agli enti locali e con finalità di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione industriale e agricola, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera d'interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il ripristino e la ricostruzione degli immobili privati danneggiati, nonchè

agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« Per provvedere alle necessità di rinascita e di ripristino nelle zone delle regioni Umbria, Marche e Lazio danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, è assegnato un contributo speciale, da iscriverlo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente di lire 200 miliardi per la regione Umbria, di lire 30 miliardi per la regione Marche e di lire 20 miliardi per la regione Lazio.

Per l'anno finanziario 1980 la spesa resta determinata in lire 50 miliardi per la regione Umbria, in lire 5 miliardi per la regione Marche ed in lire 5 miliardi per la regione Lazio».

1.4

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: « 30 miliardi » con le altre: « 45 miliardi » le parole: « 15 miliardi » con le altre: « 25 miliardi » e le parole: « 10 miliardi » con le altre: « 15 miliardi ».

1.5

IL GOVERNO

Al primo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

« lire 50 miliardi alla regione Lazio, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1982 ».

1.3

SPINELLI, MARAVALLE

Al primo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

« lire 40 miliardi alla regione Lazio, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 20 miliardi per l'anno

finanziario 1981 e lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1982 ».

1.2 SPINELLI, MARAVALLE

Al primo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

« lire 30 miliardi alla regione Lazio, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1982 ».

1.1 SPINELLI, MARAVALLE

Al primo comma, lettera c), sostituire le parole: « 20 miliardi » con le altre: « 30 miliardi », le parole: « 10 miliardi » con le altre: « 15 miliardi » e le parole: « 5 miliardi » con le altre: « 10 miliardi ».

1.6 IL GOVERNO

SANTONASTASO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTONASTASO, *relatore*. Dichiaro di ritirare l'emendamento 1.4.

GIGLIA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIGLIA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, gli emendamenti 1.5 e 1.6 aumentano gli stanziamenti effettuati in favore della regione Marche e della regione Lazio, portandoli rispettivamente da 30 a 45 miliardi e da 20 a 30 miliardi. Il resto delle cifre è conseguente per il movimento sulla copertura finanziaria.

SPINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINELLI. Signor Presidente, dopo la presentazione degli emendamenti governativi, ritiro gli emendamenti 1.3, 1.2 e 1.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti 1.5 e 1.6.

DE SABBATA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Desidero esprimere la nostra disponibilità a votare l'emendamento governativo, che nasce dall'accoglimento di insistenze venute da tutti i Gruppi parlamentari. Tuttavia questo emendamento non copre ancora tutte le esigenze delle regioni — in particolare delle Marche e del Lazio — a cui si riferisce. Ma in questo momento, poichè copre una parte sensibile, il voto è favorevole, con la riserva di tornare a ripresentare le esigenze non soddisfatte nelle sedi e nei momenti più opportuni.

SPINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINELLI. Anch'io, come avrà sentito, ho ritirato gli emendamenti da me presentati precedentemente, sia in Commissione che in Aula. Ritengo che il Governo sia andato incontro, almeno parzialmente, all'esigenza, rappresentata anche dalla mia parte, di un maggiore stanziamento per le regioni Marche e Lazio. Ciò ci consente di dare voto favorevole agli emendamenti 1.5 e 1.6 presentati dal Governo, riservandoci di vedere, strada facendo, se lo stanziamento previsto per le Marche e il Lazio si dimostrerà sufficiente perchè, in base alla documentazione presentata dalla regione Lazio, ad esempio, dubito che questa cifra possa corrispondere ai reali bisogni delle zone terremotate del Lazio.

NEPI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NEPI. Anche noi, signor Presidente, esprimiamo apprezzamento nei confronti del

Governo, qui rappresentato dal sottosegretario Tambroni per quanto riguarda il Ministero del tesoro, che consente di adeguare, sia pure in maniera ancora insufficiente, gli stanziamenti dell'articolo 1 e dell'articolo 4, sia rispetto alle richieste avanzate dalle regioni, sia rispetto all'entità dei danni subiti, sia, purtroppo, rispetto alla continuità dei fenomeni sismici che, ripetendosi, aggravano l'entità di questi danni.

Riteniamo che l'adeguamento degli stanziamenti, secondo le richieste riecheggiate anche nelle Commissioni, alle quali esprimiamo il nostro apprezzamento per la rapidità con la quale hanno esaminato questi emendamenti, consenta di dare un senso a questi emendamenti. Esprimiamo pertanto voto favorevole, a testimonianza anche della tempestività e della sensibilità dimostrate dal Governo in una circostanza come questa.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 1.5, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 2.

Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo 1, le Regioni, in armonia con le istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunità montane, con proprie leggi definiscono:

a) le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione in base a piani comuna-

li o intercomunali pluriennali, in armonia con gli indirizzi programmatici regionali, articolati in piani annuali, con la individuazione delle opere, ivi comprese quelle infrastrutturali, da realizzarsi in collegamento con le Regioni finitime;

b) le indicazioni e i termini per l'elaborazione e l'approvazione da parte dei comuni, loro consorzi e comunità montane dei piani di cui alla precedente lettera a) alla cui attuazione provvederanno gli stessi comuni, consorzi e comunità, tranne per quanto riguarda gli interventi di interesse regionale, nonchè le modalità con le quali la Regione provvede al coordinamento degli stessi piani;

c) i criteri per coordinare ed armonizzare le varie disposizioni legislative in materia di erogazione di contributi ai danneggiati da eventi sismici verificatisi, al fine di conseguire una gestione unitaria di tutte le provvidenze e di evitare l'eventuale cumulo di benefici. Ai fini della concessione dei contributi, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, per il ripristino e la ricostruzione degli immobili privati danneggiati, qualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari, i contributi stessi possono essere concessi anche ad uno soltanto dei comproprietari che ne abbia fatto richiesta, salvo il diritto degli altri comproprietari sull'immobile ripristinato o ricostruito;

d) i criteri per l'attuazione degli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364;

e) le norme per l'accelerazione delle procedure di revisione degli strumenti urbanistici dei comuni colpiti;

f) le modalità per l'immediata esecuzione di interventi ritenuti urgenti ed indilazionabili, in attesa dell'approvazione del piano regionale;

g) il potere sostitutivo della Regione nei casi di omissione o ritardi nell'attuazione degli interventi da parte di enti locali, comunità montane e consorzi di comuni.

Per l'elaborazione dei piani di cui alla lettera a) del precedente comma i comuni, i loro consorzi e le comunità montane po-

tranno avvalersi degli apporti tecnici e scientifici degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, di enti e istituzioni nazionali nonchè di tutti i possibili apporti esterni.

Con leggi regionali saranno anche determinate le modalità degli interventi e delle iniziative nonchè, ove occorra anche in deroga alle norme vigenti, le procedure relative, ad esclusione di quelle sulla contabilità generale dello Stato, fermo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PALÀ, segretario:

Al primo comma, lettera c), inserire, all'inizio, le parole:

« c) le norme per la determinazione dei contributi e per la concessione di mutui a tasso agevolato, nonchè ».

2.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

SANTONASTASO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTONASTASO, relatore. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

GIGLIA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 2.1, presentato dalle Commissioni riunite. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

PALÀ, segretario:

Art. 3.

Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni compresi nelle zone dell'Umbria, delle Marche e del Lazio danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, è autorizzata la spesa di lire 37 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 7 miliardi nell'anno finanziario 1980, di lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1981 e di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1982.

I lavori previsti dal precedente comma, limitatamente alle opere di culto, sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali.

Resta ferma la necessità del nulla osta della Soprintendenza competente sui singoli progetti d'intervento concernenti i beni di interesse artistico e storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PALÀ, segretario:

Al secondo comma, sopprimere, in fine, le parole: « d'intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali ».

3.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

SANTONASTASO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTONASTASO, relatore. Dati i motivi ispiratori della legge, e la necessità

e l'urgenza degli interventi, ritengo opportuno che l'emendamento 3.1 venga approvato.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G I G L I A , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo esprime parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 3.1, presentato dalle Commissioni riunite. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 4.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dal sisma del 19 settembre 1979, da effettuarsi a cura dell'ANAS, è autorizzata la spesa di lire 31 miliardi.

Sullo stanziamento di cui al comma precedente l'ANAS potrà eseguire, sentite le Regioni interessate, lavori di riparazione e sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari.

La somma di lire 31 miliardi, occorrente per i lavori e le opere di cui ai commi precedenti, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnata all'ANAS, in ra-

gione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1981 e di lire 6 miliardi per l'anno finanziario 1982.

Ai fini del presente articolo i capi compartimentali della viabilità sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

Le Regioni indicate nell'articolo 1 della presente legge dovranno esprimere il parere di cui al precedente secondo comma entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine senza che il parere sia stato comunicato, questo si intende favorevole.

Per i lavori di cui al primo e secondo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « 31 miliardi » con le altre: « 61 miliardi ».

4.1

IL GOVERNO

Al terzo comma, sostituire le parole: « 20 miliardi » con le altre: « 35 miliardi » e le parole: « 6 miliardi » con le altre: « 21 miliardi ».

4.2

IL GOVERNO

G I G L I A , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I G L I A , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Presidente, è un incremento relativo allo stanziamento dei fondi per l'ANAS da 31 a 61 miliardi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

SANTONASTASO, relatore. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 4.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Art. 5.

Per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, danneggiato in dipendenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi nelle province di Macerata, Ascoli Piceno, Perugia, Rieti, Viterbo e Roma, esclusa la città di Roma, nonché ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone è autorizzata la spesa di lire 28 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di lire 3 miliardi nell'anno finanziario 1980, di lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1981 e di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1982.

I lavori di ripristino e di restauro di cui al precedente comma sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambien-

tali d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici.

I lavori previsti nel precedente comma sono considerati urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Possono essere superati i limiti di spesa stabiliti con legge 1° marzo 1975, n. 44, senza alcuna limitazione.

Le domande di contributo dovranno essere presentate dai proprietari alle competenti Soprintendenze nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di alienazione a titolo oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo erogato sia a totale che a parziale carico.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Al primo comma, sopprimere le parole: « nonchè ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone ».

5.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Al secondo comma, in fine, sopprimere le parole: « d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici ».

5.2 LE COMMISSIONI RIUNITE

SANTONASTASO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTONASTASO, relatore. Ritiro l'emendamento 5.1. Per quanto riguarda l'emendamento 5.2, vale quanto ho detto per l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G I G L I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 5.2, presentato dalle Commissioni riunite. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 6.

Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, all'aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche delle regioni Umbria, Marche e Lazio.

(È approvato).

Art. 7.

A favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi, aventi stabilimenti nei comuni che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, sentite le Regioni interessate, si applicano le provvidenze contemplate dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese le modifiche e le altre modalità contenute nell'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, salvo per quanto riguarda il termine di decadenza per la presentazione delle istanze, che

è consentita entro sessanta giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(È approvato).

Art. 8.

Le piccole imprese, ai soli fini dell'applicazione del precedente articolo 7, sono quelle individuali e sociali del settore del commercio con non più di tre dipendenti, quelle del settore dell'artigianato, nonchè quelle del settore industriale con non più di trenta dipendenti.

(È approvato).

Art. 9.

Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, richiamato con modifiche dall'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, è corrisposto dai prefetti sui fondi che saranno ad essi somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità intestata ai medesimi, dell'importo massimo di lire 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

(È approvato).

Art. 10.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge

15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 48.000 milioni con l'articolo 12 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, è ulteriormente elevato a lire 48.500 milioni.

Il limite di spesa di lire 21.550 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è ulteriormente elevato a lire 22.050 milioni.

Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 4.230 milioni con l'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, è ulteriormente elevato a lire 4.730 milioni.

La maggiore spesa di lire 1.000 milioni prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980. La maggiore spesa di lire 500 milioni, prevista dal terzo comma del presente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1980

(È approvato).

Art. 11.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, le regioni Umbria, Marche e Lazio e le Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge stessa, ancor prima dell'iscrizione in bilancio di detti importi; a tale iscrizione si farà luogo in relazione agli effettivi bisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Sostituire le parole, da: « ; a tale iscrizione si farà luogo » fino alla fine del comma unico, con le altre: « . I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio ».

11.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

S A N T O N A S T A S O , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A N T O N A S T A S O , relatore. Con questo emendamento, anzichè fissare con un'inutile norma esplicativa le modalità di iscrizione in bilancio dei capitoli relativi, si è voluto definire con apposita norma che i pagamenti potranno essere effettuati nei limiti degli importi attualmente iscritti in bilancio.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G I G L I A , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 11.1, presentato dalle Commissioni riunite. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo questo articolo è stato proposto dalle Commissioni riunite un articolo aggiuntivo con l'emendamento 11.0.1. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. ...

« Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati nei comuni che saranno indicati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'industria, dei beni culturali ed ambientali sentite le regioni interessate, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

11.0.1

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Su questo emendamento, da parte del senatore Anderlini e di altri senatori è stato presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 11.0.1 sostituire le parole: « 90 giorni » con le altre: « 30 giorni ».

11.0.1/1 ANDERLINI, GUERRINI, MONTALBANO, DE SABBATA, GROSSI, CHIARANTE, MOLA, LA VALLE

Invito il relatore ad esprimere il parere sui due emendamenti.

S A N T O N A S T A S O , relatore. Signor Presidente, mi dichiaro d'accordo sia sull'emendamento che sul subemendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sul subemendamento.

G I G L I A , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il subemendamento 11.0.1/1 presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti nel testo emendato l'emendamento 11.0.1, pre-

sentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 12.

All'onere di lire 76.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1980 si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

A N D E R L I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Signor Presidente, dopo l'esempio che ho dato poco fa, spero che non ci sia nessuno che voglia in quest'Aula preoccuparsi per il fatto che, avendo preso la parola alle 19,50 per dichiarazione di voto, voglia far perdere molto tempo al Senato. Cercherò infatti di essere più rapido possibile. Siamo sostanzialmente favorevoli al provvedimento n. 710 ed anche agli altri di cui finora abbiamo discusso, per ra-

gioni abbastanza evidenti. In primo luogo si tratta di un provvedimento che non punta solo al ripristino dei danni causati dal terremoto, ma più esattamente e globalmente alla ricostruzione delle zone terremotate. Tra i due termini esistono differenze sostanziali evidenti a tutti.

In secondo luogo il provvedimento riguarda un trasferimento di risorse dallo Stato alle regioni, il che significa che è una legge che dà fiducia alle autonomie locali ed alle loro capacità dimostrate in più occasioni, come ad esempio per il terremoto di Ancona, di fare fronte a situazioni di questo genere molto più celermente ed efficacemente di quanto non abbiano fatto gli organismi centrali dello Stato i quali si baloccano ancora, a quel che ne sappiamo, con i residui del terremoto di Messina o di Avezzano. Ecco perchè poi il subemendamento che mi sono permesso di presentare, riducendo da 90 a 30 giorni il tempo a disposizione del Governo, era un modo per rimediare ad una svista del Governo perchè tutti quanti parliamo di celerità ma poi voi vi prendete ben tre mesi durante i quali le regioni sarebbero dovute restare ferme ad aspettare che faceste i decreti relativi ai comuni in cui la legge finiva con l'operare.

L'altra ragione del nostro voto favorevole sta nel fatto che si dà la delega alle regioni di poter trasferire una parte degli stessi poteri ad esse delegati ai comuni; anche questo è un collo di bottiglia che andava evidentemente forzato, perchè l'esperienza degli ultimi tempi dimostra come le regioni possano anch'esse costituire un neocentralismo regionalistico contro le capacità, la volontà, le aspirazioni dei comuni, soprattutto quando i comuni sono attrezzati e sono nelle condizioni di far fronte agli impegni che vanno assumendo.

Del resto anche qui gli esempi che abbiamo sotto gli occhi, in Umbria e fuori dell'Umbria, per eventi relativamente recenti, stanno a dimostrare che quando la regione e un comune che abbia strumenti per operare sono d'accordo, si muovono nella stessa direzione, si riescono ad eliminare anche i pesanti residui passivi che invece in altri

casi, vuoi centralmente vuoi regionalmente, si sono accumulati.

Altra ragione per la quale votiamo a favore, signor Presidente (può sembrare una cosa da poco, invece ha molto rilievo soprattutto in una regione come l'Umbria), è che si dà facoltà alle regioni di rivedere e di armonizzare la presente legislazione con le legislazioni preesistenti. Chi come noi ha avuto una serie di eventi calamitosi negli ultimi 10 o 15 anni e quindi si trova di fronte al fatto che esistono già quattro, cinque leggi votate in epoche diverse dal Parlamento, con diversi indirizzi, talvolta con diverse soluzioni anche tecniche, sa bene come questa specie di palinsesto legislativo che si viene a creare diventa difficilmente leggibile per coloro che lo devono mettere in pratica. Dare alle regioni la possibilità di mettere ordine, di armonizzare questa materia anche in relazione a eventi verificatisi in un passato non tanto recente era indispensabile se volevamo raggiungere l'obiettivo di mettere in moto dei meccanismi efficienti.

Pensate che uno stesso edificio può aver subito nel corso degli ultimi 10-15 anni 3 o 4 danneggiamenti diversi ai quali si applicano leggi diverse e teniamo conto che per situazioni di questo genere viene fuori una inerzia totale e quindi la non applicazione della legge oppure situazioni talmente caotiche all'interno delle quali solo coloro che hanno una certa pratica della legislazione e magari possono servirsi di esperti di leggi o di uomini che abbiano conoscenza di questa materia riescono a cavarsela. I più invece rimangono al di fuori di questa siepe, di questo sbarramento di legislazioni contraddittorie e spesso sovrapposte e contrastanti.

Ultima ragione, non delle minori direi, perlomeno per me che conosco bene quelle zone, consiste nel fatto che in deroga al rispetto per alcuni « sacro » del principio della proprietà che poi spessissimo non è nemmeno possesso ma è cosa assai diversa (sono carte scritte, documenti che non si trovano, complicazioni burocratiche di ogni genere) qui si stabilisce il principio che per ricostruire un edificio — e si parla evidentemente degli edifici delle aree rurali investite

dal terremoto — basta fare capo ad uno dei proprietari. Io ho l'esperienza di un paesino come quello in cui sono nato, del resto tra quelli investiti dal terremoto, per cui per andare a ritrovare gli effettivi proprietari di quasi tutte le case esistenti bisogna fare ricerche che arrivano anche in altri continenti, in America e in Australia; se ci mettessimo sulla strada di chi volesse perseguire come un tabù il principio sacro della proprietà e delle ripartizioni che ne derivano nel passaggio di padre in figlio, veramente rischieremmo anche qui di bloccare ogni valore esecutivo della legge. Bene quindi si è fatto a superare questo vecchio e sorpassato regime della proprietà creando un meccanismo tale che consente alla legge di operare effettivamente.

Eccole, dette in breve, come vedete in meno di 5 minuti, le ragioni dei nostri sì, perchè sono tre i sì che pronunceremo.

GROSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GROSSI. Il nostro voto riguarda il merito della legge per i motivi detti dal senatore Anderlini. Ma voglio anche sottolineare come è stata costruita questa legge ed il segno di efficienza che da ciò deriva. Essa nasce da un'unità reale delle popolazioni e delle istituzioni di fronte ad un evento duro che bisognava affrontare tutti insieme. Questa unità è una delle prime caratteristiche che hanno consentito il rapido ed efficace cammino di questa legge.

Il secondo elemento che vogliamo sottolineare è la correttezza dell'attribuzione istituzionale dei compiti: forse è la prima volta che con chiarezza il disegno costituzionale dello Stato regionalista viene integralmente investito da un provvedimento. Al Parlamento la funzione di indirizzo, di scelta, di destinazione delle risorse, alla regione la legislazione sul territorio, al comune l'esecuzione delle opere e la gestione diretta del territorio stesso, più vicina ai cittadini e quindi più facile ad essere controllata. Questi due fattori, l'unità delle popolazioni, dei

partiti e delle forze sociali e il corretto impianto istituzionale della legge, credo che possano essere aggiunti alla volontà degli uomini e del Governo (come diceva il collega De Carolis) e considerati parte integrante dell'efficienza con cui questo provvedimento è andato avanti.

La considerazione di carattere generale è questa, se è concesso paragonare le piccole cose alle grandi: questo modello, unità, correttezza costituzionale, efficienza e democrazia insieme, credo che possa essere applicato non solo ai terremoti. Non so se esista una scala Mercalli della situazione della Repubblica, nè chi sia il sismologo dei terremoti in corso, ma se il giudizio fosse diverso da quello di chi lo considera di secondo o terzo grado, se cioè si pensa che il grado di questo terremoto è notevole e che bisogna provvedere prima che cadano gli edifici, forse l'indicazione che ci deriva da questo processo legislativo potrebbe essere assunta come un piccolo ma efficace esempio.

SPINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINELLI. Annunzio il voto favorevole della nostra parte politica, sia per la corretta metodologia legislativa che questa legge segue, sia per la sua tempestività (è un disegno di legge che è giunto a distanza abbastanza ravvicinata dall'evento sismico e dopo la conversione di un decreto-legge per i provvedimenti urgenti), sia per l'accogliamento almeno parziale da parte del Governo della nostra insistente raccomandazione dell'aumento degli stanziamenti per le regioni Lazio e Marche. Esprimo su quest'ultima parte una riserva, poichè siamo convinti che anche questo aumento non è sufficiente ai reali bisogni, ma è comunque un inizio: strada facendo l'esperienza ci dirà se le somme sono sufficienti o meno.

Secondo l'articolazione giusta della legge, che vede il ruolo del Governo, il ruolo delle regioni interessate, il ruolo dei comuni, la partecipazione dei cittadini, è importante che ognuno compia con tempestività la

sua parte, perchè effettivamente il danno subito dai cittadini abbia il più sollecito sollievo attraverso questo provvedimento.

Per questo insieme di motivi ed anche per questioni di carattere generale inerenti il tipo di provvedimento, che anche secondo noi è significativo per l'applicazione che se ne può fare in altri campi, per il sostanziale riconoscimento dell'unità sul piano democratico raggiunta dalle popolazioni interessate, riteniamo positivo il provvedimento nel suo complesso e diamo il nostro voto favorevole.

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente, non vogliamo far mancare la dichiarazione del Gruppo repubblicano a favore di questo disegno di legge.

Già a suo tempo discutemmo il decreto-legge con il quale venivano stanziati alcuni fondi per gli interventi immediati. Gli interventi al nostro esame consentono una prospettiva più ampia e dobbiamo registrare, come hanno fatto gli altri colleghi, alcuni fatti nuovi in questo disegno di legge rispetto ai provvedimenti presi in altre occasioni purtroppo dolorose.

La validità del provvedimento al nostro esame non sta solo nel fatto della novità per quanto riguarda le deleghe alle singole regioni, ma anche nel nuovo modo legislativo che è da utilizzare anche per altre eventualità che speriamo non si debbano verificare.

Tra l'altro ritengo che l'apporto di tutte le parti politiche per quanto riguarda questo provvedimento possa garantire che nella fase esecutiva, proprio per come il provvedimento è articolato, non si registreranno, come purtroppo è avvenuto in altre occasioni, situazioni che si prolungano eccessivamente nel tempo e tali da richiedere, quindi, la necessità di ulteriori interventi. Confermo, pertanto, il voto favorevole del Gruppo repubblicano.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge n. 710 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 510, nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 1.

Per le esigenze finanziarie connesse al completamento degli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'agosto 1962 è assegnato alla regione Campania, per il quadriennio 1980-1983, un contributo speciale di lire 190 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La spesa per l'anno finanziario 1980 è determinata in lire 30 miliardi.

Con l'anzidetto contributo la regione Campania provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali e con finalità di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione agricola, artigianale, commerciale ed industriale, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino e la ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera di interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il ripristino e la ricostruzione degli immobili privati danneggiati, nonché agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

(È approvato).

Art. 2.

Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo 1 la regione Campania, in armonia con le istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunità montane, con proprie leggi definisce:

a) le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione in base a piani comu-

nali o intercomunali pluriennali, in armonia con gli indirizzi programmatici regionali, articolati in piani annuali, con la individuazione delle opere, comprese quelle infrastrutturali;

b) le indicazioni e i termini per l'elaborazione e l'approvazione da parte dei comuni, loro consorzi e comunità montane, dei piani di cui alla precedente lettera a), alla cui attuazione provvederanno gli stessi comuni, consorzi e comunità, tranne per quanto riguarda gli interventi di interesse regionale, nonchè le modalità con le quali la Regione provvede al coordinamento degli stessi piani;

c) i criteri per coordinare ed armonizzare le varie disposizioni legislative in materia di interventi per la ricostruzione e di erogazione di contributi ai danneggiati dagli eventi sismici, nonchè le norme per l'adeguamento della misura dei contributi e per la concessione di mutui a tasso agevolato per la parte di spesa non coperta da contributo;

d) i criteri per l'attuazione degli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364;

e) le norme per l'accelerazione delle procedure di revisione degli strumenti urbanistici dei comuni colpiti;

f) le modalità per l'immediata esecuzione di interventi ritenuti urgenti ed indilazionabili, in attesa dell'approvazione dei piani di cui alla precedente lettera a);

g) il potere sostitutivo della Regione nei casi di omissione o ritardi nell'attuazione degli interventi da parte degli enti locali, comunità montane o consorzi di comuni.

Per l'elaborazione dei piani di cui alla lettera a) del precedente comma i comuni, loro consorzi e comunità montane potranno avvalersi degli apporti tecnici e scientifici degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, di enti ed istituzioni nazionali, nonchè di tutti i possibili apporti esterni.

Con leggi regionali saranno anche determinate le modalità degli interventi e delle iniziative, nonchè, ove occorra, anche in deroga alle norme vigenti, le procedure rela-

tive, ad esclusione di quelle sulla contabilità generale dello Stato, fermo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

(È approvato).

Art. 3.

La regione Campania, entro il termine perentorio di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede agli adempimenti di cui al precedente articolo 2.

(È approvato).

Art. 4.

Per provvedere alle necessità di ripristino delle opere di edilizia demaniale e di culto dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 1962, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 2 miliardi per ogni anno finanziario dal 1981 al 1983.

I lavori previsti dal precedente comma, limitatamente alle opere di culto, sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero dei lavori pubblici.

Resta ferma la necessità del nulla osta della Sovrintendenza competente sui singoli progetti di intervento, concernenti i beni di interesse artistico e storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

(È approvato).

Art. 5.

Per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino e il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, danneggiato in dipendenza degli eventi sismici dell'agosto 1962, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1981 e di lire 1 miliardo

per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983.

I lavori di ripristino e di restauro di cui al precedente comma sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

I lavori previsti nel precedente comma sono considerati urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Possono essere superati i limiti di spesa stabiliti con legge 1º marzo 1975, n. 44, senza alcuna limitazione.

Le domande di contributo dovranno essere presentate dai proprietari alle competenti Soprintendenze nel termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di alienazione a titolo oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo erogato sia a totale che a parziale carico.

(È approvato).

Art. 6.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge la regione Campania e le amministrazioni statali sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi previsti dai precedenti articoli 1, 4 e 5, ancor prima dell'iscrizione in bilancio di detti importi.

I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

(È approvato).

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge n. 510 nel suo complesso, con l'avvertenza che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: « Ulteriori interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 ».

È approvato.

Passiamo all'esame del disegno di legge n. 652.

Invito il Governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno presentati dal senatore Della Porta.

G I G L I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Poichè il relatore si era rimesso al Governo, vorrei invitare il senatore Della Porta a sostituire la dizione « impegna » con la dizione « invita », in tutti e tre gli ordini del giorno. In tal modo potrei accettarli.

D E L L A P O R T A . Sono d'accordo con il Sottosegretario e non insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario:*

Art. 1.

Per le esigenze finanziarie connesse al completamento degli interventi in conse-

guenza dell'evento sismico di cui al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, è eccezionalmente concesso alla regione Lazio il contributo speciale di lire 21 miliardi.

Il contributo di cui al comma precedente sarà utilizzato prioritariamente per il completamento degli edifici privati e delle opere di pubblico interesse.

La spesa di lire 21 miliardi, derivante dall'applicazione del presente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per lire 13 miliardi nell'anno finanziario 1980 e per lire 8 miliardi nell'anno finanziario 1981.

(È approvato).

Art. 2.

Per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino e il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, danneggiato in dipendenza dell'evento sismico di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981.

I lavori di ripristino e di restauro di cui al precedente comma sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

I lavori previsti nel precedente comma sono considerati urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, senza alcuna limitazione.

Le domande di contributo dovranno essere presentate dai proprietari alle competenti Soprintendenze nel termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di alienazione a titolo oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo erogato sia a totale che a parziale carico.

(È approvato).

Art. 3.

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1973, n. 245, è abrogato.

La competenza a definire i procedimenti amministrativi iniziati in applicazione del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, è trasferita alla regione Lazio.

Fermo restando quanto stabilito con il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, per la determinazione della misura della spesa da recuperarsi ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, numero 3136, l'obbligo della comunicazione delle somme da rimborsare, previsto dall'articolo 380 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro di cui al decreto ministeriale 10 luglio 1969, spetta al competente ufficio regionale.

(È approvato).

Art. 4.

All'onere derivante per l'anno 1980 dalla applicazione della presente legge si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo numero 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

POLLASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLASTRELLI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista esprime il voto favorevole sul disegno di legge n. 652 perchè si tratta di un provvedimento che viene presentato — noi diciamo finalmente — in Parlamento a seguito di innumerevoli sollecitazioni che il nostro Gruppo ha fatto più volte attraverso interrogazioni parlamentari.

Non possiamo essere totalmente d'accordo con le affermazioni che il relatore ha fatto, anche se ne apprezziamo la correttezza quando ha voluto affermare che questo provvedimento arriva puntuale, ma non tempestivo.

Noi diciamo che intanto è intempestivo e arriva molto in ritardo, pertanto non puntuale, perchè l'amministrazione comunale di Tuscania, le forze sociali ed economiche interessate hanno affrontato questo problema e quindi questa richiesta di ulteriori finanziamenti circa un anno fa. Ed anche noi siamo stati sollecitati sostenitori di questa tesi con le nostre interrogazioni.

Tali ritardi logicamente hanno comportato danni sensibili alle famiglie tuttora allocate nelle baracche, alle maestranze che lavorano nelle attività di ricostruzione per avere dovuto sospendere i lavori e quindi per avere avuto, durante l'inverno, periodi di disoccupazione e di cassa integrazione.

Vogliamo anche sottolineare la positività del fatto che finalmente le competenze passano oggi alla regione, così come fin dal gennaio 1978 la regione stessa ha richiesto: ciò rappresenta un altro motivo di tardività e di intempestività dell'intervento. Non possiamo nemmeno condividere quanto detto dal senatore Della Porta nel suo intervento, quando ha affermato che tutto è andato liscio a Tuscania nel procedere alla ricostruzione di questa bellissima cittadina, perchè molti dei fondi — circa 4 miliardi — sono stati sottratti all'intervento prioritario

della ricostruzione delle case per costruire nuovi e faraonici impianti sportivi che nulla avevano a che vedere con la ricostruzione di Tuscania. Il senatore Della Porta dice: ci sono, benissimo. Il fatto che mi spinge a fare questa considerazione risiede nell'impegno, richiesto al Governo dall'ordine del giorno che il senatore Della Porta ha presentato, a dare priorità alla costruzione delle case quando il Governo stesso, che aveva prima competenza per queste opere, ha permesso al comune di Tuscania di costruire impianti sportivi faraonici e non le case, lasciando che le famiglie abitassero ancora per vari inverni nelle baracche.

Non ho compreso fino in fondo l'illustrazione degli ordini del giorno ed anche il Governo mi ha meravigliato quando li ha accolti: si impegna o si invita il Governo ad accelerare le procedure burocratiche per la messa a disposizione dei 25 miliardi agli enti interessati, ma è la stessa legge che dovrà, quando il suo *iter* sarà ultimato, stabilire che i fondi sono disponibili per la regione. Non capisco neanche l'altra parte che impegna il Governo a dare priorità assoluta alla costruzione delle case, quando le competenze passano alle regioni, per cui non vedo cosa possa fare il Governo per dare priorità alla costruzione delle case.

Anche l'ultimo ordine del giorno non ci convince, perchè ci sembra un po' troppo demagogico; si dice: rivedere la normativa per riaprire i termini per contributi a privati. Cosa significa? Dal 1971 ad oggi ci sono state quattro leggi che hanno prorogato ogni volta i termini per poter godere di questi benefici (l'ultima legge, dell'11 aprile 1978, ha prorogato i termini al 30 giugno 1978). A meno che non ci siano ancora clienti democristiani da dover favorire, come è il caso per esempio della famosa « stalla d'oro », oggetto di una nostra interrogazione presentata stamattina, di un consigliere provinciale democristiano che si è visto assegnare un contributo di 46 milioni a fondo perduto per ristrutturare una stalla, facendoci due lussuosi appartamenti, mentre al precedente proprietario, sinistrato dai fatti del terremoto, era stata negata la possibilità di ottenere il contributo: ha venduto allora a

questo consigliere provinciale l'immobile (probabilmente non aveva la tessera della Democrazia cristiana), il consigliere provinciale della Democrazia cristiana ha acquistato l'immobile nel 1976 ed oggi ha ottenuto 46 milioni.

Non vorrei che, se si prorogassero ancora i termini, siccome gli immobili si comprano e si vendono, gente che ha comprato ieri e che non ha ancora ottenuto il contributo domani lo possa invece ottenere (se ha la tessera della Democrazia cristiana sarà sicuramente più fortunato).

Ci meravigliamo che il Governo abbia accolto, anche solo come invito, questi ordini del giorno, che sanno solo di demagogia.

DELLA PORTA. Anche quelli che avevano la tessera del suo partito hanno ottenuto fondi, e lei lo sa.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 652 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Sull'esame del disegno di legge n. 799

GUALTIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo comunicare all'Assemblea che alla 10ª Commissione industria del Senato, che ho l'onore di presiedere, è pervenuto oggi, al 59º giorno, il disegno di legge n. 799 recante conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 5, concernente disposizioni sui consumi energetici. Questo decreto fa seguito a quelli analoghi emanati il 12 settembre e il 12 novembre, sempre decaduti. La 12ª Commissione della Camera lo ha licenziato il 12 febbraio, ma l'Aula di Montecitorio lo ha esaminato solo ieri, 12 marzo, e ce lo ha trasmesso, perchè le nostre Commissioni lo prendessero in esame, solo oggi 13 marzo. Mancano tuttora i pareri di tre Com-

missioni, necessari dal momento che il decreto è stato profondamente modificato. Inoltre ci sono alcuni articoli che, stando anche a quanto dichiarato dal relatore nella seduta di oggi, richiedono meditazione ed attento esame.

Abbiamo cercato di vedere se c'erano le condizioni per portare avanti la discussione, ma la Commissione ha ritenuto che queste condizioni non ci fossero. Pertanto sono qui per dichiarare all'Assemblea che la 10ª Commissione, pur avendo avviato l'esame del disegno di legge, non è assolutamente in grado di concluderlo.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della comunicazione fatta dal senatore Gualtieri dalla quale si deduce l'impossibilità di iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea, in tempo utile, il disegno di legge n. 799, trasmesso nella tarda serata di ieri dalla Camera dei deputati, tenuto conto che il termine per la conversione del relativo decreto-legge scade domani 14 marzo 1980.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali » (720), d'iniziativa del deputato Amalfitano e di altri deputati
(Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali », d'iniziativa dei deputati Amalfitano, Bianco Gerardo, Brocca, Andò, Fiandrotti, Covatta, Martini Maria Eletta, Bosi Maramotti Giovanna, Bemporad, Biasini e Spagnoli, già approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zito. Ne ha facoltà.

Z I T O . Signor Presidente, non dirò che sarò breve, cercherò di esserlo veramente e comincerò col dire che questo disegno di legge, così come era arrivato alla Commissione pubblica istruzione dalla Camera dei deputati, aveva sollevato notevoli perplessità non solo nella mia parte politica, ma anche in altre parti politiche.

Queste perplessità non derivavano certamente da insensibilità nei confronti della situazione difficile nella quale versa la più parte degli enti e istituti culturali, difficoltà che impediscono in pratica a qualcuno di questi istituti, e tra i più prestigiosi, di continuare l'attività istituzionale. I colleghi sanno che sono giacenti presso l'altro ramo del Parlamento alcuni disegni di legge che elevano il contributo a qualcuna di queste istituzioni, ma il loro esame non va avanti appunto perchè si è in attesa dell'approvazione del disegno di legge qui in discussione.

Del resto le difficoltà non derivavano nemmeno dal fatto che non si avvertisse l'esigenza di introdurre un po' di ordine in questa materia molto complessa e abbastanza disordinata da molti punti di vista, soprattutto attraverso l'introduzione di meccanismi automatici o quasi (perchè naturalmente non può mai mancare un controllo in merito alle esigenze esistenti ed alla continuazione dell'attività culturale svolta) di erogazione e di adeguamento dei fondi.

Il panorama da questo punto di vista è estremamente complesso: ci sono degli enti che ricevono dei contributi annuali sulla base del noto decreto Einaudi del 1946, molti per cifre assolutamente irrisorie (25-50-70.000 lire) e ci sono invece degli enti che vengono finanziati con contributi annuali stabiliti da leggi particolari; ci sono poi enti che vengono finanziati attraverso dei contributi alle loro attività da parte di una serie di Ministeri e ci sono degli enti che vengono finanziati dalle parti più varie (regioni, province, comuni, altri enti pubblici e così via).

Sulla base di queste situazioni di fatto, noi ritenevamo che fosse utile introdurre, come dicevo, un po' di ordine in tutta questa materia; invece le nostre perplessità derivavano da una serie di ambiguità e di oscu-

rità che erano presenti nel testo pervenuto dalla Camera, ambiguità e oscurità soprattutto in ordine alla necessità di contemperare due esigenze importanti anche se opposte: cioè l'esigenza di tutelare nella maniera più rigorosa l'autonomia degli enti culturali e l'esigenza di garantire che questi enti continuino effettivamente a svolgere una attività di tipo culturale.

C'era dunque la necessità di evitare il rischio di un controllo penetrante e immotivato da parte degli organi ministeriali nelle attività culturali e di evitare anche l'opposto rischio di una politica di tipo clientelare e di favoritismo. Qualcuno ricorderà che a questo tipo di interventi clientelari e di favoritismo non si è sfuggiti, per esempio, nel periodo in cui i residui dei fondi delle lotterie venivano per una certa parte destinati al finanziamento di istituzioni culturali o sedicenti culturali.

Molte perplessità aveva suscitato nel testo pervenuto dalla Camera la mancanza di chiarezza sugli enti che venivano iscritti nella tabella e su che cosa questa iscrizione dovesse significare. Da questo punto di vista il lavoro svolto in Commissione è stato, mi pare, molto positivo: adesso si capisce bene quali sono gli enti che possono essere iscritti in questa tabella, e come vengono definiti i criteri da seguire per concedere dei contributi annuali ad enti che non figurino nella tabella.

Qualche altra perplessità derivava dal fatto che sembrava sottesa al disegno di legge una filosofia, per così dire, troppo ampia e onnicomprensiva, nel senso che si pensava di poter raggruppare in uno stesso sistema tutta la sterminata varietà e quantità di enti culturali esistenti nel nostro paese. Da questo punto di vista il fatto che siano stati sottratti gli enti che svolgono attività strettamente connesse con quelle di taluni Ministeri e che quindi sia stato eliminato un certo tipo di meccanismo di erogazione dei fondi a me pare molto positivo.

Concluderei dunque il mio intervento — per mantenere fede all'impegno che ho preso di essere breve — affermando che il momento più delicato probabilmente comin-

cerà dopo l'approvazione del disegno di legge e cioè nella fase della sua applicazione, nella fase di inclusione nella tabella degli enti che non sono, come è stato esplicitato in Commissione, soltanto gli enti che ricevono il contributo ordinario, ma tutti gli enti che svolgono attività rilevante nel campo culturale. Un'altra fase delicata sarà quella riguardante il controllo dell'attività di questi enti, sotto il profilo dell'accertamento dell'esistenza e della permanenza di un reale contenuto culturale.

L'ammontare stesso dei contributi dello Stato richiede una grande sensibilità oltre che un grande spirito di imparzialità. Ma è evidente che questi sono momenti che vanno al di là dell'attuale discussione relativa all'approvazione della legge. Quindi a me non resta che esprimere il parere favorevole del Gruppo che rappresento al disegno di legge in discussione. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Ulianich il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme ad altri senatori. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Il Senato,

considerato che lo stanziamento del capitolo 1605, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, benchè incrementato di lire 2 miliardi 254.665.000, è da considerarsi del tutto insufficiente rispetto alle obiettive esigenze delle istituzioni culturali, la cui dotazione finanziaria determinata per legge ammonta oggi per 40 su 76 di esse ad una somma inferiore al milione, determinando virtualmente la cessazione dell'attività delle istituzioni interessate in contraddizione con i requisiti di attività e di ricerca previsti dalla presente legge,

impegna il Governo a reperire i fondi necessari calcolati sia in base al processo inflattivo, sia al maggior onere che gli enti suddetti sopportano per personale, spese di funzionamento, acquisto di strumentazione scientifica e materiale bibliografico, in ogni

caso non inferiori alla somma di lire 2 miliardi 500.000.000.

9. 720. 3 ULIANICH, CHIARANTE, FAEDO, ZITO

P R E S I D E N T E . Il senatore Ulianich ha facoltà di parlare.

U L I A N I C H . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la legge n. 720, che contempla norme per l'erogazione di contributi statali a enti culturali, non costituisce certamente un esempio di programmazione. In questo caso la parola « programmazione » è un termine improprio, come forse non pertinente in senso stretto può essere ritenuto quello di « razionalizzazione ». Giustamente invece il sottosegretario Pichioni ha parlato di « carattere problematico e sperimentale della normativa che per la prima volta viene introdotta in questa materia ».

Il merito, almeno come dichiarazione di buona volontà, di questa legge, che costituisce appena il primo passo di un discorso legislativo che va ripreso e sviluppato in un autentico orizzonte di programmazione, è quello di aver unificato, almeno nel senso della giustapposizione, quanto era disperso in tutta una serie di disposizioni legislative. Avremo ora una tabella — prevista dal primo comma dell'articolo 1 — delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, sulla base di condizioni specificate nel secondo comma dello stesso articolo, che sembrano rispondere a criteri di maggiore rigore rispetto a quelli stabiliti nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Positivo è da ritenersi il fatto che la tabella, prima di essere resa operante, debba essere sottoposta al parere delle Commissioni competenti delle due Camere.

Non meno positive sono da considerarsi sia la revisione a cui la tabella va soggetta ogni tre anni (quarto comma, articolo 1), sia la relazione, parimenti triennale, che il Ministro dei beni culturali è tenuto a presentare alle due Camere sulla base dei resoconti delle attività svolte e dei consuntivi finanziari

che i singoli istituti sono tenuti a presentare annualmente (quarto comma dell'articolo 2).

Di qualche rilievo va considerata anche la normativa di cui all'articolo 3, disciplinante contributi annuali ad istituzioni culturali non comprese nell'articolo 1, come pure contributi straordinari a favore di singole iniziative specificate al settimo comma dell'articolo 3.

Non si può, in complesso, negare che il provvedimento rappresenti un incentivo — almeno come tentativo — ad una più chiara e rigorosa distribuzione dei contributi dello Stato, con criteri che dovrebbero allontanare ogni benchè minimo sospetto di clientelismo.

In questa prospettiva sarebbe auspicabile, anche se nella legge in esame ciò non è contemplato, che, in analogia a quanto disposto al quarto comma dell'articolo 2, anche per i contributi annuali e straordinari previsti all'articolo 3, il Ministro per i beni culturali fornisca alla fine di ogni anno alle due Commissioni permanenti competenti una relazione dettagliata circa l'erogazione dei fondi relativi al capitolo 1606.

Ciò sembrerebbe poter rispondere a criteri di maggiore controllo sulle spese effettuate da parte del Parlamento.

Ma la 720 fa sorgere delle perplessità che in taluni punti, come vedremo, sono gravi anche se non implicano un giudizio negativo sulla legge stessa.

Non sembra che il Ministero dei beni culturali, per la sua stessa struttura e per le finalità specifiche per le quali fu istituito, sia in grado di rispondere a un arco di interessi culturali e di ricerca così ampio da ricoprire in effetti le reali possibilità rappresentate dai più diversi enti culturali.

La modifica apportata all'articolo 5 con la introduzione di un nuovo terzo comma che perfeziona il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, non è, a mio avviso, sufficiente a trasformare il Ministero dei beni culturali in un Ministero che dovrebbe assumere funzioni e competenze attualmente proprie anche del Ministero della ricerca scientifica.

Qui si pone un grosso problema sostanziale: se si vuole iniziare un discorso unitario sul piano della ricerca scientifica, sembra indispensabile avviare strutture ministeriali univocamente e unitariamente determinate.

Non apparirebbe inopportuna pertanto la unificazione tra Ministero dei beni culturali e Ministero della ricerca scientifica. Si avrebbe l'innegabile vantaggio di ottenere una unificazione al loro vertice ministeriale dei grossi settori di ricerca oggi tra loro non comunicanti.

Pongo la questione come problema e come auspicio perchè non basta rendere unitaria una legge di contributi quando si sfugga a questioni relative ad unificazioni più profonde e incisive.

Altri problemi si pongono per quanto concerne la stesura della tabella facente capo al capitolo di spesa 1605.

Prendo come riferimento la tabella relativa al bilancio 1979. Vi sono riportati 88 enti culturali; di essi 11, equivalenti ad un ottavo del totale, si trovano nel Meridione e nelle isole.

È evidente come la tabella non possa creare delle istituzioni culturali; essa registra semplicemente — e aggiungiamo, almeno nelle intenzioni, criticamente — quelle istituzioni culturali ritenute, in base ai requisiti richiesti, idonee a partecipare del contributo ordinario dello Stato. Ma deve essere anche compito del medesimo quello di stimolare vuoi la fondazione, vuoi lo sviluppo di enti culturali con specifiche funzioni in zone ritenute particolarmente carenti.

La critica situazione del Meridione e delle isole appare ancora più evidente qualora si esaminino l'inventario delle Accademie e istituti culturali edito a Roma nel 1978. Ecco la sintesi che ne ho ricavato.

Istituti di carattere generale: 34 fino a Roma compresa, 5 nel Meridione e isole. Istituti di scienze storiche: 67 fino a Roma, 10 nel Meridione e isole. Istituti di scienze filosofiche, giuridiche, sociali e politiche: 29 fino a Roma, nessuno nel Meridione e nelle isole. Istituti di filologia, linguistica e letteratura: 29 fino a Roma, 1 nel Meridione e nelle isole. Istituti d'arte: 27 fino a

Roma, uno nel Meridione e nelle isole. Istituti di musica e teatro: 20 fino a Roma, 1 nel Meridione e nelle isole. Istituti di scienze matematiche, fisiche e naturali: 34 fino a Roma, 2 nel Meridione e nelle isole. Istituti di scienze mediche e biologiche: 14 fino a Roma, 2 nel Meridione e nelle isole. Istituti internazionali: 16 fino a Roma, nessuno nel Meridione e nelle isole. In totale, a fronte di 270 accademie e istituti esistenti dal Nord fino a Roma se ne trovano 22 nel Meridione e nelle isole.

Non voglio attribuire a queste cifre alcun valore assoluto. Ma un qualche significato esse ugualmente lo rivestono.

Certo, una politica, nel profondo, culturale e scientifica, la si attua in primo luogo con le università, potenziandone le strutture di ricerca e dislocandole in modo tale da rispondere anche alle esigenze del territorio. Ma non va sottovalutata neppure la funzione stimolante di centri culturali e di ricerca extra universitari che possano costituire dei poli dialettici o complementari rispetto alle università.

Per questo motivo sarebbe opportuno esercitare una funzione di stimolo non in ordine ad una proliferazione indiscriminata di centri o istituti di ricerca, quanto ad una oculata scelta ed a una avveduta promozione di istituti di ricerca o enti culturali esistenti anche nel Meridione e nelle isole.

Ancora una osservazione.

Sarebbe da augurarsi, per l'inclusione nella tabella di cui all'articolo 1, una selezione rigorosamente critica. Non dovrebbero bastare titoli pur gloriosi del passato quando il presente non sia efficacemente produttivo sul piano della ricerca e della cultura. Non è nell'interesse dello Stato e quindi della collettività tenere artificiosamente in vita dei rami secchi.

Qualche parola sull'ammontare complessivo degli stanziamenti al capitolo 1605, che costituisce il punto grave di questa legge.

Circa i dati che il sottosegretario Picchioni molto gentilmente mi ha fornito all'ini-

zio della seduta, vorrei cogliere l'occasione per una puntualizzazione di carattere generale.

Spesso sono state rivolte ai Ministeri competenti richieste reiterate di dati che hanno trovato riscontro in promesse verbali non onorate.

Prego la Presidenza che faccia in modo che le Commissioni possano lavorare su documentazione di prima mano. È nell'interesse di tutti, se vogliamo elaborare leggi che abbiano una base scientificamente valida.

Per ritornare ai dati appena fornitimi e che attengono alla tabella comprendente 76 istituti culturali sovvenzionati con leggi, dal 1948 sino al 1978 si ha una somma totale pari a 2 miliardi 864 milioni 835 mila lire. Da notare che dei 76 istituti 40 ricevono un contributo inferiore ad un milione di lire e, ancora, che 49 dei 76 istituti sono fermi ad un finanziamento che è stato deciso per legge prima del 1949. Inoltre 6 istituti culturali sono fermi a contributi fissati con legge tra il 1950 e il 1959; 11 contributi sono stati stabiliti per legge tra il 1960 e il 1969, altri 10 tra il 1970 e il 1978. Sommando le cifre brute, si arriva, come si è detto, a circa 3 miliardi. È evidente, se questo è vero, come è vero — i dati sono ricavati dalla documentazione fornita dal Ministero — che la somma prevista all'ultimo comma dell'articolo 2, pari a 5 miliardi e 100 milioni, è assolutamente insufficiente. Non si può neppure iniziare a ragionarci sopra, se si aggiungono gli altri 12 enti culturali che fanno parte della tabella per il 1979.

Per questi motivi ritengo di dover presentare l'ordine del giorno annunciato che è stato firmato anche dai colleghi Chiarante, Faedo e Zito.

Ma ci sarebbe ancora una serie di richieste che dovrebbero essere rivolte al Ministero dei beni culturali e che io riassumo in poche parole. Primo: non si capisce perchè i contributi elargiti dal Ministero, contributi ordinari che superano una certa cifra, siano soggetti ad imposta. Secondo: non si com-

prende perchè gli enti culturali sovvenzionati dallo Stato siano soggetti al pagamento della dogana per quanto riguarda materiale bibliografico proveniente dall'estero che deve essere ritenuto di pubblica utilità. Terzo: si dovrebbe ovviare al ritardo con cui le quote giungono ai diversi istituti culturali a causa della registrazione, ogni volta, da parte della Corte dei conti.

Pregherei il Ministero competente di fare in modo che queste difficoltà vengano rimosse per quanto è di sua competenza.

Sulla legge nel suo complesso esprimerei parere positivo, nonostante le perplessità anche gravi che ho manifestato e che hanno trovato parziale riscontro nell'ordine del giorno presentato.

Non riesco proprio a capire l'avara parsimonia che si riscontra ogni volta che si tratti di sovvenzionare istituti o iniziative culturali nel nostro paese. Un simile atteggiamento sembrerebbe indice di decadenza culturale, di mancanza di sensibilità da parte delle pubbliche istituzioni. C'è da augurarsi, tuttavia, che il primissimo passo compiuto con la 720 venga seguito da ulteriori disegni legislativi che portino ad una graduale integrazione programmatica di tutto il discorso relativo alla ricerca e agli enti culturali in Italia. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Mezzapesa, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme con altri senatori. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Il Senato,

invita il Governo, nella definizione dei contributi ordinari e straordinari previsti nel disegno di legge n. 720, a tener particolarmente conto delle istituzioni culturali, delle iniziative e dei programmi che riguardano il Mezzogiorno.

9. 720. 1

SAPORITO, ZITO, MEZZAPESA

P R E S I D E N T E . Il senatore Mezzapesa ha facoltà di parlare.

M E Z Z A P E S A . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli Sottosegretari, onorevoli colleghi, il Gruppo della democrazia cristiana ritiene che con questo provvedimento si faccia un non piccolo passo in avanti in materia di legislazione sugli istituti e sulle associazioni di promozione culturale operanti nel nostro paese.

L'intento fondamentale della proposta di legge, partita per iniziativa di alcuni deputati appartenenti all'intero arco delle forze democratiche costituzionali, era e rimane quello di razionalizzare e di moralizzare il meccanismo dei contributi statali a questi istituti intervenendo in una duplice direzione: quella dell'adeguamento della misura dei contributi, perchè non poteva oltre il Ministero per i beni culturali continuare a ricorrere all'espedito di attingere i fondi necessari per integrare i contributi stanziati per legge, diventati irrisori in seguito alla svalutazione monetaria, da altro capitolo destinato ad iniziative analoghe, con il rischio di soffocare iniziative culturali altrettanto benemerite. L'altra direzione è quella della verifica della validità del ruolo e dell'impegno degli istituti stessi, verifica da potersi effettuare in maniera dinamica, agile, senza condizionamenti eccessivamente vincolanti.

Finora in questa materia si è andati avanti piuttosto empiricamente, facendo fronte alle esigenze che si evidenziavano con provvedimenti legislativi o amministrativi per lo più episodici, anche se con questo non vogliamo affatto sminuire l'importanza e la validità di questi provvedimenti. Tutt'altro!

Va riconosciuto in proposito che fin dal 1946, cioè dai tempi del famoso decreto Einaudi, che fu il primo strumento di intervento finanziario in tale settore, è stato decisivo l'apporto dei pubblici poteri per mantenere in vita — o per promuoverne di nuove — istituzioni benemerite nel campo culturale e perciò giustamente degne di interes-

samento attivo dei pubblici poteri. Si tratta e si tratta di associazioni e di enti a volte antichissimi, che hanno accumulato negli anni patrimoni librari ed archivistici di immenso valore, che hanno arricchito il nostro patrimonio culturale, storico e scientifico con l'apporto disinteressato di uomini di vasto sapere e di alto ingegno: dico disinteressato perchè i contributi servono solo per coprire le spese per il personale e per la stampa delle pubblicazioni; so di professionisti che non hanno neppure il rimborso spese per partecipare alle riunioni dei direttivi di queste associazioni. Istituzioni che hanno alle loro spalle una lunga tradizione di libertà e di pluralismo culturale, che operano attivamente nelle diverse regioni come nelle diverse branche del sapere; istituzioni che tra l'altro — come diceva molto opportunamente il sottosegretario Picchioni nel corso del nostro dibattito in Commissione — hanno svolto una non trascurabile funzione supplente in fatto di conservazione e di sviluppo del nostro patrimonio culturale.

Dal 1946 i tempi sono cambiati e la necessità di avere dei punti di riferimento certi in questa materia, sia sotto l'aspetto giuridico, sia sotto l'aspetto finanziario, si è andata facendo sempre più urgente, vuoi per il potere centrale, vuoi per il potere periferico, in particolare per le regioni. Anzi, proprio il nuovo ordinamento regionale e le varie disposizioni legislative che ne hanno accompagnato la prima fase decennale di attività (vedasi la legge 382 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 616) insieme all'istituzione del nuovo Ministero per i beni culturali e ambientali costituiscono i due momenti più importanti delle novità nel frattempo intervenute; novità che postulavano un adeguamento della normativa in materia.

Siamo così arrivati ad un primo tentativo — per la verità, come tutti ricorderanno, fu avviato nell'altro ramo del Parlamento, nella passata legislatura, e non arrivò in porto solo per la fine anticipata della stessa — di ricreare un sistema organico e permanente

di erogazioni alle istituzioni culturali delle sovvenzioni statali, e vi siamo arrivati in seguito ad un interessante dibattito svoltosi nella pubblica opinione e negli ambienti più direttamente interessati; dibattito che ebbe il suo momento di sintesi nella conferenza nazionale delle accademie e degli istituti culturali del gennaio 1978, tenuta a Roma all'Accademia Nazionale dei Lincei, come molto opportunamente nota la relazione del collega Spitala, che in proposito vogliamo ringraziare per il lavoro svolto che si pone in ideale continuità con il lungo impegno espletato in qualità di sottosegretario.

Di proposito ho fatto riferimento alla istituzione del Ministero dei beni culturali e al decreto del Presidente della Repubblica 616 come alle novità più importanti intervenute in questi ultimi anni che postulavano e postulano l'adeguamento della normativa. Il rapporto intercorrente tra le istituzioni culturali in questione e la pubblica amministrazione è stato finora caratterizzato da una varietà e da una incertezza di situazioni, sia sul piano dell'erogazione dei contributi, sia su quello della vigilanza.

Il disegno di legge al nostro esame unifica nell'ambito del solo Ministero dei beni culturali questa varietà, istituendo una tabella in cui devono essere iscritte le istituzioni culturali che aspirano alla sovvenzione statale, con la sola esclusione — questa norma è stata introdotta dalla VII Commissione del Senato — di quelle istituzioni che operino strettamente sotto la competenza e la vigilanza di amministrazioni statali. Si evita così una frantumazione di competenze e di interventi in materia omogenea e si consente di usare criteri e misure di intervento analoghi per situazioni analoghe; in una parola, viene consentito oggi di governare la materia unitariamente.

Vorrei in proposito raccomandare al Governo di essere piuttosto severo nell'identificazione di quelle istituzioni culturali, di cui al terzo comma del nuovo testo dell'articolo 1 del disegno di legge, che non devono es-

sere iscritte nella tabella perchè strettamente collegate ad altri Ministeri.

Per quanto riguarda gli istituti culturali che devono ricadere sotto la competenza e la vigilanza delle regioni in base all'ultimo comma dell'articolo 49 del 616, il testo della Commissione, con maggiore precisione di quello della Camera, stabilisce che passino alle regioni questi enti entro il 31 dicembre del 1980, anche perchè i criteri (cui si riferiva il testo originario della Camera) per la loro identificazione sono già stati definiti dalla apposita Commissione. Resta ora soltanto di procedere ad un esame delle varie istituzioni attraverso consultazioni bilaterali fra il Ministero dei beni culturali e le singole regioni. La presenza del Ministero in questa fase di consultazione ci dà garanzia che saranno seguiti criteri uguali per tutto il territorio nazionale, in modo da evitare che istituzioni analoghe o comunque assimilabili per compiti e per funzioni vengano classificate diversamente da regione a regione.

Un'ultima considerazione per quanto concerne le garanzie che la nuova normativa offre per evitare che il provvedimento, come qualcuno ha detto alla Camera, possa tradursi in una mera operazione di clientelismo e di assistenzialismo, accuse queste che semmai potevano essere più facilmente rivolte con il regime precedente questo provvedimento, caratterizzato da disposizioni frammentarie ed episodiche. Certo, come tutto diventa oro nelle mani di Mida, tutto può essere compromesso da una gestione politica poco seria; ma il disegno di legge al nostro esame di norme garantiste per assicurare che le sovvenzioni siano date ad istituzioni culturali serie ne contiene diverse.

Intanto per la compilazione della tabella da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dei beni culturali di concerto con quello del Tesoro, è previsto il parere delle Commissioni di merito delle due Camere ed anche se tale parere non è vincolante, vale quanto abbiamo detto in questa Aula qualche tempo fa a proposito della legge delega sulla docenza universitaria, ossia che si tratta sempre di un controllo politico che può denunciare

una eventuale non corretta gestione politica della norma.

Inoltre, la tabella è sottoposta ogni tre anni ad una revisione, sulla base di una relazione che il Ministero presenta alle Camere servendosi dei resoconti annuali che le singole istituzioni devono presentare. Ed a chi vi parla piace sottolineare che viene così sancita una norma, quella appunto del resoconto annuale, che avevo richiesto, a nome del mio Gruppo, in occasione della concessione del contributo statale all'associazione « Italia Nostra » qualche settimana fa. Sicchè l'iscrizione nella tabella non significa un diritto acquisito per sempre; e come nella prima compilazione della tabella (abbiamo voluto dirlo esplicitamente in Commissione, al primo comma dell'articolo 1) possono essere incluse anche istituzioni che al momento non fruiscono di sovvenzione statale, così potranno essere cancellate quelle istituzioni che non dimostreranno la capacità di assolvere alle loro funzioni istituzionali.

Infine è da sottolineare la costituzione, in seno al consiglio nazionale dei beni culturali, accanto ai cinque comitati di settore esistenti, di un sesto comitato di settore che avrà il compito di trattare la materia relativa alle accademie ed agli istituti culturali; un altro organismo, questo, di sollecitazione e di vigilanza che sarà certamente un valido strumento per evitare ogni dispersione dei contributi statali in rivoli morti.

Un'ultima raccomandazione, collegandomi all'ordine del giorno da me firmato insieme ai senatori Saporito e Zito, vorrei farla a proposito degli enti di promozione culturale operanti nel Mezzogiorno d'Italia. Come abbiamo avuto occasione di rilevare durante dibattiti su argomenti analoghi, le province meridionali, grazie anche ad una sensibilità particolare dimostrata in questi ultimi tempi dagli enti locali e dalle regioni, sono oggi percorse da un fremito di rinascita culturale che può dare dei frutti cospicui, se opportunamente ed adeguatamente sorretta dal supporto dell'intervento pubblico. Risulterà certamente ai responsabili del Ministero dei beni culturali, tramite le locali sovrintendenze, che dappertutto fioriscono associazioni,

specialmente di giovani, con l'intento di approfondire studi di storia locale, di condurre ricerche sul patrimonio artistico locale, di riscoprire e recuperare le bellezze ed i valori della cultura in una società che pareva per un momento stesse per perderli.

Ora, se consideriamo (il collega Ulianich ha presentato delle cifre e dei dati statistici: io ne aggiungo un altro) che, su quegli 81 enti che per legge ricevono oggi contributi dallo Stato tramite il capitolo 1605, solo sei operano in città a sud di Roma, risulta evidente che occorre una particolare sensibilità non nel senso di cambiare le carte in tavola per registrare cose che non ci sono, ma nel senso di influire determinando dei cambiamenti di rotta anche a questo proposito, soprattutto nei confronti di quegli sforzi che si vanno compiendo nel settore della cultura nelle regioni del Mezzogiorno, se vogliamo impedire che si formi una specie di circolo vizioso tra la situazione attuale e l'impossibilità di intervento statale, circolo vizioso nel quale finirebbero per essere soffocati gli entusiasmi e gli impegni di cui parlavo prima e che da più parti vanno emergendo.

Onorevoli senatori, noi votiamo con convinzione questo disegno di legge perchè esso ci consente di mettere un po' di ordine in questa materia, liberando il terreno dalle facili tentazioni di clientela e di assistenzialismo. Siamo fiduciosi che la gestione della politica dei beni culturali in genere e delle associazioni e istituzioni culturali in particolare, con la garanzia del controllo del Parlamento, consentirà a questa legge di manifestare in concreto e presto i suoi positivi risultati.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Chiarante, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme ad altri senatori. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Il Senato,

considerato che la copertura finanziaria della proposta di legge « Norme per la

erogazione di contributi statali ad enti culturali » prevede una riduzione dei capitoli 2045 e 2113 del bilancio del Ministero per i beni culturali ed ambientali che riguardano il restauro e la conservazione di opere di antichità e d'arte rispettivamente di proprietà statale e di proprietà non statale, comprese le raccolte aventi riferimento con la storia politica, militare, letteraria, artistica e culturale in genere; considerato però che il settore del restauro e della conservazione è fra i più importanti settori di intervento per una politica di tutela del patrimonio storico e culturale del paese e dovrebbe anzi essere potenziato,

impegna il Governo a predisporre gli strumenti opportuni perchè in sede di variazione di bilancio i capitoli di spesa sopra ricordati siano reintegrati rispetto alle previsioni iniziali.

9.720.2 CHIARANTE, RUHL BONAZZOLA Ada
Valeria, PAPALIA

P R E S I D E N T E . Il senatore Chiarante ha facoltà di parlare.

C H I A R A N T E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo molto brevemente per precisare le ragioni per le quali, sia pure con le riserve e le perplessità che indicherò, il Gruppo comunista esprime un giudizio favorevole sul disegno di legge sottoposto all'esame del Senato.

La prima ragione è di opportunità e di urgenza. Ci sono diverse istituzioni culturali, molte di notevole livello, alcune anche di rilievo internazionale — basta fare l'esempio della Fondazione Feltrinelli —, che attendono dalle possibilità di contributo finanziario che questa legge prevede un sostegno per proseguire senza danno, senza interruzioni o rallentamenti, la loro attività.

Poichè, come è stato ricordato anche da altri colleghi, la prassi finora vigente richiedeva un intervento legislativo caso per caso anche per adeguare contributi finanziari di modesta entità o che comunque sono stati svalutati dal processo dell'inflazione, si è determinato un notevole e crescente ritardo nella politica di sostegno finanziario dello Stato anche nei confronti di istituzioni

estremamente meritevoli di questo appoggio: è perciò estremamente urgente giungere all'approvazione di questa legge, che ha già avuto un cammino complesso e travagliato (anche in questo ramo del Parlamento è stato necessario rivedere in Commissione alcune formulazioni che avevano destato riserve da parte di Commissioni competenti per altri settori) e per questi motivi siamo favorevoli ad una approvazione senza ulteriori modifiche.

La seconda ragione è più sostanziale. Con questa legge si tende a superare la prassi dell'intervento caso per caso, al di fuori di una visione e di un bilancio complessivo dell'attività delle istituzioni che ricevono un contributo finanziario dallo Stato. Si vuole infatti non soltanto creare un meccanismo più agile, che consenta un adeguamento e una revisione attraverso la formulazione triennale delle tabelle, senza dover far ricorso per ciascun ente a specifici interventi legislativi, ma ci si propone di raggiungere due altri obiettivi. Prima di tutto si attribuisce al Ministero per i beni culturali la responsabilità di impostare una politica di sostegno delle istituzioni culturali e di promozione della vita culturale del paese: ed è inutile che sottolinei, al riguardo, il pieno accordo del nostro Gruppo con quanto già messo in rilievo dal collega Ulianich e da altri colleghi circa la particolare attenzione che a questo proposito va data alla situazione del Mezzogiorno e all'esigenza di superare il grave divario che anche in questo campo esiste fra le diverse regioni del paese. Ma si vuole poi dare al Parlamento, sia attraverso le relazioni triennali sulle attività delle istituzioni che vengono ammesse al contributo finanziario sia attraverso il parere che le Commissioni competenti sono chiamate a esprimere sulla tabella proposta dal Ministero dei beni culturali, la possibilità non solo di svolgere il controllo che al Parlamento spetta sull'attività del Governo, ma di contribuire esso stesso all'impostazione di una politica culturale.

Queste sono dunque le ragioni di fondo che ci portano a giudicare positivamente questo provvedimento. Voglio però aggiungere subito — anche il giudizio positivo si

intreccia infatti con riserve e perplessità — che noi comunisti ci rendiamo ben conto del fatto che la materia che questa legge affronta è estremamente delicata. Non si può infatti dimenticare che questo è un campo disciplinato da precisi principi costituzionali; prima di tutto vi è il principio costituzionale, di carattere generale, circa la libertà della cultura, dell'arte e della scienza e poi vi è l'altro principio costituzionale che afferma specificamente l'autonomia non solo delle università, ma anche delle accademie e delle istituzioni di alta cultura. E tra le istituzioni di cui si prevede l'inclusione in questa tabella vi sono appunto accademie e istituzioni di alta cultura di cui deve essere garantita la piena autonomia.

Ora è chiaro che ogni politica di contributo finanziario che lasci margini di discrezionalità all'Esecutivo comporta un rischio: e il rischio è che per i modi nei quali è gestito questo contributo e attraverso l'entità stessa del finanziamento si condizioni in qualche modo lo sviluppo delle attività delle istituzioni culturali. È un rischio che vogliamo ricordare in quest'Aula avviandoci all'approvazione del provvedimento perchè crediamo che vi debba essere la massima attenzione nella gestione di una legge che riguarda una materia così delicata: così da realizzare una gestione rivolta ad assicurare al massimo l'autonomia, la libertà della cultura, il pieno rispetto del pluralismo culturale e ideale.

Per questo nella competente Commissione del Senato hanno suscitato anche in noi una certa preoccupazione, come già altri colleghi hanno ricordato, alcune formulazioni che potevano far pensare, certamente al di là della volontà degli estensori della legge, a una qualche volontà dirigistica nei confronti delle attività delle istituzioni culturali. Per esempio, la affermazione secondo la quale il Ministero avrebbe dovuto vigilare sulla corrispondenza dell'attività svolta da queste istituzioni a obiettivi di pubblica utilità poteva prestarsi a interpretazioni pericolose, che pure prevede, come il collega correttamente che la vigilanza deve riguardare la corrispondenza dell'attività delle istituzioni ammesse al contributo finanziario

dello Stato ai loro fini istituzionali: evitando quindi una valutazione di contenuto che potrebbe diventare lesiva di quella libertà della cultura e di quella autonomia delle istituzioni di alta cultura che la Costituzione esplicitamente prevede.

Vi era d'altro canto una indicazione sui requisiti delle istituzioni da comprendere nella tabella che dovrebbe in sostanza includere le istituzioni di maggiore rilievo (potremmo dire di primo livello rispetto a quelle ammesse alla seconda fascia di contributi finanziari che la legge prevede) che era non solo una formulazione piuttosto confusa, ma che poteva prestarsi a interpretazioni arbitrarie: è parso opportuno precisare meglio, in modo da definire l'ambito entro il quale deve essere contenuta la discrezionalità del Ministero. Si è perciò fatto riferimento all'effettivo esercizio di una attività di ricerca.

Ritengo perciò che le modifiche introdotte in Commissione siano rispondenti all'esigenza di garantire meglio i principi di autonomia della cultura. Voglio però sottolineare ancora una volta che proprio per la preoccupazione che ho espresso vigileremo attentamente sull'attuazione di una legge che investe una materia così delicata. È chiaro che se in qualche modo questa legge (che deve essere considerata in certa maniera sperimentale, come lo stesso sottosegretario Piccioni ha dichiarato in Commissione) dovesse rivelarsi non adeguata a questi compiti, o non fosse applicata in modo da assicurare pienamente il completo rispetto dell'autonomia della cultura, occorrerà riprenderla in esame e noi saremo i primi a proporre una modifica perchè principi di tanta importanza non possono non essere pienamente garantiti.

Ma voglio esprimere altre preoccupazioni, in certo senso di carattere più immediato, che riguardano questo testo legislativo. In primo luogo c'è quella formulata dal collega Ulianich, per la quale anche noi assieme ad altri colleghi di altri Gruppi abbiamo sottoscritto l'ordine del giorno che Ulianich ha predisposto, relativo alla entità complessiva dei finanziamenti messi a disposizione per il sostegno delle istituzioni culturali. L'incremento previsto è veramente troppo

modesto se si tiene conto del fatto che gran parte di questi contributi hanno un ammontare che risale a molti anni fa e che ci sono alcune istituzioni culturali per le quali l'uno o l'altro ramo del Parlamento hanno già votato o l'aumento o l'istituzione di un contributo prima non previsto e che probabilmente dovrà entrare in questa tabella. Se si tiene conto di tutto ciò, è evidente che occorre una disponibilità finanziaria superiore a quella prevista.

C'è però un altro punto che voglio sottolineare e che mi ha portato a proporre, assieme ad altri colleghi del Gruppo comunista, l'ordine del giorno che ho presentato. Questo punto è relativo alla copertura finanziaria della legge. Non abbiamo voluto insistere su un emendamento a questo proposito, che pure ci sarebbe parso necessario, e non abbiamo insistito per le ragioni di urgenza che prima ricordavo: non si può però non denunciare che per la copertura di questa legge, che pure prevede, come il collega Ulianich ha sottolineato, un incremento troppo modesto rispetto alle esigenze reali, si è attinto proprio da alcuni capitoli di bilancio del Ministero per i beni culturali ed ambientali che concernono campi d'intervento che sono fra i più importanti e delicati nell'azione complessiva di questo Ministero.

Uno di questi capitoli riguarda infatti la conservazione ed il restauro delle opere d'arte e di antichità di proprietà dello Stato. Tale capitolo nelle previsioni di bilancio del 1980 veniva incrementato di 200 milioni rispetto al 1979. Per coprire questa legge si prevede ora di ridurlo di un miliardo, senza preoccuparsi del fatto che si va pesantemente al di sotto di quanto era stanziato in bilancio nell'anno scorso.

L'altro capitolo è quello relativo alla conservazione ed al restauro di opere d'arte e di antichità di proprietà non dello Stato, ma di privati. In questo caso veniva previsto un incremento nelle previsioni di bilancio di circa 700 milioni rispetto al 1979. Con questa legge si opera invece una riduzione di oltre un miliardo e mezzo, anche in questo caso andando sotto le previsioni di bilancio dell'esercizio passato. Oltretutto questa sorta di balletto delle cifre, per cui in sede

di impostazione del bilancio si prevede un incremento e poi, dovendo intervenire su una materia del tutto diversa come il finanziamento delle istituzioni culturali, si attinge abbondantemente da quei capitoli che si era ritenuto di incrementare, mi pare sia una indicazione dell'assenza di una politica organica nell'impostazione della spesa: anzi della casualità con cui, almeno in certi settori, si provvede all'impostazione della politica della spesa.

Ma al di là di questa considerazione di metodo c'è una considerazione di sostanza che ci preoccupa. Tutti conosciamo quali sono le condizioni del patrimonio storico e artistico del nostro paese. Sappiamo bene quanto sia importante l'attività di conservazione e di restauro, quanti bisogni ci siano in questo campo; il fatto che per provvedere al finanziamento di istituzioni culturali che pure meritano tale finanziamento non si sia trovata altra soluzione che quella di ridurre le dotazioni per quel che riguarda l'intervento di conservazione e di restauro delle opere d'arte, è un fatto che non può non suscitare allarme, che non possiamo non considerare negativamente. Per questo ho presentato, come dicevo, assieme ad altri colleghi, un ordine del giorno che impegna il Governo a predisporre gli strumenti opportuni in modo che, in sede di variazione del bilancio, sia possibile perlomeno reintegrare le previsioni di spesa che erano state inizialmente formulate per quel che riguarda gli interventi di conservazione e restauro delle opere di antichità e arte. Mi auguro che questo ordine del giorno possa essere accolto dal Governo e trovi poi rapida rispondenza nei fatti: affinché non accada che un intervento positivo in un settore (quello delle istituzioni culturali) abbia come contrappeso un guasto in un settore non meno importante, quello della tutela del nostro patrimonio di cultura.

Perciò, mentre diamo un voto favorevole al provvedimento al nostro esame perchè riteniamo che con esso si possa compiere un passo avanti nella direzione di una politica meno casuale di sostegno delle istituzioni che svolgono attività nel campo della ricerca e della cultura, riteniamo però che oc-

corre riflettere, anche muovendo dai limiti che sono evidenti in questo provvedimento, circa la necessità di giungere ad una impostazione più organica e più complessiva di una politica per la cultura: una politica che si fondi sul pieno rispetto dei principi di autonomia, di libertà, di pluralismo che in precedenza ho richiamato, ma che al tempo stesso predisponga le condizioni strutturali che sono indispensabili sia per la salvaguardia del nostro patrimonio di storia e di cultura sia per una più ampia promozione della vita culturale nel paese.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

S P I T E L L A , relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, pochissime considerazioni perchè in sostanza le osservazioni fatte dai colleghi che sono intervenuti mi trovano largamente consenziente. Come avevo già detto nella relazione scritta, non vi è dubbio che questa legge affronta una materia estremamente delicata e quindi non si sottrae a quel carattere di problematicità che è stato più volte citato nel dibattito. L'esigenza fondamentale che tutti ci sforziamo di salvaguardare al massimo, attraverso questa legge, è quella di venire incontro alle istituzioni culturali nelle loro necessità senza intaccare minimamente il principio di assoluta autonomia che è il fondamento essenziale della vita delle istituzioni culturali stesse. Certamente pur con questi limiti obiettivi e con questo carattere, che è stato definito di sperimentaltà, che il provvedimento può avere, ritengo anch'io che si tratti di un notevole passo avanti nel senso di una razionalizzazione di un complesso di interventi che fino a questo momento avevano avuto il carattere di episodicità e che mettevano il Parlamento in condizioni di difficoltà dinanzi ad una serie di proposte di legge che venivano presentate frammentariamente e disorganicamente.

Ritengo altresì che questo provvedimento faccia segnare un grosso progresso. Certo, ci siamo trovati di fronte ad una serie di difficoltà; ne citerò solo una: quella di de-

finire la sfera di competenza di questa legge e di individuare i confini da rispettare nella scelta delle istituzioni culturali che vanno inserite nella tabella e delle altre istituzioni culturali che annualmente sono ammesse al contributo dello Stato, attraverso il capitolo 1606 del bilancio del Ministero dei beni culturali e ambientali.

Indubbiamente ci sono delle istituzioni culturali e scientifiche o che hanno almeno in parte carattere culturale e scientifico, che però sono strettamente collegate con l'attività specifica di altre amministrazioni dello Stato. Potrei citare le istituzioni politico-culturali che operano in stretta connessione con il Ministero degli affari esteri, come l'Istituto per l'Africa ed altri; potrei citare l'Istituto di studi per la programmazione economica, che è strettamente collegato con il Ministero del bilancio e della programmazione; potrei citare l'Istituto superiore di sanità che è strettamente collegato con il Ministero della sanità; le istituzioni più strettamente finalizzate alla ricerca scientifica come il CNR, come l'Istituto nazionale di fisica nucleare, o le istituzioni che operano all'interno o comunque direttamente a ridosso delle università e che non possono essere disgiunte dalla competenza del Ministero della pubblica istruzione. Certo, questa legge non riguarda tale tipo di istituzioni, ma al di fuori di queste, è giusto e opportuno che tutte le accademie e le istituzioni culturali, che via via si sviluppano nel tessuto della cultura viva o che continuano le grandi tradizioni del passato, vengano inserite in un provvedimento organico per quanto attiene ai finanziamenti dello Stato. Di qui la funzione della tabella, di qui la funzione dell'altro canale previsto dalla legge attraverso il capitolo 1606 del bilancio del Ministero, che deve andare incontro alle istituzioni di minore rilievo o a quelle che sorgono *ex novo* e che, attraversata una prima fase di crescita, forse al termine di un triennio, potranno essere riconosciute degne dell'inserimento nella tabella.

Mi pare che questo meccanismo avvii un processo di razionalizzazione, che potrebbe essere pienamente soddisfacente. L'esperienza ci dirà se questa sarà la strada buona.

Vorrei fare ancora una breve considerazione per quanto attiene al problema degli esoneri fiscali: la materia è stata toccata dal senatore Ulianich. È vero che sembra un po' un elemento di contraddizione che l'erogazione di contributi venga poi sottoposta al regime fiscale, ma questa è una norma che riguarda tutte le forme di intervento, sia quelle del Ministero dei beni culturali, sia quelle delle altre amministrazioni dello Stato. La stessa amministrazione dei lavori pubblici è soggetta a questo regime fiscale. Il problema dunque dovrebbe essere affrontato in una sede più generale. Mi trova invece consenziente l'osservazione fatta dallo stesso senatore Ulianich ed anche dai senatori Zito e Mezzapesa, che poi ha portato ad un ordine del giorno, per un invito al Governo a dare particolare attenzione alle iniziative culturali del Mezzogiorno. Esprimo il consenso alle preoccupazioni manifestate dai vari colleghi che sono intervenuti nel dibattito circa l'assoluta necessità di far sì che il controllo, la vigilanza del Ministero per i beni culturali sulla utilizzazione delle somme erogate riguardi solamente il rapporto con il conseguimento dei fini istituzionali che sono previsti dagli statuti e dagli ordinamenti dei vari istituti. Perciò dichiaro anch'io di preferire la formula proposta dalla Commissione rispetto a quella proposta dalla Camera dei deputati su questo argomento.

Fatte queste considerazioni esprimo l'augurio che il provvedimento possa essere sollecitamente approvato.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

P I C C H I O N I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Desidero ringraziare questa Camera per l'apporto perspicuo, direi molto intelligente, dato per una migliore interpretazione ed applicazione del provvedimento.

Desidero anche richiamarmi a quel giusto pessimismo della ragione che ci ha impedito di dare alla legge Amalfitano un carattere globalizzante, velleitario, miracolistico, anche perchè, come ha detto il senatore Ulianich, ogni passo che si compie nell'ambito

della cultura è un passo faticoso, problematico, empirico, dato che i rapporti tra politica e cultura devono essere di reciproco rispetto proprio per la salvaguardia delle reciproche autonomie. Passo faticoso anche per tutta la casualità con cui si è operato, per la mancanza di organicità — ma l'organicità in questo campo deve essere messa tra virgolette — per la frammentarietà e forse anche per i residui ideologici che ci hanno portato spesso ad avere pretese di esclusività, sebbene scritte tante volte con l'inchiostro simpatico del pluralismo.

Il discorso della legge punta, pertanto, in materia di istituzioni culturali è quello di una riorganizzazione delle competenze dello Stato, proprio facendo tesoro — come è stato ricordato — di quanto è stato all'origine della presente legge che, come è stato detto, è stata il frutto della convergenza delle idee di tanti deputati, dall'onorevole Villari all'onorevole Amalfitano; riorganizzazione delle competenze, dicevo, nel rispetto certamente dei principi costituzionali, come ha ricordato il senatore Chiarante, e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni.

Infatti questa è una legge che si ascrive ad una politica per la cultura, non è una politica della cultura: una politica per la cultura è dare una minima attendibilità allo Stato nel predisporre alcuni servizi, alcuni strumenti, alcune possibilità; altrimenti ogni ordine del giorno è grida manzoniana.

Ebbene, quando noi vediamo, come è stato ricordato, che vecchi istituti dal 1948 non tanto vivono di accidia, ma muoiono di inedia perchè 20.000 lire o 25.000 all'anno sono appunto una certificazione di morte naturale, non possiamo — se non approvando questa legge — pretendere di parlare di una diversa politica per la cultura che non sia quella comunque altamente meritoria espletata dalle storiche istituzioni o accademie.

Non esiste, comunque nella legge, un'impronta dirigistica. Credo che il senatore Chiarante si sia voluto riferire, forse, ad un rifiuto più che ad una volontà machiavellica di introdurre una qualunque presenza dirigistica dello Stato. Esiste, solo, una griglia di requisiti, ma talmente labili che, se non fosse proprio per il rispetto dell'autono-

mia culturale di tutti gli istituti, diremmo che hanno solo funzione ornamentale.

Comunque anche questo fa parte di quel sottile, direi continuamente verificabile rapporto che deve esistere tra la cultura e la società, tra il mondo politico che la sostiene e la cultura stessa. Certo, non è questo un punto d'arrivo perchè se pensiamo come oggi si organizza l'occasione culturale al di fuori delle sedi deputate, con canali e con configurazioni completamente diverse, attraverso un respiro interdisciplinare, attraverso una capacità di coinvolgimento di interi secoli, forse anche queste istituzioni risentono della necessità di una funzione da recuperare e da rilegittimare.

Mi pare che la tabella abbia un significato preciso, dimostri cioè la bontà della legge, nel senso che, se noi oggi fotografiamo l'esistente, se cerchiamo comunque di cristallizzare quello che è giunto ai giorni nostri, la predisposizione della tabella ogni tre anni non si ferma sulla storia che nasce. Il fatto che la tabella non sia una sorta di sbarramento che impedisca a qualcuno di entrare e a qualcuno di uscire (cioè le istituzioni che non sono più valide) e che sia proprio il registratore dinamico di una sensibilità e di una attenzione del potere pubblico nei confronti della forma vecchia e nuova di organizzare cultura, proprio in questo che potrebbe essere ridotto ad un fatto puramente meccanicistico, rappresenta il segno del cambiamento, il segno cioè di una direzione diversa.

Queste sono alcune considerazioni, certamente generiche, che mi sento di raccogliere dalle osservazioni che sono state fatte e dalle opinioni qui espresse: è una legge che ha un futuro, che nasce dal presente e dal passato, ma non ne accetta tutti i condizionamenti e chiede pertanto agli intellettuali di non fuggire in una Arcadia, ma di impegnarsi per una elevazione della nostra società civile.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sui vari ordini del giorno.

S P I T E L L A , *relatore*. Il relatore è favorevole ai tre ordini del giorno come ho detto nell'intervento.

* A R I O S T O , *ministro dei beni culturali e ambientali*. Il Governo desidera dire due parole sugli ordini del giorno: è favorevole ad essi e accetta anche la parola « impegna ». Il Governo, e per esso il Ministero, ha sempre seguito con molto favore questo disegno di legge di iniziativa parlamentare ed approfittò dell'occasione per ringraziare il sottosegretario Picchioni che, con particolare passione ed intelligenza, ha assolto l'incarico di seguirlo attraverso le varie fasi sia nell'altro ramo del Parlamento sia presso la Commissione di questa Assemblea.

Se c'era però un bocconcino amaro da inghiottire, esso era costituito dalla necessaria utilizzazione di due capitoli del bilancio del Ministero, che riguardano, come osservava il senatore Chiarante, le attività un po' più delicate del Ministero stesso. Questo ordine del giorno che impegna il Ministro a riparare, possibilmente in sede di nota di variazione di bilancio, a questa situazione, lo accolgo con grande favore e speriamo di obbligare i ... — non dico la brutta parola — del Tesoro a rispettare la volontà del Senato che è espressa così unanimemente.

Prendo anche atto che questo disegno di legge ha l'approvazione unanime di questo ramo del Parlamento e mi pare che vi sia stata unanimità o quasi anche alla Camera.

Altro motivo di perplessità era rappresentato dall'esiguità dello stanziamento. Se il problema della cultura, come osservava il senatore Ulianich, c'è, allora esso deve essere considerato anche nell'aspetto della sua organizzazione in questi istituti e quindi lo stanziamento è assolutamente insufficiente.

Quindi accolgo con molto favore anche l'altro ordine del giorno che ci impegna a duplicare questo stanziamento: per il momento non era naturalmente possibile fare di più. Comunque il Governo ringrazia la Camera e coloro che hanno collaborato a compiere questo primo passo, che come diceva il sottosegretario Picchioni, deve avere un carattere dinamico, sperando di fare, in un futuro non troppo lontano, qualche cosa che

completi, in limiti più ampi, questo che adesso in limiti ristretti risponde ad intenzioni senz'altro lodevoli.

P R E S I D E N T E . Senatore Mezzapesa, insiste per la votazione dell'ordine del giorno numero 1?

M E Z Z A P E S A . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Senatore Chiarante, insiste per la votazione dell'ordine del giorno numero 2?

C H I A R A N T E . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Senatore Ulianich, insiste per la votazione dell'ordine del giorno numero 3?

U L I A N I C H . Signor Presidente, ritengo opportuno, per appoggiare le dichiarazioni del Ministro, che ringrazio per la sua bontà, insistere per la votazione dell'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno numero 3 presentato dal senatore Ulianich e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 le istituzioni culturali elencate nella tabella, di cui al secondo comma del presente articolo, sono ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato nella misura indicata nella tabella stessa. La tabella può includere anche istituzioni che alla data di entrata in vigore della presente legge non fruiscono di contributo finanziario dello Stato, ed è emanata con decreto del Presidente della Re-

pubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Condizione per l'iscrizione nella tabella è che:

a) gli enti svolgano servizi di rilevante valore culturale;

b) gli enti svolgano e promuovano attività di ricerca;

c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle loro attività.

Non possono essere incluse nella tabella quelle istituzioni culturali che operino strettamente sotto la competenza e la vigilanza di amministrazioni statali non istituzionalmente finalizzate alla istruzione e alla cultura.

La tabella è soggetta ogni tre anni a revisione da attuarsi con le stesse formalità di cui al primo comma. La eventuale modifica degli stanziamenti complessivi, di cui al capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, in conseguenza della modifica triennale della tabella, ha luogo con la legge annuale di bilancio.

Con la pubblicazione della tabella le precedenti norme istitutive di finanziamenti a favore degli enti in essa indicati si intendono abrogate.

Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi nella tabella per manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Non possono essere comprese nella tabella quelle istituzioni culturali e di ricerca

scientifica che operino strettamente sotto la competenza e la vigilanza di amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali ed ambientali ».

1.1

IL GOVERNO

FALCUCCI FRANCA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI FRANCA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo si limita a raccomandare al Senato l'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione dello Stato concernenti in tutto o in parte contributi ad istituzioni culturali di cui alla tabella sono trasferiti al capitolo n. 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali ed i relativi capitoli di provenienza sono soppressi o correlativamente ridotti.

Le soppressioni e le riduzioni di capitoli da apportare, in relazione al suddetto accorpamento, agli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato saranno determinate per ciascun Ministero con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri interessati.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali esercita la vigilanza sulle istituzioni culturali di cui al primo comma anche se già attribuita dalle norme istitutive degli enti stessi ad altri Ministeri.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali vigila comunque sulla destinazione ai fini istituzionali dei finanziamenti di cui alla tabella e presenta alle Camere una relazione triennale sulla base dei resoconti delle attività svolte e dei conti consuntivi che i singoli istituti sono tenuti a presentare annualmente.

Per la concessione del contributo è altresì richiesto che gli enti rispondano ai requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo 1.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente Comitato di settore, può sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'ente. La sospensione del finanziamento annuale, qualora protratta per sistematica inattività, comporta la esclusione dell'ente dalla tabella in sede di revisione della stessa.

Lo stanziamento del capitolo n. 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, così come rideterminato dal primo comma del presente articolo, è incrementato ulteriormente di lire 2.254.665.000 a decorrere dall'anno finanziario 1980.

(È approvato).

Art. 3.

A partire dall'anno finanziario 1980 lo stanziamento del capitolo n. 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali è incrementato di lire 300.000.000.

Sullo stanziamento di cui al capitolo n. 1606 così aumentato, il Ministro per i beni culturali e ambientali può erogare annualmente contributi alle istituzioni culturali non comprese nell'articolo 1, con esclusione di quelle di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Possono essere ammessi al contributo gli enti che abbiano svolto attività per almeno un triennio. Gli enti suddetti sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Ministero per i beni culturali e ambientali la relativa documentazione, unitamente al programma di attività che intendono svolgere utilizzando il contributo richiesto.

Per la concessione del contributo è altresì richiesto che:

a) gli enti svolgano servizi nel campo culturale;

b) gli enti promuovano attività di ricerca;

c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per l'attuazione di tale programma.

Il riparto dello stanziamento del capitolo di cui al primo comma del presente articolo forma oggetto di apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.

La identificazione degli istituti culturali previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le relative tabelle di trasferimento alle regioni, dovranno essere stabiliti entro il 31 dicembre 1980.

Sullo stanziamento di cui al capitolo n. 1606, aumentato come al primo comma, il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca scientifica degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge e degli enti previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La contribuzione straordinaria di cui al precedente comma è disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in assemblea plenaria.

(È approvato).

Art. 4.

All'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è aggiunta la seguente lettera:

« *i*) di 8 membri di cui 6 eletti dai rappresentanti degli enti di cui alla tabella e 2 scelti dal Ministero per i beni culturali e ambientali in rappresentanza degli altri enti ».

(*E approvato*).

Art. 5.

Il Comitato di settore di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, assume la denominazione di Comitato di settore per i beni librari.

È costituito il Comitato di settore per gli istituti culturali i cui compiti sono fissati dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è sostituito dal seguente:

« Sono costituiti i seguenti comitati di settore, composti ciascuno di otto membri scelti tra quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) dell'articolo 4:

- 1) Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;
- 2) Comitato di settore per i beni archeologici;
- 3) Comitato di settore per i beni storici ed artistici;
- 4) Comitato di settore per i beni archivistici;
- 5) Comitato di settore per i beni librari;
- 6) Comitato di settore per gli istituti culturali ».

Nella prima applicazione della presente legge, i membri di cui alla lettera *i*) previ-

sta dal precedente articolo 4 durano in carica sino alla scadenza dei membri del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in carica all'entrata in vigore della presente legge.

(*E approvato*).

Art. 6.

Al complessivo onere di lire 2.554.665.000, derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede, quanto a lire 1.000.000.000 e quanto a lire 1.554.665.000, mediante riduzione, rispettivamente, dei capitoli n. 2045 e n. 2113 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

M I T R O T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I T R O T T I . Cercherò di fare recuperare, con la brevità di questa dichiarazione di voto, lo spazio preso nell'intervento precedente.

Mi sembra doverosa la rettifica di una unanimità, anticipata dall'onorevole Ministro, che non trova riscontro nei firmatari del disegno di legge e non trova riscontro nella nostra posizione.

A R I O S T O , *ministro dei beni culturali e ambientali*. Io ho parlato di unanimità nella discussione. Lei nella discussione non è intervenuto. La prego di non esagerare.

M I T R O T T I . Onorevole Ministro, io sto facendo delle precisazioni. Intanto sto parlando e gradirei poter finire di parlare.

A R I O S T O , *ministro dei beni culturali e ambientali*. E lei sia prudente nel parlare. Ha affermato che quanto ho detto non trova riscontro nella discussione in Aula e che quindi ho detto il falso. Io invece dico che lei è improprio.

M I T R O T T I . Sta usando un'aggettivazione che credo non sia adeguata al caso.

A R I O S T O , *ministro dei beni culturali e ambientali*. La frase « non trova riscontro » non è corretta.

M I T R O T T I . Onorevole Ministro ritengo di poter essere ancora più preciso con i resoconti stenografici e mi periterò di farlo. Comunque le puntualizzazioni che vorrei rendere qui chiariscono lo spirito con il quale la nostra parte politica giudica questo provvedimento e pongono doverosamente l'accento su un criterio di valutazione di formazioni, cosiddette democratiche o dell'arco democratico, che non ci vedono partecipare, a nostro specifico titolo di merito, in particolare in questo caso.

Per il provvedimento in esame sarebbe troppo facile espungere dagli interventi che si sono susseguiti le critiche, i timori, le perplessità.

L'elenco sarebbe nutrito in quanto ciascuno dei colleghi intervenuti ha trovato modo di riferirsi alla « parte oscura » che il provvedimento mostra.

Al disegno di legge in esame si sono attribuiti significati e capacità di moralizzazione, accettando implicitamente la tesi che il settore, sino ad oggi, ha dovuto subire distorsioni o quanto meno interpretazioni di certo non in linea con canoni morali. Aggiungiamo noi che il provvedimento assume, nella veste con cui viene licenziato da quest'Aula, più il carattere di intervento di manutenzione culturale che quello di intervento di investimento culturale; sotto questo aspetto lo criticiamo in quanto risulta con esso pesantemente penalizzato il Meridione: le indicazioni e i rilievi, a tale proposito, sono stati forniti da altra parte politica.

Criticiamo questo provvedimento anche perchè esso accetta, senza nulla prevedere,

quel criterio di regionalizzazione della cultura che, malamente inteso entro l'alveo di un decentramento operativo anche in fatto culturale, non propone e non attua, in quest'ottica, provvedimenti di raccordo delle varie realtà regionali; peraltro, la discrezionalità univoca che viene affidata al Ministero per la compilazione dell'elenco e per l'elargizione dei contributi è tale da lasciare seriamente perplessi in fatto di sviluppi moralizzatori quali sono stati dichiarati.

Ecco le motivazioni di fondo che sottendono la nostra posizione contraria al varo di questo provvedimento. Ne aggiungo brevemente qualche altra, volendomi riferire alla indistinzione, che risulta essere insita nella normativa al varo, tra gli enti in quanto a caratteristiche istituzionali, ed anche per quanto riguarda la natura dei compiti, i programmi, i traguardi che gli enti stessi si prefiggono.

È certo che da una valutazione del genere devono tenersi indenni quelle realtà culturali consolidate attraverso un'attività pluriennale nel filone di un impegno valido e oggettivamente riconoscibile come tale; ma non può essere sottaciuto che questo provvedimento tende ad accomunare ai meriti delle poche istituzioni che tale mio precedente riferimento meritano, anche enti ai quali è data la possibilità di sorgere senza la documentazione di un *curriculum* triennale progresso, ma con la semplice indicazione di un « programma » triennale futuro.

Quindi, ad avviso della mia parte politica, oggettivamente doveva essere formulata l'indicazione di cui al punto c) in termini di « consuntivo che abbracci almeno un triennio » e non di un « programma che abbracci almeno un triennio ». È questa una sfumatura che ritengo dimostrerà nel seguito dell'applicazione del provvedimento i limiti che tali sotterfugi portano a rimorchio. Peraltro nel provvedimento, benchè sia prevista la possibilità di eliminazione dall'elenco di quelle istituzioni che risultassero inattive, non è prevista alcuna possibilità di ripetizione delle somme illegittimamente riscosse da quelle istituzioni per le quali venisse accertato un periodo di inattività, a fronte del

quale le istituzioni stesse possano avere ricevuto dei fondi.

Considerazioni ancora pesanti possono essere riferite a quello che è stato definito da altra parte politica il « balletto delle cifre »: conta relativamente poco il fatto che si accetti di porre rimedio in seguito; quello che conta è che si istituzionalizza un metodo di copertura e di scopertura che toglie serietà di intenti e validità al provvedimento.

Quando poi la scopertura porta alla mortificazione di capitoli di spesa già largamente carenti — e non è la prima volta che sottolineiamo questa triste realtà —, quando questo balletto delle cifre consente vergognosamente che si abbattano addirittura incrementi di importi che pure erano stati sollecitati e ottenuti in sede di valutazione del bilancio, è superfluo aggiungere ogni altro commento.

Sulla scorta di queste considerazioni e nella salvezza delle poche realtà valide in fatto di istituzioni culturali, confermo il voto contrario della mia parte politica sollecitando il Governo e per esso il suo rappresentante in Aula ad essere più sensibile nei confronti della realtà — non completamente inventariata — della situazione culturale italiana e meno sensibile a interpretazioni che possono essere state colte in modo distorto, benchè distorte non fossero.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Proroga del termine per la presentazione delle relazioni sui Documenti IV, nn. 10 e 24

V E N A N Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . Signor Presidente, con riferimento alla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Andreatta, per concorso nel reato di peculato,

(Doc. IV, n. 10), iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna, dando atto del fatto che è già stata ottenuta la proroga, sono costretto a segnalare, signor Presidente, a lei e all'Assemblea che nella seduta del 1° febbraio 1980, all'unanimità, la Giunta ha deciso di richiedere, ai sensi dell'articolo 135, primo comma, del nostro Regolamento, copia di atti menzionati nel capo di imputazione e non contenuti nel fascicolo processuale trasmesso alla Giunta.

Non essendo ancora pervenuti alla Giunta i suddetti atti, chiedo che l'Assemblea conceda alla Giunta un rinvio, che in questo caso chiamerei tecnico, e non semplicemente regolamentare, tale da consentire l'acquisizione e l'adeguato esame degli atti che sono stati all'unanimità richiesti.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

V E N A N Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . Signor Presidente, informo anche il Senato che la Giunta non ha potuto ancora prendere una decisione per quanto concerne la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Spadaccia per il reato di diffamazione aggravata (articoli 595, capoversi primo e secondo, e 61, n. 10, del codice penale) (Doc. IV, n. 24). Pertanto ai sensi dell'articolo 135, comma VII, chiedo che sia concessa alla Giunta una proroga di 30 giorni del termine per riferire.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è quella avanzata nei confronti del senatore Pisanò, per il reato di diffamazione aggravata col mezzo della stampa (articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 20*).

Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvata.

Segue una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pisanò, per il reato di diffamazione aggravata col mezzo della stampa (articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 21*).

Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvata.

Segue una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Mitrotti, per concorso nel reato di affissione di manifesti murali di propaganda elettorale fuori degli spazi consentiti (articoli 110 del codice penale, 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in relazione all'articolo 6, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1975, n. 130) (*Doc. IV, n. 22*).

MITROTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Vorrei sollecitare i colleghi presenti in Aula a modificare il parere rilasciato dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere autorizzando il mio deferimento all'autorità giudiziaria.

La mia richiesta è motivata non da un esizionismo sterile e fine a se stesso, ma dall'insoddisfazione che rimane, pur nel riconoscimento che implicitamente mi è stato attribuito dal giudizio della Giunta, per non aver compiutamente riportato la denuncia contro il magistrato che reiteratamente sta assumendo atteggiamenti persecutori nei miei confronti e per non aver portato la mia denuncia a livelli di magistratura.

Per queste motivazioni, obiettivamente riconoscibili, sollecito i colleghi a deferirmi all'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere la autorizzazione a procedere. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvata.

Segue l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Sparano, per concorso nel reato di abuso di ufficio (articoli 81, 110 e 323 del codice penale) (*Doc. IV, n. 23*).

Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvata.

Per lo svolgimento di interpellanza e di interrogazione

ZITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZITO. Signor Presidente, vorrei pregare la cortesia della Presidenza di sollecitare il Governo a rispondere all'interpellanza 2-00074 ed all'interrogazione 3-00497, che ho presentato diverso tempo fa, la prima concernente la situazione dell'ordine pubblico in provincia di Reggio Calabria e la seconda riguardante le disfunzioni del servizio elettrico nella stessa provincia.

PRESIDENTE. Senatore Zito, la Presidenza si renderà interprete della sua richiesta presso il Governo.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1032. — « Concessione di un contributo al Comitato italiano costituito per l'orga-

nizzazione dell'Incontro mondiale per il disarmo » (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (804);

C. 1461. — « Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della 13ª mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione » (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (805).

Annuncio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

MITTERDORFER e BRUGGER. — « Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano » (806).

Annuncio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede delib- berante

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, riguardante il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali al-

l'estero » (649), previ pareri della 1ª e della 7ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Pietro Nenni » (697), previo parere della 5ª Commissione.

Annuncio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede refe- rente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della 13ª mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione » (805) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del Protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con Annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973 » (340), previ pareri della 5ª e della 8ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

« Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico » (768) (Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori non trasferiti alla competenza regionale » (700), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

SCAMARCIO ed altri. — « Riscatto di alloggi popolari » (716), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

Annuncio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E. Su richiesta della 4ª Commissione permanente (Difesa), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta Commissione in sede referente:

« Norme in materia di elargizione e trattamento speciale di pensione in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico » (501);

« Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena » (502);

« Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere » (631);

TOLOMELLI ed altri. — « Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497,

e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le Forze armate » (718).

Su richiesta della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

« Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana » (Approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati) (738).

Annuncio di comunicazione concernente nomine in ente pubblico

P R E S I D E N T E. Il Ministro della marina mercantile ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Alfonso Ragnisco, del dottor Vincenzo Platino, del professor Mariano Gabriele, dell'ingegner Giuseppe Piazza, del dottor Emanuele Cavallaro, del dottor Giuseppe Guida, del dottor Salvatore Mantione, del dottor Salvatore Guadagna, del dottor Antonino Gristina, del dottor Alfonso Balzacchino, del dottor Giovanni Ruggeri, dell'ingegner Armando Colombo, dell'ingegner Francesco Adamo, del commendator Vittorio Platania, del comandante Vincenzo Salustri, del dottor Giuseppe Silvestri, del dottor Claudio Tagliavia, del signor Giuseppe Adelfio, del signor Giovanni Gioè e del signor Lorenzo Di Vincenzo a membri del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Palermo.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

P A L A , segretario:

GUERRINI, BACICCHI, DE SABBATA, LA PORTA, BENEDETTI, FELICETTI, CANETTI, FLAMIGNI, TALASSI GIORGI Renata, **FERRUCCI, MOLA, GHERBEZ** Gabriella, **ROMEO, MONTALBANO, POLLASTRELLI**. — *Al Ministro della marina mercantile*. — Per sapere:

1) perchè il Governo non ha dato attuazione alla Risoluzione, approvata dalla X Commissione della Camera dei deputati il 14 giugno 1978, concernente la rinegoziazione del Regolamento CEE 100/76, per l'intervento a sostegno dei prezzi di alici e sarde nel Mediterraneo;

2) se è a conoscenza del Governo la grave situazione venutasi a creare in molte marinerie italiane in conseguenza della mancata rinegoziazione, con il permanere in vigore di un meccanismo perverso, corrotto e corruttore, in base al quale le marinerie vengono spinte a pescare, anzichè per l'alimentazione umana, per quella animale, con la conseguente trasformazione del pescato in farine di pesce, recando ad un tempo danno ai pescatori, ai consumatori ed all'economia nazionale;

3) se è vero che la CEE ha richiamato il Governo in ordine a piani di pesca fondati sull'incredibile previsione precisa dei quantitativi di pesce da far ritirare dall'AIMA, nonchè se la CEE ha effettuato diretti controlli nelle zone di pesca e quali ne sono le risultanze;

4) i dati sui ritiri sin qui effettuati dall'AIMA.

(2 - 00130)

BORZI, ROMEI, D'AGOSTINI, FORNI, BOMBARDIERI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. — Di fronte:

1) alle preoccupanti disfunzioni dello INPS, che determinano sia il progressivo

ritardo nella liquidazione delle prestazioni, sia il permanere di un'ampia fascia di evasione dagli obblighi contributivi;

2) al disavanzo patrimoniale di quasi tutte le forme assicurative gestite dallo stesso istituto ed alle fondate previsioni di una sua ulteriore crescita nei prossimi anni;

3) alla proliferazione di contraddittori piani di riorganizzazione dei servizi operativi, oscillanti fra scelte di accentramento e di decentramento strutturale, e contrastanti con la piena utilizzazione del servizio automatico di elaborazione dati, costato all'istituto ingenti somme, ma che registra lentezze e gravi ritardi e non ha eliminato l'affidamento in *service* di numerose operazioni per importi annui dell'ordine di decine di miliardi di lire,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali risolutive misure il Ministro ritiene di adottare o proporre al Parlamento perchè:

1) la presenza e l'aggravarsi delle disfunzioni richiamate in premessa non determinino il collasso dell'INPS, da più parti preconizzato;

2) sempre a causa di dette disfunzioni, non siano messe in crisi la puntualità e la piena efficienza del sistema previdenziale ed assistenziale;

3) sia restituita al personale dell'istituto la necessaria condizione di serenità e di certezza nell'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto dei doveri e dei diritti di ciascuno;

4) sia reso effettivo il sistema dei controlli previsti dalla legge nei confronti dei datori di lavoro, ormai clamorosamente carente dal 1974, da cui consegue, fra l'altro, che l'ammontare delle pensioni viene computato sulla base di semplici dichiarazioni degli stessi.

(2 - 00131)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P A L A , segretario:

POLLASTRELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Richiamandosi a precedenti interrogazioni che non hanno ancora avuto risposta, l'interrogante chiede di sapere se è stata mai promossa la più volte richiesta indagine sull'utilizzazione dei fondi stanziati per la ricostruzione di Toscana, e ciò al fine di appurare quanti fondi sono stati dirottati per opere che non hanno alcuna connessione con i danni provocati dal terremoto, come è il caso dei due lotti per nuovi impianti sportivi.

Nel contempo, si chiede di sapere come il signor Ciccioli Mario, consigliere provinciale DC di Viterbo, abbia potuto essere ammesso al contributo a totale carico dello Stato per oltre 46 milioni, non per ricostruire un immobile « allo stato pre-sisma », come impone la legge, ma, sembra, per realizzare, al posto di un'antica stalla, due piani con due appartamenti. Analoga domanda di contributo, richiesta dal precedente proprietario della stalla, signor Astolfi Giuseppe, venne giustamente respinta perchè la norma di legge è precisa in quanto riferita solo a « riparare o ricostruire edifici di qualsiasi natura e destinazione riferita allo stato pre-sisma » (articolo 4, lettera h, del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119).

(3 - 00606)

SASSONE, BERTI, LIBERTINI, POLLIDORO, MARTINO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere quali iniziative sono state prese o si intendono prendere in merito alla situazione che si è determinata nella società « Montefibre » del gruppo « Montedison », con particolare riferimento alla situazione dello stabilimento « Montefibre » di Pallanza, nel comprensorio Verbano-Cusio-Ossola, dove esiste una grave situazione economica ed occupazionale.

La « Montefibre » avrebbe deciso, in modo unilaterale ed arbitrario, il drastico ridimensionamento di alcuni stabilimenti, attraverso un intenso ricorso alla cassa integrazione,

in particolare a Pallanza, mentre ancora appare bloccata la via di un accordo tra grandi gruppi produttori di fibre, sia per le scelte merceologiche che per la politica di commercializzazione del prodotto.

Così, in netto contrasto con le indicazioni del « programma finalizzato di settore per l'industria chimica », approvato dal CIPI il 21 dicembre 1978 sulla base della legge n. 675, e ignorando gli impegni del Governo e gli inviti del Parlamento, la « Montedison » si disporrebbe ad abbandonare a se stesso il settore delle fibre ed a scaricarsi delle responsabilità finanziarie, politiche e sociali che le competono, chiedendo contemporaneamente finanziamenti pubblici, attraverso la proposta di costituire un consorzio, sulla base della legge n. 787.

Gli interroganti ritengono necessario un intervento urgente del Governo per chiarire in modo definitivo che la concessione di finanziamenti pubblici può essere decisa solo sulla base di un rigoroso rispetto dei criteri e delle finalità indicati dal « programma di settore ».

È perciò necessario:

a) la stipulazione di un accordo tra i grandi gruppi pubblici e privati produttori di fibre, sia per le scelte strategiche (in riferimento alla dislocazione delle grandi specializzazioni merceologiche), sia per i livelli quantitativi, sia, infine, per la politica di commercializzazione del prodotto;

b) il mantenimento degli impegni per le attività sostitutive o integrative che consentano ai diversi gruppi di ristrutturare i comparti in crisi, con un contestuale sviluppo dei comparti stessi, chimici o non chimici, con maggiore possibilità di espansione e senza pregiudizio per i livelli di occupazione.

Finchè la « Montedison » e la « Montefibre » rifiuteranno la presentazione di un piano aziendale che rispetti i due criteri susposti e che si riferisca ad una seria politica di settore, ogni decisione di ridurre i livelli occupazionali, presa in modo unilaterale, deve essere fermamente respinta.

(3 - 00607)

MONTALBANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che delle somme previste con la legge di conversione del 4 agosto 1978, n. 464, non sono state ancora spese lire 56 miliardi dell'esercizio finanziario 1979, somme peraltro destinate alla realizzazione di strutture civili ed opere pubbliche nei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, della Valle del Belice;

che, al fine di impiegare le somme relative, il Ministro dei lavori pubblici dovrà sentire il parere preventivo della Commissione bicamerale già istituita;

che vi è l'assoluta necessità ed urgenza che il Ministro dei lavori pubblici, previo detto parere, ripartisca la somma ai 16 comuni della Valle del Belice, in modo che si proceda a costruire le opere previste nei programmi di trasferimento per il rilancio della ricostruzione stessa e dell'occupazione, già estremamente precarie,

l'interrogante chiede di sapere con urgenza per quali motivi il Governo non ha ancora insediato la Commissione anzidetta, i cui membri sono stati da molto tempo nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, nonchè se intende convocarla subito, permettendo così il regolare e normale funzionamento della stessa, per la ripresa della ricostruzione dei comuni distrutti dal terremoto del 15 gennaio 1968.

(3 - 00608)

TOLOMELLI, BOLDRINI, CORALLO, MARGOTTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quale giudizio esprime in ordine al fatto che, l'11 marzo 1980, il Consiglio comunale di Bologna è stato convocato in seduta straordinaria al fine di solennizzare la prima chiamata dei militari alle urne per l'elezione degli organi di rappresentanza.

Gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro condivide la loro preoccupata perplessità per il fatto che, per una serie di coincidenze accidentali, stranamente concomitanti, tutti gli ufficiali superiori — che pure avevano avuto l'invito a presenziare

alla seduta, a ciò autorizzati, a quanto risulta, dal competente Comando militare territoriale — non hanno partecipato alla cerimonia stessa alla quale interveniva, come autorevole relatore ufficiale, il presidente della Commissione difesa del Senato, senatore Dante Schietroma.

A tal fine, gli interroganti rappresentano al Ministro che i fatti di cui sopra hanno suscitato le più diverse ipotesi, sia tra il personale militare intervenuto, sia fra le autorità civili largamente presenti, in ordine alla disponibilità, ai diversi livelli, a favorire la partecipazione più ampia dei militari alla vita delle istituzioni e la sensibilizzazione di queste ai problemi delle Forze armate e della difesa dello Stato.

(3 - 00609)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PAVAN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Risulta che non tutti gli insegnanti di lingua francese ammessi nella graduatoria nazionale dei 5.000, compilata ai sensi della legge n. 468 del 1968, hanno avuto l'assegnazione di una cattedra d'insegnamento in quanto quelle vacanti sono state assegnate ai nuovi abilitati (i « diciassettisti » - articolo 17 della legge n. 477 del 1973), calpestando i diritti acquisiti dei docenti dell'accennata graduatoria.

Da informazioni assunte risulterebbe poi che ciò è avvenuto in forza di una semplice circolare interpretativa del predetto articolo 17 della legge n. 477 del 1973, emanata su pressioni delle organizzazioni sindacali di categoria, violando anche il disposto della legge stessa, la quale voleva garantire la cattedra primieramente agli inseriti nella graduatoria di cui alla citata legge n. 468 del 1968.

Successivamente analogo atteggiamento è stato mantenuto dal Ministero, applicando l'articolo 13 della legge n. 463 del 1978, con l'assegnazione della cattedra libera ai « tredicisti » prima di quelli della legge n. 468

del 1968, perpetrando ed aggravando la palese ingiustizia

Queste applicazioni hanno dato come risultato che i più anziani di età e di servizio o non hanno ancora cattedra, o, se l'hanno avuta, l'hanno avuta dopo altri più giovani, dovendosi adattare a sedi più lontane e più disagiate rifiutate dai più giovani.

Risulta ancora che il TAR del Lazio, con sentenza n. 340 del 20 giugno 1977, ha accolto il ricorso di alcuni insegnanti che si erano sentiti lesi dai procedimenti adottati dal Ministero e sopra ricordati, e che questa sentenza è stata successivamente (luglio 1978) confermata dal Consiglio di Stato.

Poichè sembra che a tutt'oggi, a correzione di quanto condannato dalla Magistratura, nulla sia stato fatto, l'interrogante chiede di conoscere:

1) se quanto lamentato e sopra esposto corrisponde a verità o se non vi siano altre ragioni che hanno permesso l'assegnazione delle cattedre libere prima agli insegnanti di cui alla graduatoria ex legge n. 468 del 1968;

2) per quali motivi il Ministero non si è adeguato alle sentenze della Magistratura e non ha provveduto a correggere il proprio precedente operato;

3) come e quando intende normalizzare tale situazione di ingiustizia creatasi.

(4 - 00910)

PITTELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che nei confronti del preside incaricato del Liceo artistico di Catanzaro sono stati avanzati numerosi denunce ed esposti, concernenti gravi illeciti accaduti ed in atto presso il suddetto liceo artistico, illeciti che possono riassumersi in indebite retribuzioni effettuate a vantaggio di docenti assunti per malattia, ma figuranti coordinatori di corsi integrativi, o addirittura docenti presso l'ISEF (Istituto superiore di educazione fisica) di Catanzaro;

che per analoghe inadempienze il preside è stato inquisito con ispezioni ordinate dal Ministero;

che la Procura della Repubblica di Catanzaro è interessata ad esperire indagini,

stranamente fino ad oggi non completate; che il responsabile del settore istruzione artistica della confederazione autonoma scuola, SNAFRI, ha presentato, su tali argomenti, formale esposto al Ministro, per il tramite del capo di Gabinetto, in data 4 febbraio 1980,

l'interrogante chiede di conoscere con urgenza quali provvedimenti intende intraprendere il Ministro nei confronti di un capo di istituto non ortodosso nei comportamenti e varie volte benevolmente ispezionato.

(4 - 00911)

RIGGIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

come si intende intervenire in presenza della grave situazione determinatasi nel settore vitivinicolo in seguito alle determinazioni della CEE « per il risanamento del mercato e la ristrutturazione »;

in particolare, l'azione che si intende svolgere affinché la Sicilia, per la sua particolare vocazione, venga esclusa dalle misure limitative del potenziale viticolo stabilito dalla Comunità;

quali provvedimenti collaterali si intendono adottare per l'attuazione della distillazione straordinaria, decisa dalla CEE, in ossequio all'articolo 15 del Regolamento comunitario n. 337 del 1979;

se non si ritiene opportuno promuovere provvedimenti legislativi ed amministrativi per favorire le strutture cooperative consorziali che affrontano il mercato mondiale.

(4 - 00912)

SESTITO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che, con decreto prefettizio n. 658 del 28 ottobre 1975, il consorzio per il nucleo di industrializzazione di Crotona otteneva l'esproprio di circa 860.000 metri quadri di terreno da destinare, allora, all'ampliamento dello stabilimento chimico « Montedison », ai fini della creazione di 900 nuovi posti di lavoro;

che, rifiutatasi la « Montedison » di costituirsi per l'acquisizione delle aree, a seguito dei sondaggi, effettuati dalla fonda-

zione « Lerici », dai quali risultava l'esistenza nella zona di importanti reperti archeologici risalenti all'VIII-V secolo a.C. (schema urbano dell'antica Kroton), la Soprintendenza archeologica, sollecitata da detto consorzio, con i provvedimenti n. 699 del 14 febbraio 1978 e n. 2030 del 17 maggio 1978, vincolava l'area predetta destinandola a fini archeologici;

che in data 15 febbraio 1979, dopo una lunga e serrata trattativa, si riusciva ad ottenere, da parte del Ministero, il decreto di pubblica utilità, ai fini espropriativi, dei sopraddetti terreni da destinare a parco archeologico;

che l'accettazione dell'indennità di esproprio, fissata dalla Soprintendenza archeologica in lire 648.407.750, e l'atto di cessione volontaria inviato al Ministero sin dal 20 aprile 1979, effettuati dal predetto consorzio al fine di abbreviare tempi e procedure, lungi dall'accelerarne l'iter, hanno, invece, incredibilmente provocato l'arrestarsi della annosa pratica (e pareva che tutto dovesse concludersi nel maggio 1979!);

che, per l'incomprensibile e preoccupante dilatarsi dei tempi, le ditte espropriate (a tutt'oggi non hanno riscosso alcuna indennità) da tempo premono sul consorzio con atti giudiziari per ottenere la retrocessione delle aree ed il conseguente pesante risarcimento dei danni;

che, ancora, il 24 gennaio 1980, dal presidente del consorzio industriale di Crotona, venivano inviate al Ministero la copia del decreto prefettizio n. 653 del 12 febbraio 1978 e le relative note di trascrizione della Conservatoria dei registri immobiliari, comprovanti in modo inequivocabile il diritto di proprietà, da parte del consorzio stesso, dei beni immobili in esame;

che sta per compiersi il quinquennio (28 ottobre 1980), decorso il quale, per decadenza del vincolo, le aree tornerebbero nella piena disponibilità delle ditte espropriate,

l'interrogante chiede di sapere:

a) se il Ministro non ritiene doveroso un tempestivo intervento per rendere finalmente possibile la conclusione di una vicenda che, per le lungaggini ed i ritardi — a parere dell'interrogante a volte pretestuosi

— non si esita a definire scandalosa e intollerabile;

b) se non conviene che problemi come quello sollevato, per gli evidenti ed importantissimi riflessi culturali, turistici, economici e sociali, comportano, più che un obbligo a dare risposte positive ed immediate, un vero e proprio imperativo categorico al quale nessuno dovrebbe sottrarsi soprattutto allorché la soluzione di essi, potendo alleviarne i disagi ed allentarne le tensioni e nel contempo promuoverne lo sviluppo, attiene a realtà della regione calabrese che, duramente provata dal tradizionale distacco e, a volte, dalla quasi ostilità ed incapacità dei Governi nazionali insieme all'evidente inadeguatezza ed incapacità della Giunta regionale, dalla fragilità delle strutture economiche, dal progressivo disgregarsi del tessuto sociale e dall'estendersi in forme sempre più allarmanti del fenomeno mafioso e della criminalità organizzata, in collegamento anche con le forze eversive, risulta essere la regione più colpita, se non devastata, dalla crisi economica, politica, sociale, morale ed ideale che, più in generale, investe il Paese;

c) se non conviene che una risposta positiva e rapida potrà impedire il diffondersi dello sdegno e della rabbia tra i tantissimi giovani disoccupati, i quali, nonostante tutto, anche a Crotona guardano ancora con fiducia alle istituzioni democratiche e sperano nella realizzazione del parco archeologico che consentirebbe loro di porre in essere, anche nel settore dei beni culturali, un lavoro produttivo, non, quindi, come pretesto per ottenere assistenza, « ma come risposta ad una domanda di rivalutazione in senso turistico-culturale del bene storico nella sua complessità », così come opportunamente viene affermato nel programma della cooperativa di giovani « Maggio '78 », esistente a Crotona.

(4-00913)

PARRINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che presso il Provveditorato agli studi di Roma l'ufficio riscatti per la buonuscita agli insegnanti elementari è retto da due sole impiegate;

che moltissime pratiche attendono da anni di essere istruite ed avviate all'ENPAS;

che la precedenza concessa alle pratiche riguardanti il personale in procinto di essere collocato a riposo condanna ad una stasi senza limite quelle relative al personale in servizio;

che tale situazione comporta due conseguenze:

1) paradossalmente, le pratiche, pur se vecchie di anni, saranno prese in esame soltanto al momento del pensionamento degli interessati;

2) la liquidazione della buonuscita, che già richiede tempi lunghi, sarà ulteriormente ritardata per il calcolo relativo al riscatto,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere i tempi medi occorrenti a detto ufficio per la definizione di una pratica di riscatto e quali provvedimenti l'Amministrazione intenda assumere per potenziare l'organico dell'ufficio riscatti o, comunque, per evitare le attuali incredibili attese.

(4 - 00914)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti inter-

rogazioni saranno svolte presso la 3^a Commissione permanente (Affari esteri):

n. 3 - 00593, del senatore Orlando, sul riconoscimento della Repubblica dello Zimbabwe da parte dell'Italia;

n. 3 - 00594, del senatore Orlando, su una fornitura di elicotteri all'Iran.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 18 marzo 1980

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani, 14 marzo, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 18 marzo, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 21,45).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari